



Assemblea

RESOCONTO SOMMARIO
RESOCONTO STENOGRAFICO
ALLEGATI

ASSEMBLEA

280^a seduta pubblica (pomeridiana)
giovedì 12 novembre 2009

Presidenza del vice presidente Chiti,
indi del presidente Schifani

INDICE GENERALE

<i>RESOCONTO SOMMARIO</i>	Pag. V-XVII
<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>	1-44
<i>ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta)</i>	45-140
<i>ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo)</i>	141-176

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICOPag. 1

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(1790) *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)* (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento):

PRESIDENTE	1, 2, 3 e <i>passim</i>
SAIA (PdL), relatore	2, 9, 13 e <i>passim</i>
VEGAS, vice ministro dell'economia e delle finanze	2, 9, 14 e <i>passim</i>
D'ALIA (UDC-SVP-Aut)	3, 4, 6 e <i>passim</i>
MERCATALI (PD)	3
GHEDINI (PD)	5, 6, 8
SERAFINI Anna Maria (PD)	7, 8
CARLINO (IdV)	12
PISTORIO (Misto-MPA-AS)	14, 19
PICHETTO FRATIN (PdL)	14
INCOSTANTE (PD)	14, 15, 21 e <i>passim</i>
THALER AUSSERHOFER (UDC-SVP-Aut)	16
ALLEGRI (PdL)	16, 20, 38
LEGNINI (PD)	17, 18, 21 e <i>passim</i>
LANNUTTI (IdV)	17, 31
LUSI (PD)	17, 29, 30 e <i>passim</i>
PROCACCI (PD)	20, 28
VITA (PD)	21
LATRONICO (PdL)	21, 22
ARMATO (PD)	22
GARAVAGLIA Mariapia (PD)	22
SBARBATI (PD)	22, 23
VALDITARA (PdL)	24, 29, 34
POSSA (PdL)	24, 26, 27
RUSCONI (PD)	24
LONGO (PdL)	25
ASCIUTTI (PdL)	28
GARAVAGLIA Massimo (LNP)	31, 38
BALDASSARRI (PdL)	32, 33
PARAVIA (PdL)	33
BRICOLO (LNP)	34

SACCOMANNO (PdL)	Pag. 35
ASTORE (Misto)	36
STIFFONI (LNP)	38
BONFRISCO (PdL)	39
FLERES (PdL)	39, 40
ZANETTA (PdL)	39, 40
MARAVENTANO (LNP)	41
ESPOSITO (PdL)	41
TANCREDI (PdL)	42
Votazioni nominali con scrutinio simultaneo	3, 4, 5 e <i>passim</i>

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI VENERDÌ 13 NOVEMBRE 2009 44

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE N. 1790

Articolo 3 e ordini del giorno precedentemente accantonati	45
Articolo 2, emendamenti precedentemente accantonati e ordini del giorno	65
Emendamento 2.3000 e relativi subemendamenti	100
Emendamento 2.0.3000, tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 3, e relativi subemendamenti	130

ALLEGATO B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA . 141

CONGEDI E MISSIONI 159

DISEGNI DI LEGGE

Assegnazione	159
--------------	-----

MOZIONI E INTERROGAZIONI

Annunzio	43
Mozioni	159
Interrogazioni	166
Interrogazioni da svolgere in Commissione	176

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente CHITI

La seduta inizia alle ore 16,32.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannuncio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,36 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1790) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)

PRESIDENTE. In attesa che la Commissione bilancio concluda i propri lavori, sospende la seduta fino alle ore 18.

La seduta, sospesa alle ore 16,37, è ripresa alle ore 18,02.

PRESIDENTE. In attesa della conclusione dei lavori della Commissione bilancio, sospende nuovamente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 18,03, è ripresa alle ore 19,05.

Presidenza del presidente SCHIFANI

PRESIDENTE. Riprende l'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione, ricordando che nella seduta antimeridiana ha avuto inizio l'esame degli ordini del giorno riferiti all'articolo 3, precedentemente accantonati.

SAIA, *relatore*. Invita il Governo ad accogliere gli ordini del giorno G3.111, G3.112, G3.113, G3.114, G3.115, G3.116, G3.117, G3.118, G3.119 e G3.120 come raccomandazione.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Il Governo è disposto ad accogliere gli ordini del giorno da G3.111 a G3.120 come raccomandazione. (*Brusì*).

PRESIDENTE. Stante il persistente brusì, che impedisce l'ordinato svolgimento dei lavori, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 19,07, è ripresa alle ore 19,10.

D'ALIA (*UDC-SVP-Aut*). Insiste per la votazione dell'ordine del giorno G3.111.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore D'ALIA (UDC-SVP-Aut), il Senato respinge l'ordine del giorno G3.111.

MERCATALI (*PD*). Insiste per la votazione dell'ordine del giorno G3.112.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore MERCATALI (PD), il Senato respinge l'ordine del giorno G3.112.

D'ALIA (*UDC-SVP-Aut*). Insiste per la votazione degli ordini del giorno G3.113, G3.114 e G3.117.

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore D'ALIA (UDC-SVP-Aut), il Senato respinge gli ordini del giorno G3.113, G3.114 e G3.117.

GHEDINI (*PD*). Insiste per la votazione degli ordini del giorno G3.115 e G3.116, che impegnano il Governo ad adottare misure per il sostegno del reddito delle famiglie, che sono state ignorate dalla manovra finanziaria, nonostante la situazione di grave difficoltà in cui versano.

Tutte le proposte emendative dell'opposizione in tal senso sono state infatti bocciate. (*Applausi dal Gruppo PD*).

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dalla senatrice GHE-DINI (PD), il Senato respinge gli ordini del giorno G3.115 e G3.116.

SERAFINI Anna Maria (PD). Insiste per la votazione degli ordini del giorno G3.118 e G3.119.

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dalla senatrice Anna Maria SERAFINI (PD), il Senato respinge l'ordine del giorno G3.118 e G3.119.

GHEDINI (PD). Insiste per la votazione dell'ordine del giorno G3.120.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice GHE-DINI (PD), il Senato respinge l'ordine del giorno G3.120.

SAIA, *relatore*. Invita il Governo ad accogliere gli ordini del giorno G3.121, G3.122, G3.123, G3.124, G3.125, G3.126 e G.3127 come raccomandazione.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Accoglie gli ordini del giorno da G.3121 a G.3127 come raccomandazione, sebbene alcuni di essi contengano in premessa espressioni non condivisibili.

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Insiste per la votazione degli ordini del giorno G3.121, G3.122, G3.123, G3.124, G3.125 e G3.127.

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore D'ALIA (UDC-SVP-Aut), il Senato respinge gli ordini del giorno G3.121, G3.122, G3.123, G3.124, G3.125 e G3.127.

CARLINO (IdV). Insiste per la votazione dell'ordine del giorno G3.126.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice CARLINO (IdV), il Senato respinge l'ordine del giorno G3.126.

SAIA, *relatore*. Invita il Governo ad accogliere gli ordini del giorno G3.Tab.A.1 e G3.Tab.A.2, con alcune modifiche di cui dà lettura (*v. Resoconto stenografico*).

PISTORIO (Misto-MPA-AS). Accetta le modifiche proposte sia all'ordine del giorno G3.Tab.A.1 (*v. testo 2 nell'Allegato A*) che all'ordine del giorno G3.Tab.A.2 (*v. testo 2 nell'Allegato A*).

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Accoglie gli ordini del giorno G3.Tab.A.1 (testo 2) e G3.Tab.A.2 (testo 2).

SAIA, *relatore*. Invita ad accogliere gli ordini del giorno G3.Tab.A.700 e G3.0.817.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Accoglie gli ordini del giorno G3.Tab.A.700 e G3.0.817.

PRESIDENTE. Riprende l'esame degli emendamenti presentati all'articolo 2, precedentemente accantonati.

SAIA, *relatore*. Invita a ritirare l'emendamento 2.31 (testo 2).

PICETTO FRATIN (*PdL*). Ritira l'emendamento.

SAIA, *relatore*. Esprime parere contrario agli emendamenti 2.95 e 2.98.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Concorda con il parere del relatore.

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dalla senatrice INCO-STANTE (PD), il Senato respinge gli emendamenti 2.95 e 2.98.

SAIA, *relatore*. Invita a trasformare in ordine del giorno l'emendamento 2.134.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Concorda con il relatore.

THALER AUSSERHOFER (*UDC-SVP-Aut*). Trasforma l'emendamento 2.134 nell'ordine del giorno G2.134 (*v. Allegato A*).

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Accoglie l'ordine del giorno G2.134.

SAIA, *relatore*. Invita a ritirare l'emendamento 2.147.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Si associa all'invito del relatore.

ALLEGRINI (*PdL*). Ritira l'emendamento.

SAIA, *relatore*. Invita a trasformare l'emendamento 2.168 in un ordine del giorno.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Si associa all'invito del relatore.

LEGNINI (*PD*). L'emendamento consente la rinegoziazione dei mutui contratti dagli enti locali con la Cassa depositi e prestiti: non approvarlo significa perdere l'occasione di introdurre una norma positiva. Accosente comunque alla trasformazione dell'emendamento 2.168 nell'ordine del giorno G2.168 (*v. Allegato A*).

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Accoglie l'ordine del giorno G2.168.

SAIA, *relatore*. Invita a trasformare l'emendamento 2.178 in ordine del giorno.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Si associa all'invito del relatore.

LANNUTTI (*IdV*). Trasforma l'emendamento nell'ordine del giorno G2.178 (*v. Allegato A*).

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Accoglie l'ordine del giorno G2.178.

SAIA, *relatore*. Invita a trasformare l'emendamento 2.185 (testo corretto) in un ordine del giorno.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Si associa all'invito del relatore.

LUSI (*PD*). Il Governo si era già impegnato a intervenire sulle norme relative alla riscossione dei tributi dei terremotati abruzzesi, per equipararle a quelle più favorevoli applicate alle popolazioni colpite dai terremoti dell'Umbria e delle Marche. Visto che l'Esecutivo non ha tenuto fede a tale impegno, non può accettare la trasformazione dell'emendamento in ordine del giorno e ne chiede pertanto la votazione.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore LEGNINI (PD), il Senato respinge l'emendamento 2.185 (testo corretto).

SAIA, *relatore*. Chiede di trasformare l'emendamento 2.198 in un ordine del giorno, che invita il Governo ad accogliere come raccomandazione.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. È favorevole ad accogliere l'eventuale ordine del giorno come raccomandazione.

PISTORIO (*Misto-MPA-AS*). Insiste per la votazione, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.198, che tratta di una questione importante, riproposta anche in un subemendamento all'emendamento del relatore. Lamenta comunque il trattamento riservato dal Governo agli emendamenti presentati dal Movimento per le autonomie.

Con votazione nominale elettronica, il Senato respinge l'emendamento 2.198.

SAIA, *relatore*. Invita al ritiro dell'emendamento 2.205.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Si associa all'invito del relatore.

ALLEGRINI (*PdL*). Ritira l'emendamento.

PROCACCI (*PD*). Chiede di sottoscrivere assieme alla senatrice Pinotti gli emendamenti 2.207 e 2.142.

VITA (*PD*). Ribadisce la richiesta di sottoscrivere gli emendamenti 2.207 e 2.142.

LATRONICO (*PdL*). Chiede di poter aggiungere la propria firma e quella dei senatori Fleres e Viceconte all'emendamento 2.207, nonché di poter aggiungere la firma dei senatori Fleres e Viceconte all'emendamento 2.142.

SAIA, *relatore*. Chiede un ulteriore accantonamento degli emendamenti 2.207 e 2.142.

PRESIDENTE. Dispone l'ulteriore accantonamento degli emendamenti 2.207 e 2.142.

SAIA, *relatore*. Invita il presentatore a trasformare l'emendamento 2.332a in un ordine del giorno.

LATRONICO (*PdL*). Trasforma l'emendamento 2.332a nell'ordine del giorno G2.332a (*v. Allegato A*).

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Accoglie l'ordine del giorno G2.332a.

INCOSTANTE (*PD*). Chiede di conoscere il testo dell'ordine del giorno G2.332a.

LATRONICO (*PdL*). l'ordine del giorno chiede al Governo di valutare l'opportunità di provvedere, anche nel corso dell'esame della finan-

ziaria, ad un'autorizzazione di spesa pari a 120 milioni di euro per l'offerta educativa e il pluralismo educativo.

ARMATO (*PD*). Chiede di poter aggiungere la propria firma e quella della senatrice Mariapia Garavaglia all'ordine del giorno G2.332a.

SBARBATI (*PD*). Esprime la propria contrarietà nei confronti dell'ordine del giorno G2.332a, che rischia di comportare aumenti di spesa e che, prevedendo finanziamenti a favore delle scuole private, non favorisce certo il miglioramento qualitativo dell'istruzione pubblica. Esprime inoltre sconcerto per il fatto che il Governo abbia accolto questo ordine del giorno e ne abbia respinti molti altri presentati dall'opposizione adducendo come motivazione il rischio di un aumento della spesa pubblica. (*Applausi dal Gruppo PD*).

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. L'ordine del giorno G2.332a è stato accolto in quanto reca la formulazione «impegna il Governo a valutare l'opportunità di». Lo stesso metro è stato utilizzato nel valutare tutti gli altri ordini del giorno. (*Applausi dal Gruppo PdL. Commenti dal Gruppo PD*).

SAIA, *relatore*. Invita il presentatore a ritirare l'emendamento 2.379.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Concorda con il relatore.

VALDITARA (*PdL*). Ritira l'emendamento 2.379.

SAIA, *relatore*. Invita il presentatore a trasformare l'emendamento 2.381 (testo 2) in un ordine del giorno.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Concorda con il relatore.

POSSA (*PdL*). Non accetta l'invito del relatore, rilevando che l'emendamento 2.381 (testo 2) riguarda il recupero di finanziamenti già stanziati a favore dei ricercatori universitari e pertanto non necessita di copertura finanziaria.

RUSCONI (*PD*). Auspica l'approvazione dell'emendamento 2.381 (testo 2), che non comporta aumenti di spesa pubblica. Coglie l'occasione per sottolineare che il Governo nel corso della seduta pomeridiana non ha accolto un ordine del giorno sulle scuole paritarie identico a quello del senatore Latronico, testé accolto. (*Applausi dal Gruppo PD*).

D'ALIA (*UDC-SVP-Aut*). Chiede di poter aggiungere la firma all'emendamento 2.381 (testo 2). Su questioni di merito importanti, come quella affrontata dall'emendamento in esame, sarebbe opportuno riflettere

con calma e non procedere a bocciature frettolose ed approssimative da parte del Governo. (*Applausi dai Gruppi UDC-SVP-Aut, PD e IdV*).

LONGO (*PdL*). Chiede di poter aggiungere la firma all'emendamento 2.381 (testo 2).

LEGNINI (*PD*). Chiede di poter aggiungere la firma di tutti i senatori del Gruppo Partito Democratico all'emendamento 2.381 (testo 2).

GALLONE (*PdL*). Chiede di poter aggiungere la propria firma e quella della senatrice Vicari all'emendamento 2.381 (testo 2).

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Rinnova l'invito a trasformare in ordine del giorno l'emendamento 2.381 (testo 2), la cui proposta nel merito potrà essere meglio valutata durante l'esame della riforma universitaria. L'emendamento 2.381 (testo 2) pone inoltre problemi di copertura finanziaria, poiché riguarda risorse stanziare nel 2009 che verrebbero utilizzate nel 2010 e poiché non si conosce il numero esatto dei ricercatori che risulterebbero interessati.

POSSA (*PdL*). Ribadisce di non voler ritirare né trasformare in ordine del giorno l'emendamento 2.381 (testo 2) e sottolinea nuovamente che la proposta ha piena copertura finanziaria. (*Applausi dal Gruppo PD*).

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Chiede al Presidente di concludere i lavori onde consentire una più attenta valutazione dell'emendamento 2.381 (testo 2). (*Vivaci proteste dai Gruppi PD, IdV e UDC-SVP-Aut*).

PRESIDENTE. La seduta proseguirà fino all'orario di chiusura, previsto per le ore 20,30. (*Applausi dal Gruppo PD*).

SAIA, *relatore*. Chiede di accantonare ulteriormente l'emendamento 2.381 (testo 2). (*Proteste dai Gruppi PD e UDC-SVP-Aut*).

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Si associa alla richiesta del relatore.

POSSA (*PdL*). Ritira l'emendamento 2.381 (testo 2). (*Proteste dai Gruppi PD e UDC-SVP-Aut*).

LEGNINI (*PD*). Poiché l'emendamento è stato sottoscritto da tutti i senatori del Gruppo Partito Democratico, ne chiede la votazione, dichiarandosi contrario ad un eventuale ulteriore accantonamento.

PRESIDENTE. L'emendamento 2.381 (testo 2) sarà senz'altro posto ai voti; tuttavia, come è già stato fatto per altri emendamenti, ne dispone un ulteriore accantonamento. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

ASCIUTTI (*PdL*). In qualità di secondo firmatario dell'emendamento 2.381 (testo 2), si dichiara favorevole ad un ulteriore accantonamento.

PROCACCI (*PD*). La volontà del Governo di accantonare prevale quindi sulla volontà del primo firmatario di ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. L'emendamento 2.381 (testo 2) è stato ritirato dal primo firmatario, ma sopravvive poiché è stato fatto proprio da numerosi altri senatori. Pertanto è stato accantonato.

SAIA, *relatore*. Invita il presentatore a trasformare in un ordine del giorno l'emendamento 2.386.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Si associa all'invito del relatore.

VALDITARA (*PdL*). Trasforma l'emendamento 2.386 nell'ordine del giorno G2.386 (*v. Allegato A*).

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Accoglie l'ordine del giorno G2.386.

SAIA, *relatore*. Invita i presentatori a ritirare l'emendamento 2.391, osservando che nell'emendamento 2.3000 del relatore, al comma 18-*octies*, è previsto un accantonamento di risorse, una parte delle quali potrà essere utilizzata per le finalità di cui all'emendamento 2.391, cioè l'ammodernamento dei collegamenti ferroviari tra Pescara e Roma.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Concorda con il relatore.

LUSI (*PD*). Trattandosi di una questione molto seria, chiede al relatore maggiori garanzie circa la destinazione delle risorse di cui al comma 18-*octies* dell'emendamento 2.3000.

SAIA, *relatore*. Una parte della copertura finanziaria per la realizzazione dei lavori di ammodernamento dei collegamenti ferroviari tra Pescara e Roma potrà essere reperita dalle risorse di cui al comma 18-*octies* dell'emendamento 2.3000.

LUSI (*PD*). Chiede che l'emendamento 2.391 venga comunque posto ai voti.

LANNUTTI (*IdV*). Chiede di poter aggiungere la propria firma e quella della senatrice Carlino all'emendamento 2.391.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore LUSI (PD), il Senato respinge l'emendamento 2.391.

SAIA, *relatore*. Invita i presentatori a ritirare l'emendamento 2.403.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Concorda con il relatore.

GARAVAGLIA Massimo (*LNP*). Ritira l'emendamento 2.403.

SAIA, *relatore*. Invita i presentatori a trasformare l'emendamento 2.409 (testo 2) in un ordine del giorno.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Concorda con il relatore.

BALDASSARRI (*PdL*). L'emendamento 2.409 (testo 2) intende rompere il monopolio delle banche nel concedere l'asseverazione dei progetti di finanza di progetto, estendendo tale facoltà anche alla categoria dei revisori dei conti; esso non comporta oneri per le finanze pubbliche ed è in linea con le posizioni del Popolo della Libertà e del Governo in tema di concorrenza e di mercato. Invita pertanto il relatore e il rappresentante del Governo a rivedere il parere espresso in merito.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Trattandosi di materia che più appropriatamente potrà essere discussa in relazione alla direttiva europea sui servizi finanziari, insiste per la trasformazione dell'emendamento in un ordine del giorno.

BALDASSARRI (*PdL*). L'accoglimento dell'emendamento sanerebbe l'attuale incoerenza della legislazione nazionale rispetto alla direttiva europea. A accetta comunque l'invito e trasforma l'emendamento 2.409 (testo 2) nell'ordine del giorno G2.409 (*v. Allegato A*).

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G2.409 non è posto in votazione.

SAIA, *relatore*. Invita a trasformare in un ordine del giorno l'emendamento 2.432.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Condivide il parere del relatore.

PARAVIA (*PdL*). Trasforma l'emendamento 2.432 sull'adeguamento della dotazione di personale dell'Autorità per l'energia nell'ordine del giorno G2.432 (*v. Allegato A*).

D'ALIA (*UDC-SVP-Aut*). Sottoscrive l'ordine del giorno.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Accoglie l'ordine del giorno G2.432.

BRICOLO (*LNP*). Ritira l'emendamento 2.433.

SAIA, *relatore*. Invita a trasformare in un ordine del giorno gli emendamenti 2.437 e 2.441.

VALDITARA (*PdL*). Ritira gli emendamenti e presenta gli ordini del giorno G2.437 e G2.441 (*v. Allegato A*).

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Accoglie gli ordini del giorno G2.437 e G2.441.

SAIA, *relatore*. Esprime parere contrario sull'emendamento 2.448.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Condivide il parere del relatore.

*Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCO-
STANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 2.448.*

SAIA, *relatore*. Esprime parere contrario sull'emendamento 2.588.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. È contrario all'emendamento che potrebbe essere trasformato in un ordine del giorno.

SACCOMANNO (*PdL*). Ritira l'emendamento e presenta l'ordine del giorno G2.588 (*v. Allegato A*).

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Accoglie l'ordine del giorno G2.588.

SAIA, *relatore*. Invita a trasformare l'emendamento 2.465 in un ordine del giorno.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Condivide il parere del relatore.

ASTORE (*Misto*). Insiste per la votazione di una proposta che garantisce la prosecuzione degli interventi di ricostruzione delle zone del Molise e della provincia di Foggia colpite dagli eventi sismici del 2002, con priorità per le esigenze dei comuni del cosiddetto cratere sismico. (*Applausi dei senatori Bruno e Negri*).

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore ASTORE (Misto), il Senato respinge l'emendamento 2.465.

SAIA, *relatore*. Invita a ritirare gli emendamenti 2.475, 2.516, 2.517, 2.534, 2.586, 2.589, 2.591 e 2.597.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Condivide il parere del relatore.

STIFFONI (*LNP*). Ritira l'emendamento 2.475.

ALLEGRI (*PdL*). Ritira l'emendamento 2.516.

GARAVAGLIA Massimo (*LNP*). Ritira l'emendamento 2.517.

BONFRISCO (*PdL*). Ritira l'emendamento 2.534.

ZANETTA (*PdL*). Ritira gli emendamenti 2.589 e 2.591.

FLERES (*PdL*). Ritira l'emendamento 2.586 e chiede la possibilità di trasformare l'emendamento 2.597 in un ordine del giorno.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. L'ordine del giorno non deve far riferimento ad un termine.

FLERES (*PdL*). Accetta l'indicazione del Governo e presenta l'ordine del giorno G2.597 (*v. Allegato A*).

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Accoglie l'ordine del giorno G2.597.

SAIA, *relatore*. Invita a ritirare l'emendamento 2.600.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Condivide il parere del relatore.

MARAVENTANO (*LNP*). Chiede di poter trasformare l'emendamento nell'ordine del giorno G2.600 (*v. Allegato A*).

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Accoglie l'ordine del giorno G2.600.

SAIA, *relatore*. Invita a ritirare gli emendamenti 2.709, 2.710, 2.711 e 2.712.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Condivide il parere del relatore.

ESPOSITO (*PdL*). Sottoscrive e ritira gli emendamenti 2.709, 2.710, 2.711 e 2.712.

SAIA, *relatore*. Invita a ritirare gli emendamenti di identico contenuto 2.714 e 2.715.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Condivide il parere del relatore.

LEGNINI (*PD*). Insiste per la votazione di un emendamento che prevede la deroga dal patto di stabilità per i Comuni abruzzesi del cratere sismico che abbiano subito danni agli edifici pubblici e solo per quei danni. (*Applausi dal Gruppo PD*).

SAIA, *relatore*. Propone di trasformare gli emendamenti in un ordine del giorno.

LEGNINI (*PD*). Mantiene in votazione l'emendamento 2.714.

TANCREDI (*PdL*). Chiede l'accantonamento degli emendamenti 2.714 e 2.715.

SAIA, *relatore*. È contrario alla richiesta.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Concorda con il relatore.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore LEGNINI (PD), il Senato respinge l'emendamento 2.714, identico al 2.715.

PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione del disegno di legge in titolo alla prossima seduta.

Dà annuncio degli atti di indirizzo e di sindacato ispettivo pervenuti alla Presidenza (*v. Allegato B*) e comunica l'ordine del giorno delle sedute del 13 novembre.

La seduta termina alle ore 20,24.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CHITI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,32*).
Si dia lettura del processo verbale.

MALAN, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 16,36*).

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1790) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (ore 16,36)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1790.

Dal momento che la 5ª Commissione permanente non ha ancora concluso i suoi lavori, sospendo la seduta fino alle ore 18.

(La seduta, sospesa alle ore 16,37, è ripresa alle ore 18,02).

Onorevoli colleghi, la Commissione bilancio ha chiesto di poter continuare l'esame del maxiemendamento presentato dal Governo e dei restanti emendamenti.

Sospendo pertanto nuovamente la seduta fino alle ore 19.

(La seduta, sospesa alle ore 18,03, è ripresa alle ore 19,05).

Presidenza del presidente SCHIFANI (ore 19,05)

La seduta è ripresa. (*Brusìo*).

Chiedo ai colleghi che intendono continuare a parlare di recarsi presso l'annesso Salone Garibaldi. (*Brusìo*).

Collegli, se non c'è la volontà di proseguire nei lavori dell'Assemblea si può chiudere la seduta odierna e rinviare il seguito dell'esame del disegno di legge in esame a domani mattina. Vorrei ricordare che il calendario dei lavori dell'Assemblea prevede sedute sino a sabato mattina e dunque non vi sono problemi connessi ad una eventuale nuova convocazione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi.

Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta antimeridiana ha avuto inizio l'esame degli ordini del giorno presentati all'articolo 3, precedentemente accantonati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli ordini del giorno G3.111, G3.112, G3.113, G3.114, G3.115, G3.116, G3.117, G3.118, G3.119 e G3.120.

SAIA, *relatore*. Sarei favorevole a che il Governo accogliesse tutti gli ordini del giorno in esame come raccomandazione.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Accolgo tutti gli ordini del giorno come raccomandazione. (*Brusìo*).

PRESIDENTE. Collegli, francamente non si riesce a lavorare con questo brusìo. Sospendo la seduta per qualche minuto.

(La seduta, sospesa alle ore 19,07, è ripresa alle ore 19,10).

Riprendiamo i nostri lavori.

Senatore D'Alia, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G3.111?

D'ALIA (*UDC-SVP-Aut*). Sì, insisto per la votazione e chiedo che essa venga effettuata mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore D'Alia, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G3.111, presentato dal senatore D'Alia e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790

PRESIDENTE. I presentatori insistono per la votazione dell'ordine del giorno G3.112?

MERCATALI (*PD*). Insistiamo, e chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mercatali, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G3.112, presentato dal senatore Barbolini e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790

PRESIDENTE. Senatore D'Alia, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G3.113?

D'ALIA (*UDC-SVP-Aut*). Sì, signor Presidente, e chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore D'Alia, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G3.113, presentato dal senatore D'Alia e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790

PRESIDENTE. Senatore D'Alia, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G3.114?

D'ALIA (*UDC-SVP-Aut*). Sì, insisto per la votazione e chiedo che essa venga effettuata mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore D'Alia, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G3.114, presentato dal senatore D'Alia e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790

PRESIDENTE. Senatrice Ghedini, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G3.115?

GHEDINI (*PD*). Sì, signor Presidente, insisto per la votazione. Non riteniamo sufficiente che l'ordine del giorno sia accolto come raccomandazione e chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

Vorrei però precisare le ragioni per le quali non siamo in condizione di accettare che nè questo ordine del giorno nè il successivo siano accolti solo come raccomandazione. Accettarlo, su un argomento legato ai redditi delle famiglie e alle condizioni di povertà in cui stanno scivolando migliaia di famiglie italiane, significherebbe continuare a confondere la realtà con la sua rappresentazione. La rappresentazione è quella delle dichiarazioni del ministro Tremonti che, a metà settembre, al *Meeting* di Rimini, affermò che il Governo aveva deciso di aiutare le famiglie; o anche quella delle dichiarazioni del sottosegretario Giovanardi che, a fine settembre, presso il Forum delle famiglie, promise interventi concreti contenuti nella manovra finanziaria.

Nel disegno di legge finanziaria non c'è nulla per le famiglie e per il sostegno dei redditi, e il nostro Paese sta scivolando nelle ultime posizioni in termini di disuguaglianza tra i redditi. Vi abbiamo proposto numerosi emendamenti che intervenivano sulla defiscalizzazione, sull'aumento degli assegni familiari e delle pensioni, ossia sull'aumento dei redditi di quelle categorie a cui appartengono le famiglie maggiormente in difficoltà in questa situazione di crisi. Vi abbiamo offerto un ventaglio di alternative possibili; nessuna di esse è stata accolta. Pertanto, è inutile raccomandarsi al Governo. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Ghedini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G3.115, presentato dal senatrice Ghedini e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790

PRESIDENTE. I presentatori insistono per la votazione dell'ordine del giorno G3.116?

GHEDINI (*PD*). Sì, insistiamo per la votazione e chiediamo che essa venga effettuata mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatrice Ghedini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G3.116, presentato dal senatore Roilo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790

PRESIDENTE. Senatore D'Alia, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G3.117?

D'ALIA (*UDC-SVP-Aut*). Sì, signor Presidente, e chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore D'Alia,

risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G3.117, presentato dal senatore D'Alia e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790

PRESIDENTE. Senatrice Serafini, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G3.118?

SERAFINI Anna Maria *(PD)*. Sì, signor Presidente, e chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Serafini Anna Maria, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G3.118, presentato dalla senatrice Serafini Anna Maria e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790

PRESIDENTE. Senatrice Serafini, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G3.119?

SERAFINI Anna Maria (*PD*). Sì, signor Presidente, e ne chiedo la votazione mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Serafini Anna Maria, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G3.119, presentato dalla senatrice Serafini Anna Maria e da altri senatori. Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori dell'ordine del giorno G3.120 se insistono per la votazione.

GHEDINI (*PD*). Sì, signor Presidente, e chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Ghedini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G3.120, presentato dalla senatrice Ghedini e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli ordini del giorno G3.121, G3.122, G3.123, G3.124, G3.125, G3.126 e G3.127.

SAIA, *relatore*. Signor Presidente, propongo al Governo di accogliere tutti gli ordini del giorno come raccomandazione.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Il parere è conforme a quello espresso dal relatore.

Tuttavia, mi sembra la giornata della bontà, perché va bene accogliere gli ordini del giorno come raccomandazione, ma nella parte propositiva di alcuni di essi sono contenute valutazioni che, se avessimo dovuto esaminare un numero di ordini del giorno ragionevole e non così elevato, forse sarebbe stato il caso di cassare, in quanto non particolarmente gravoli per il destinatario.

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori dell'ordine del giorno G3.121 se insistono per la votazione.

D'ALIA (*UDC-SVP-Aut*). Sì, signor Presidente, e chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore D'Alia, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G3.121, presentato dal senatore D'Alia e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori dell'ordine del giorno G3.122 se insistono per la votazione.

D'ALIA (*UDC-SVP-Aut*). Sì, signor Presidente, e chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore D'Alia, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G3.122, presentato dal senatore D'Alia e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori dell'ordine del giorno G3.123 se insistono per la votazione.

D'ALIA (*UDC-SVP-Aut*). Sì, signor Presidente, e ne chiediamo la votazione mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore D'Alia, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G3.123, presentato dal senatore D'Alia e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori dell'ordine del giorno G3.124 se insistono per la votazione.

D'ALIA (*UDC-SVP-Aut*). Sì, signor Presidente, e chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore D'Alia, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G3.124, presentato dal senatore D'Alia e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori dell'ordine del giorno G3.125 se insistono per la votazione.

D'ALIA (*UDC-SVP-Aut*). Sì, signor Presidente, e ne chiediamo la votazione mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore D'Alia, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G3.125, presentato dal senatore D'Alia e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori dell'ordine del giorno G3.126 se insistono per la votazione.

CARLINO (*IdV*). Sì, signor Presidente, e chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Carlino, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G3.126, presentato dalla senatrice Carlino e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori dell'ordine del giorno G3.127 se insistono per la votazione.

D'ALIA (*UDC-SVP-Aut*). Sì, signor Presidente, e ne chiediamo la votazione mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore D'Alia, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G3.127, presentato dal senatore D'Alia e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli ordini del giorno G3.Tab.A.1 e G3.Tab.A.2.

SAIA, *relatore*. Signor Presidente, sono favorevole all'ordine del giorno G3.Tab.A.1, ma con le seguenti modifiche: nel dispositivo, dopo le parole «a provvedere con» chiedo di eliminare la parola «estrema»; alla penultima riga, dopo la parola «impegnandosi», chiedo di sostituire le parole «per un importo di 3 miliardi» con le seguenti «ad individuare congrue risorse...».

Sono altresì favorevole all'ordine del giorno G3.Tab.A.2, ma qualora il dispositivo venga così riformulato: all'ultima riga, sostituire le parole «per un importo di 3 miliardi» con le seguenti «ad individuare congrue risorse...».

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Pistorio se accoglie le proposte di modifica avanzate dal relatore.

PISTORIO (*Misto-MPA-AS*). Comprendo che il Governo abbia necessità di sottrarsi ad un vincolo così stringente. Non ho motivi per non affidarmi a una ragione di ordine politico e finanziario più agevole. Accetto quindi di modificare i due ordini del giorno nel senso indicato dal relatore.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Accolgo gli ordini del giorno G3.Tab.A.1 e G3.Tab.A.2, così come modificati.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G3.Tab.A.1 (testo 2) e G3.Tab.A.2 (testo 2) non sono posti in votazione.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli ordini del giorno G3.Tab.A.700 e G3.0.817.

SAIA, *relatore*. Esprimo parere favorevole su entrambi gli ordini del giorno.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Il Governo accoglie entrambi gli ordini del giorno in esame.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G3.Tab.A.700 e G3.0.817 non verranno posti in votazione.

Riprendiamo ora l'esame degli emendamenti presentati all'articolo 2, precedentemente accantonati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 2.31 (testo 2).

SAIA, *relatore*. Invito il senatore Pichetto Fratin a ritirare l'emendamento 2.31 (testo 2), di fatto contenuto nell'emendamento del relatore.

PRESIDENTE. Chiedo al presentatore se accoglie la proposta del relatore.

PICHETTO FRATIN (*PdL*). Sì, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 2.95.

SAIA, *relatore*. Esprimo parere contrario.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.95.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.95, presentato dalla senatrice Baio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento 2.98.

SAIA, *relatore*. Esprimo parere contrario.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Anche il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.98.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.98, presentato dal senatore Giaretta.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento 2.134.

SAIA, *relatore*. Signor Presidente, invito i presentatori a ritirare l'emendamento e a trasformarlo in ordine del giorno, altrimenti il mio parere sarà contrario.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Il Governo esprime un parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Senatrice Thaler Ausserhofer, cosa intende fare?

THALER AUSSERHOFER (*UDC-SVP-Aut*). Ritiro l'emendamento e lo trasformo in un ordine del giorno, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G2.134 non verrà pertanto posto in votazione.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento 2.147.

SAIA, *relatore*. Invito la senatrice Allegrini a ritirare l'emendamento.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Il Governo si associa all'invito del relatore.

PRESIDENTE. Senatrice Allegrini, accede alla richiesta di ritirare l'emendamento 2.147?

ALLEGRINI (*PdL*). Sì, signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento 2.168.

SAIA, *relatore*. Signor Presidente, invito il presentatore a ritirarlo e a trasformarlo in un ordine del giorno, altrimenti il mio parere è contrario.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Signor Presidente, anch'io invito il senatore Legnini a ritirare tale emendamento e a trasformarlo in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Senatore Legnini, cosa intende fare?

LEGNINI (*PD*). Signor Presidente, questo emendamento tendeva a introdurre una norma a mio parere assolutamente condivisibile ed efficace, vale a dire la possibilità per le autonomie locali di rinegoziare i mutui con la Cassa depositi e prestiti, con zero oneri per la finanza pubblica. In un momento di difficoltà per gli enti locali, a noi tutti noto, questa misura potrebbe costituire un sostegno ed un sollievo. Mi meraviglia pertanto l'espressione di un parere contrario, peraltro in modo del tutto immotivato.

Siccome, tuttavia, è comunque una proposta seria e fondata, non ho difficoltà ad accogliere la richiesta di trasformare tale emendamento in ordine del giorno, ma credo sia un'occasione mancata per approvare una norma utile e senza oneri per il sistema delle autonomie locali.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G2.168 non verrà posto in votazione.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 2.178.

SAIA, *relatore*. Signor Presidente, invito i presentatori a ritirare tale emendamento e a trasformarlo in un ordine del giorno, altrimenti il mio parere sarà contrario.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Signor Presidente, concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Senatore Lannutti, accoglie l'invito del relatore e del rappresentante del Governo?

LANNUTTI (*IdV*). Signor Presidente, accetto la trasformazione dell'emendamento in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G2.178 non verrà posto in votazione.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 2.185 (testo corretto).

SAIA, *relatore*. Signor Presidente, anche in questo caso, invito i presentatori a ritirare tale emendamento e a trasformarlo in un ordine del giorno, altrimenti il mio parere sarà contrario.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Signor Presidente, concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Cosa intendono fare i presentatori?

LUSI (*PD*). Signor Presidente, come lei sicuramente ricorderà, questo argomento è stato trattato in questa sede a luglio, durante la conversione

in legge del decreto-legge n. 78 del 2009, che conteneva l'articolo 25, recante: «Spese indifferibili», e prevedeva in particolare la restituzione delle imposte. In quella sede il Governo non accettò un ordine del giorno che lo impegnava nel prossimo emanando decreto-legge a correggere la norma dell'articolo 25, volendo rinviare tale correzione non al successivo, ma ad un futuro decreto-legge. Da allora, Presidente, sono stati emanati quattro decreti-legge, è rimasta una non sostanziale, ma totale differenza di gestione del regime di restituzione delle imposte per i terremotati abruzzesi rispetto a quelli di Umbria e Marche, e il Governo non ha apportato alcuna modifica.

Ora ci si chiede di trasformare questo emendamento in un ordine del giorno: in realtà, cosa ci state chiedendo, di modificarlo in futuro? Non cambia assolutamente niente. Se il Governo e il relatore ci propongono di trasformare in un ordine del giorno tale emendamento assumendo l'impegno ad una modifica nel senso proposto nel prossimo decreto-legge, allora possiamo accettare tale richiesta. Questa avrebbe un senso, ma non lo ha chiederci di trasformare un emendamento siffatto, che è lo stesso di quattro mesi fa. La differenza di posizioni riguardava il testo di legge in cui introdurre tale modifica; ciò vuol dire che Governo e maggioranza erano d'accordo a modificare il regime di restituzione di queste imposte negli stessi termini che gli altri cittadini italiani hanno finora «subito».

Se così fosse, saremmo d'accordo, altrimenti non ha proprio senso trasformare l'emendamento in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 2.185 (testo corretto).

LEGNINI (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Legnini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.185 (testo corretto), presentato dal senatore Legnini e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento 2.198.

SAIA, *relatore*. Signor Presidente, invitiamo i presentatori a ritirare l'emendamento e a trasformarlo in un ordine del giorno, che potrà eventualmente essere accolto come raccomandazione dal Governo. Altrimenti il parere è contrario.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello relatore.

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori se intendono accogliere la proposta del relatore e del rappresentante del Governo.

PISTORIO (*Misto-MPA-AS*). Signor Presidente, non intendo trasformare l'emendamento 2.198 in ordine del giorno, e men che meno posso accettare che il Governo lo accolga poi come raccomandazione.

A questo proposito, vorrei ricordare che sulla stessa materia ho presentato un subemendamento all'emendamento del relatore 2.3000, che è stato predisposto questa mattina ed avente un contenuto analogo, sia per quanto riguarda i contributi in ambito agricolo, sia per le provvidenze concernenti un evento calamitoso in una Provincia del Veneto. Mi sembrava di aver capito che quell'emendamento del relatore, dal punto di vista politico, rappresentasse una sorta di sintesi tra alcune esigenze del Governo e una serie di questioni emerse all'interno dei Gruppi parlamentari di maggioranza, come riconoscimento al lavoro dei membri del Parlamento per questioni che hanno una valenza significativa.

Ho lamentato nei confronti del Governo e del relatore la scarsa considerazione per l'emendamento 2.198, perfettamente omogeneo nei contenuti a quello del relatore di questa mattina; per tale motivo ho proposto dunque un subemendamento all'emendamento del relatore 2.3000, di analogo tenore.

Che adesso il Governo mi chieda di trasformare l'emendamento in ordine del giorno e addirittura di accettarne l'accoglimento come raccomandazione, è una proposta assolutamente surreale, che denuncia in modo molto chiaro la scarsissima considerazione che vi è per le nostre proposte da parte della maggioranza.

Non voglio entrare in polemica con nessuno, ma ho preso atto di proposte per così dire parziali riferite anche al territorio della Regione Sicilia, presentate da parte di colleghi della Lega Nord, e ne sono felice; l'unico soggetto politico al quale non viene consentito invece, in alcuna occasione, che una proposta si trasformi in norma è il Movimento per le Autonomie. Lo dico quindi con molta amarezza: questa è vicenda politicamente sgradevole.

Chiedo dunque la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.198.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Pistorio, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.198, presentato dal senatore Pistorio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento 2.205.

SAIA, *relatore*. Signor Presidente, invito la presentatrice a ritirare l'emendamento; diversamente il parere sarà contrario.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello relatore.

PRESIDENTE. Senatrice Allegrini, ritira l'emendamento?

ALLEGRINI (*PdL*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 2.207, identico all'emendamento 2.142.

PROCACCI (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PROCACCI (*PD*). Signor Presidente, chiedo di potere aggiungere la mia firma e quella della senatrice Pinotti agli emendamenti 2.207 e 2.142.

VITA (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITA (*PD*). Signor Presidente, lo avevo già chiesto in precedenza ma, *ad abundantiam*, chiedo di aggiungere la mia firma ai due emendamenti 2.207 e 2.142.

LATRONICO (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LATRONICO (*PdL*). Signor Presidente, chiedo di aggiungere la firma dei senatore Fleres e Viceconte agli emendamenti 2.207, che anch'io sottoscrivo, e 2.142.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

SAIA, *relatore*. Signor Presidente, chiedo di mantenere accantonati questi due emendamenti.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Esprimo parere conforme al relatore. (*Brusìo e commenti dai banchi dell'opposizione*).

LEGNINI (*PD*). Signor Presidente, l'accantonamento dell'accantonamento è una nuova prassi?

SAIA, *relatore*. Allora, collega Legnini, non chiedo l'accantonamento, ma di passare all'esame degli emendamenti successivi!

PRESIDENTE. Gli emendamenti 2.207 e 2.142 sono accantonati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento 2.332a.

SAIA, *relatore*. Signor Presidente, chiedo il ritiro dell'emendamento 2.332a e la sua trasformazione in ordine del giorno, altrimenti il parere è contrario.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Chiedo al presentatore dell'emendamento, senatore Latronico, se accetta la richiesta del relatore.

LATRONICO (*PdL*). Sì, signor Presidente, ritiro l'emendamento e lo trasformo in ordine del giorno.

INCOSTANTE (*PD*). Signor Presidente, ma cosa c'è scritto in quest'ordine del giorno?

PRESIDENTE. Questo ordine del giorno impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 2.332a.

Faccio rilevare che stiamo trasformando molti emendamenti in ordini del giorno con questa formulazione. Naturalmente, se c'è un testo dell'ordine del giorno possiamo distribuirlo.

LATRONICO (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LATRONICO (*PdL*). Signor Presidente, il tema è noto e riguarda le scuole non statali.

In sintesi, in premessa vi è un richiamo all'importanza che il tema comporta per l'offerta educativa e per il pluralismo educativo nel nostro Paese. Il dispositivo dell'ordine del giorno, se il vice ministro Vegas è d'accordo, impegna il Governo a valutare l'opportunità di provvedere, anche nel corso dell'esame del disegno di legge finanziaria, per le finalità di cui alla legge n. 203 del 2008, ad un'autorizzazione di spesa.

SBARBATI (*PD*). Un'autorizzazione di spesa pari a quanto?

LATRONICO (*PdL*). Pari a 120 milioni di euro, come scritto nel testo dell'emendamento. Possiamo anche modificare il testo, se la formula dispiace all'opposizione.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Il testo dell'ordine del giorno recita: «a valutare l'opportunità di...»; sotto questo profilo il Governo è d'accordo.

ARMATO (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARMATO (*PD*). Signor Presidente, chiedo di aggiungere la mia firma a questo ordine del giorno.

GARAVAGLIA Mariapia (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARAVAGLIA Mariapia (*PD*). Signor Presidente, anch'io desidero aggiungere la mia firma all'ordine del giorno.

SBARBATI (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SBARBATI (*PD*). Signor Presidente, mi pare veramente incredibile il fatto che questa mattina identici emendamenti presentati dal Partito Democratico e dall'UDC siano stati respinti perché recavano un impegno di spesa. Anche in quest'ordine del giorno c'è un impegno di spesa: mi pare quindi che ci sia un doppio peso e una doppia misura nella valutazione.

Inoltre, voglio dichiarare che, come non ho votato gli emendamenti presentati dal Partito Democratico e dall'UDC, così non sono affatto d'accordo su quest'ordine del giorno, per il quale così graziosamente il Governo dà la sua disponibilità ad allargare le maglie della spesa, non fosse altro perché in questo dibattito non abbiamo ancora ben capito quanto conti la pressione esterna di un certo tipo sul Governo e quanto conti invece l'interesse per una scuola di qualità.

L'interesse per una scuola di qualità non privilegia le scuole private rispetto a quelle pubbliche, ma privilegia la scuola pubblica, che è tenuta ad esprimere nei confronti di tutti i cittadini innanzitutto la qualità del servizio e regole certe e giuste anche per la retribuzione e per la formazione dei docenti, cosa che in questo Paese sta facendo acqua da tutte le parti e che ha messo la nostra scuola ai margini della scuola europea: e voi vi preoccupate di finanziare le scuole private. (*Applausi dal Gruppo PD*).

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Il Governo può anche accettare di essere tacciato di beota, ma non di doppiopesista. (*Applausi dal Gruppo PdL*). Noi, infatti, abbiamo dato un parere sugli ordini del giorno sempre accogliendoli come raccomandazione quando erano indicate le cifre. In questo caso è indicata la cifra, ma si tratta di una valutazione di opportunità rimessa al Governo; per essere precisi, le fattispecie sono diverse. (*Commenti dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G2.332a non verrà posto in votazione.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento 2.379.

SAIA, *relatore*. Invito al ritiro dell'emendamento, altrimenti il parere è contrario.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Esprimo parere conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Senatore Valditara, accoglie l'invito al ritiro?

VALDITARA (*PdL*). Sì, signor Presidente, ritiro l'emendamento 2.379.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento 2.381 (testo 2).

SAIA, *relatore*. Invito i presentatori a ritirarlo e a trasformarlo in un ordine del giorno; altrimenti, il parere è contrario.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Senatore Possa, accoglie l'invito a ritirare il suo emendamento e a trasformarlo in un ordine del giorno?

POSSA (*PdL*). Signor Presidente, l'emendamento 2.381 (testo 2) tratta del recupero di circa 40 milioni di euro già stanziati a favore dei ricercatori: non capisco perché sia stato espresso un parere contrario. Ripeto che non c'è bisogno di copertura, vi è solamente da ricalibrare; se lo si esamina attentamente – ed invito il Governo a farlo – la formalità di accesso al fondo è già prevista. Non posso accettare assolutamente l'invito a trasformarlo in ordine del giorno.

RUSCONI (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSCONI (*PD*). Signor Presidente, ho cercato, anche poco fa, di farmi dare la parola, perché volevo capire come mai il mio ordine del giorno sulle scuole paritarie, identico a quello del senatore Latronico, questa mattina sia stato bocciato dal Governo. Probabilmente, dovremmo esaminare gli ordini del giorno nelle sedute pomeridiane! Non trovo altra spiegazione rispetto alla *ratio*. Vorrei ricordare che, tranne due astensioni, tutto il Gruppo del Partito Democratico ha espresso un voto favorevole.

Io sono firmatario, non certamente il primo, dell'emendamento 2.381 (testo 2); il senatore Possa ha poc'anzi evidenziato che non vi sono aggravii di spesa; abbiamo compiuto un lungo lavoro per incentivare il reclutamento di ricercatori, che è pervenuto all'approvazione unanime da parte della 7ª Commissione permanente. Spero, pertanto, che tale proposta emendativa venga posta in votazione ed approvata, perché è estremamente importante e rappresenterebbe un segnale serio, *bipartisan* per l'università italiana. (*Applausi dal Gruppo PD*).

D'ALIA (*UDC-SVP-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALIA (*UDC-SVP-Aut*). Signor Presidente, anch'io sono stato destinatario di una bocciatura di un ordine del giorno sulle scuole paritarie di contenuto identico. Non voglio fare però alcuna polemica perché, approvati o no, gli ordini del giorno restano sempre lettera morta.

Vorrei chiedere al senatore Possa di essere autorizzato ad apporre la mia firma all'emendamento 2.381 (testo 2). Credo infatti che, per quanto il Governo e la maggioranza abbiano fretta di liquidare questa finanziaria per liberare il calendario del Senato per altri provvedimenti importanti, su alcune questioni di merito serie, come quella posta dal senatore Possa e da tanti altri colleghi di maggioranza e di opposizione, sarebbe il minimo indispensabile fare una breve riflessione sull'utilità delle proposte, per evitare che nelle prossime settimane il clima dell'Assemblea diventi insopportabile. Infatti, signor Presidente, non è possibile che su ogni questione, anche quelle fondate, anche quelle identiche ad altre presentate dalla maggioranza, si esprima un parere contrario, sbrigativamente, con aria di sufficienza e con grande approssimazione. (*Applausi dai Gruppi UDC-SVP-Aut, IdV e PD*).

LONGO (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LONGO (*PdL*). Signor Presidente, con il consenso del primo firmatario, senatore Possa, chiedo di poter aggiungere la mia firma all'emendamento 2.381 (testo 2).

LEGNINI (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI (*PD*). Signor Presidente, chiedo di poter aggiungere la firma di tutti i senatori del Partito Democratico all'emendamento 2.381 (testo 2).

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Domando di parlare. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ascoltiamo il rappresentante del Governo. Vorrei essere messo nelle condizioni, almeno io, di ascoltare il vice ministro Vegas.

Onorevole Vegas, ha facoltà di parlare.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Signor Presidente, mi permetto di reiterare l'invito al senatore Possa a ritirare l'emen-

damento 2.381 (testo 2), che potrà essere meglio valutato nel provvedimento sull'università. Credo che in quella sede potrà essere esaminato dal Senato in modo molto più approfondito di quanto non possa avvenire in questo caso. (*Brusio. Richiami del Presidente*).

Signor Presidente, vorrei riuscire a parlare, altrimenti, non vi sono problemi e non parlo.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, non si può continuare in questo modo.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Tenendo conto anche della struttura dell'emendamento, il quale francamente porrebbe qualche problema, perché si basa su risorse del 2009 che verrebbero possibilmente utilizzate nel 2010; quindi, vi sarebbe uno slittamento della copertura di un anno.

Tra l'altro, la proposta emendativa non chiarisce neanche i profili quantitativi e, dunque, non sappiamo quanti sono i ricercatori interessati. Ritengo, pertanto, che sarebbe opportuno avere un minimo di prudenza anche per una definizione quantitativa. In ogni caso, è necessario prevedere in qualche modo una copertura. Capisco che la 5ª Commissione, nella sua enorme bontà, non si è soffermata su questo tema, ma esiste un problema di copertura perché – ripeto – vi è uno slittamento.

Mi permetto, dunque, di insistere affinché il senatore Possa trasformi eventualmente tale emendamento in un ordine del giorno e si riservi di rivolgere la questione alla sede opportuna, che non è questa, tenendo conto che – come dicevo – esistono problemi di copertura, forse non banali.

PRESIDENTE. Senatore Possa, il rappresentante del Governo le ha rinnovato l'invito a trasformare l'emendamento in ordine del giorno. Lo accoglie?

POSSA (*PdL*). Signor Presidente, non mi sento di poter accogliere l'invito al ritiro di questo emendamento, di cui sono profondamente convinto.

Vorrei aggiungere che i soldi di cui si parla nell'emendamento sono a decorrere dal 2009, non sono del 2009, e quindi sicuramente utilizzabili nel 2010 per far fronte alle esigenze di sviluppo del sistema della ricerca italiana. Poiché questi soldi ci sono e sono stati già stanziati, ma per una serie di tecnicità sulle quali non vi voglio tediare si è nell'impossibilità attuale di utilizzarli, sono convinto che approvando l'emendamento non rechiamo alcun danno all'erario, essendovi la piena copertura. (*Applausi dal Gruppo PD. Brusio*).

PRESIDENTE. Colleghi, lascio parlare tutti, ma in un'Aula i cui membri siano in condizione di potersi ascoltare.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Signor Presidente, considerato che su questo emendamento esistono problemi da valutare e considerato che ormai ci stiamo avvicinando al termine della seduta, chiederei alla Presidenza di concludere i lavori. (*Vivaci proteste dai Gruppi PD, IdV e UDC-SVP-Aut*).

PRESIDENTE. Colleghi, la seduta va avanti; vorrei riportare ordine nella conduzione dei nostri lavori. Il calendario prevede che la seduta si concluda alle ore 20,30 e noi, salvo decisione unanime dell'intera Assemblea, non finiremo prima. Mi spiace dover dire al Governo che la Presidenza non riscontra elementi che possano consentire una conclusione anticipata dei lavori, a meno che non vi siano obiettivi impedimenti di carattere procedurale.

SAIA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAIA, *relatore*. Signor Presidente, a questo punto chiedo l'accantonamento dell'emendamento 2.381 (testo 2). (*Proteste dai Gruppi PD e UDC-SVP-Aut*). È ancora possibile perché abbiamo molti altri emendamenti da esaminare.

PRESIDENTE. Chiedo al Governo se concorda sull'accantonamento.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Allora, lo accantoniamo.

POSSA (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POSSA (*PdL*). Signor Presidente, le considerazioni che mi sono state fatte presenti mi inducono a ritirare l'emendamento. (*Proteste dai Gruppi PD e UDC-SVP-Aut*).

LEGNINI (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI (*PD*). Signor Presidente, nel prendere atto di questa immotivata retromarcia del senatore Possa, faccio rilevare che a questo punto l'emendamento non può essere ritirato perché sottoscritto da più di 150 senatori.

PRESIDENTE. Senatore Legnini, lo vuole fare proprio?

LEGNINI (*PD*). È stato già fatto proprio da tutto il nostro Gruppo e quindi l'emendamento va votato.

PRESIDENTE. È stata avanzata una richiesta di accantonamento.

LEGNINI (*PD*). Ci opponiamo all'accantonamento, perché questo non è un modo corretto di procedere. Siamo in fase di esame degli emendamenti accantonati e l'accantonamento dell'accantonamento è una nuova prassi finora sconosciuta.

PRESIDENTE. Senatore Legnini, poc'anzi ne abbiamo accantonato un altro e non vi è stato alcun problema. Sono stato contrario alla conclusione dei lavori, ma sull'accantonamento non mi sento di essere contrario perché l'abbiamo già fatto poc'anzi per un altro emendamento.

Senatore Legnini, accoglierei l'accantonamento perché comunque prima o poi l'emendamento verrà votato, se non ora domattina. Non vedo grandi differenze.

ASCIUTTI (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASCIUTTI (*PdL*). In qualità di secondo firmatario dell'emendamento, sono favorevole anch'io all'accantonamento.

PRESIDENTE. Accantoniamo quindi l'emendamento 2.381 (testo 2), che poi voteremo. L'accantonamento non significa infatti che l'emendamento non verrà votato.

PROCACCI (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PROCACCI (*PD*). Signor Presidente, vorrei capire se noi dobbiamo prendere in considerazione la volontà del Governo o la dichiarazione del primo firmatario dell'emendamento.

PRESIDENTE. Senatore Procacci, scusi se la interrompo. Il primo firmatario ha ritirato l'emendamento, che poi è stato fatto proprio da altri. Pertanto, l'emendamento vive. Vi è una richiesta di accantonamento da parte del relatore e del rappresentante del Governo che, se volessero

dare parere contrario *ipso iure*, non la avanzerebbero. Io vedo la richiesta di accantonamento come un atteggiamento non preclusivo, perché, ove così fosse, il relatore e il rappresentante del Governo esprimerebbero subito un parere contrario e l'emendamento si voterebbe.

Questa è l'interpretazione della Presidenza. Ripeto che non vedo l'accantonamento dell'emendamento come una bocciatura, perché altrimenti lo si voterebbe.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 2.386.

SAIA, *relatore*. Chiedo il ritiro dell'emendamento e la sua trasformazione in un ordine del giorno, altrimenti il parere è contrario.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Senatore Valditara, accoglie la richiesta di trasformazione in ordine del giorno?

VALDITARA (*PdL*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G2.386 non verrà posto in votazione.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 2.391.

SAIA, *relatore*. Chiedo il ritiro dell'emendamento 2.391, in quanto nell'emendamento 2.3000 è specificata una parte in cui si possono individuare le risorse di cui all'emendamento in oggetto; altrimenti, il parere è contrario.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. I presentatori accolgono la richiesta del relatore e del rappresentante del Governo?

LUSI (*PD*). Signor Presidente, a meno che il testo dell'emendamento presentato dal relatore non sia cambiato nuovamente – eravamo alla terza versione – in esso non c'è nulla che riguardi né queste risorse, né l'oggetto a cui destinarle. La disposizione riguarda tutt'altra partita, ossia il rifinanziamento di una norma del 2006, che francamente – ripeto – non ha nulla a che fare con il tema trattato nel mio emendamento, a meno che, come ho già detto, non ci sia un'ultima versione dell'emendamento 2.3000, che però la Commissione bilancio non ha ricevuto, perché nei testi che sono pervenuti a noi commissari non c'è una cosa di questo tipo.

Voglio ricordare che tale disposizione era già legge dello Stato e che l'avete cancellata con il vostro primo decreto-legge. Siccome l'emendamento 2.391 non è più di una sola parte dell'Aula, ma è condiviso anche da esponenti della maggioranza, suggerisco al relatore e al Governo una maggiore attenzione e consiglio loro di riflettere sull'opportunità di prendere in considerazione questa battaglia seria su una cosa che – ripeto – avete improvvidamente cancellato e che oggi vi viene riproposta. Stiamo infatti parlando non di una cosa drammatica, ma, forse, di un atto dovuto nei confronti di quella terra e di quell'opera.

SAIA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAIA, *relatore*. Il capoverso 18-*octies* dell'emendamento 2.3000 prevede un fondo per le cosiddette finalizzazioni delle piccole opere e da questo si può individuare, se non l'intera cifra, almeno una parte di quello che il senatore Lusi sta chiedendo. A questo mi stavo riferendo.

LUSI (*PD*). Per capire: il relatore sta parlando della parte del nuovo emendamento contraddistinta come capoverso 18-*octies*?

SAIA, *relatore*. Sì, l'ho appena detto.

LUSI (*PD*). Non ho sentito. Quindi, ciò vuol dire che una parte di questo fondo è destinata a quest'opera?

SAIA, *relatore*. Collega, sono stato molto chiaro. Forse lei non sente, oppure mi spiego male io, ma mi sembra strano...

LUSI (*PD*). No, non è chiaro, senza offesa.

SAIA, *relatore*. È da nove anni che in occasione dell'esame dei disegni di legge finanziaria sento parlare di questa tratta, di cui lei ha ragione a preoccuparsi, in quanto presenta una serie di problematiche di carattere non solo tecnico che lei ha più volte esposto. Lei stesso ha convenuto con me che ne parliamo ormai da nove anni. Io le dico che una parte della cifra sicuramente può essere già individuata nell'emendamento proposto, in maniera tale che per la prima volta riusciremo a dare un inizio di risposta al problema.

LUSI (*PD*). Quindi, la risposta è che una parte di questa cifra è destinata a quest'opera?

SAIA, *relatore*. Non ho detto questo. Ho detto che lei, siccome sa benissimo come funzionano le finalizzazioni, si farà carico di chiedere, nella quota prevista, una parte di questa.

LANNUTTI (*IdV*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANNUTTI (*IdV*). Chiedo di aggiungere la firma mia e quella della senatrice Carlino all'emendamento 2.391.

LUSI (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUSI (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Lusi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.391, presentato dal senatore Lusi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 2.403.

SAIA, *relatore*. Invito i proponenti al ritiro, altrimenti il parere è contrario.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Senatore Garavaglia, accoglie l'invito a ritirare il suo emendamento?

GARAVAGLIA Massimo (*LNP*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 2.409 (testo 2).

SAIA, *relatore*. Nonostante la riformulazione, invito i proponenti a ritirarlo e a trasformarlo in un ordine del giorno, altrimenti il parere è contrario.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Senatore Baldassarri, accetta l'invito del relatore?

BALDASSARRI (*PdL*). Signor Presidente, vorrei far presente ai colleghi che questo emendamento tratta la materia del totale monopolio concesso improvvidamente alle banche per l'asseverazione dei progetti di finanza di progetto. Improvvisamente sono stati esclusi da questa possibilità altre categorie, in particolare quella dei revisori dei conti.

L'emendamento propone di rimuovere questo monopolio e quanto meno di aprire anche ad altri operatori, come nel caso dei revisori dei conti, la possibilità di asseverare progetti di finanza di progetto. Quindi, non comporta alcun onere ed è in linea con le posizioni del Popolo della Libertà e del Governo in tema di concorrenza e mercato.

Posso comprendere che un provvedimento del genere, contenuto in un emendamento, possa trovare anche altre forme e veicoli, ma chiedo al relatore e al Governo un'ulteriore riflessione sull'argomento, e se non valga la pena di sanare subito questo *vulnus* un po' strano verificatosi negli anni scorsi, senza forse accorgersi bene di quanto stava accadendo, per cui, forse inconsapevolmente, si è istituito questo monopolio delle banche in questa forma di asseverazione dei progetti di finanza di progetto.

Certo, non è un argomento dirimpente, ma mi permetto di insistere con il relatore ed il Governo perché rivedano la loro posizione.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Signor Presidente, mi permetto di insistere nell'invitare i presentatori alla trasformazione dell'emendamento in ordine del giorno, trattandosi di una materia un po' spuria rispetto alla finanziaria, ma soprattutto perché va considerata la direttiva sui servizi finanziari, che rappresenta la sede propria in cui discutere di tale materia.

BALDASSARRI (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALDASSARRI (*PdL*). Signor Presidente, ovviamente è la situazione attuale che contrasta con la direttiva indicata dal vice ministro Vegas. Quindi, votando a favore di questo emendamento si potrebbe sanare proprio questa incoerenza con la direttiva europea.

Ad ogni buon conto, considerato che il Governo insiste, ovviamente accetto la trasformazione dell'emendamento 2.409 (testo 2) in ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G2.409 non verrà posto in votazione.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento 2.432.

SAIA, *relatore*. Invito il presentatore a ritirarlo e a trasformarlo in un ordine del giorno, altrimenti il parere è contrario.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Signor Presidente, si tratta di un problema serio che – ahimè! – non si riesce a risolvere in questa sede per gli effetti collaterali che potrebbe produrre. Il Governo si rende conto dell'importanza della questione, ma crede che un ordine del giorno potrebbe aiutare a risolverla.

PRESIDENTE. Senatore Paravia, accoglie l'invito a trasformare l'emendamento 2.432 in un ordine del giorno?

PARAVIA (*PdL*). Signor Presidente, l'emendamento 2.432 proponeva l'adeguamento della dotazione di personale dell'Autorità per l'energia, senza oneri a carico dello Stato e a parità di contributo. Nel precedente provvedimento in materia di sviluppo e energia, collegato alla finanziaria, lo stesso emendamento non fu approvato e mi fu detto che sarebbe stato valutato in un provvedimento successivo. A questo punto, francamente sono in imbarazzo, ma per disciplina di Gruppo ed essendo ovviamente convinto sostenitore del Governo, aderisco all'appello del vice ministro Vegas che – come me – è convinto che questo sia un provvedimento giusto, e trasformo l'emendamento 2.432 in ordine del giorno.

D'ALIA (*UDC-SVP-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALIA (*UDC-SVP-Aut*). Con il consenso del collega Paravia, vorrei aggiungere la mia firma all'ordine del giorno derivante dalla trasformazione dell'emendamento 2.432.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G2.432 non verrà posto in votazione.

Passiamo all'emendamento 2.433.

BRICOLO (*LNP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRICOLO (*LNP*). Signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento 2.437.

SAIA, *relatore*. Sull'emendamento 2.437, invito a ritirarlo e a trasformarlo in un ordine del giorno, altrimenti il parere è contrario.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Senatore Valditara, intende trasformare il suo emendamento in un ordine del giorno?

VALDITARA (*PdL*). Accetto l'invito del relatore e lo trasformo in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G2.437 non verrà posto in votazione.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento 2.441.

SAIA, *relatore*. Invito il senatore Valditara a ritirare l'emendamento 2.441 e a trasformarlo in un ordine del giorno, eliminando la parte relativa agli oneri.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

VALDITARA (*PdL*). Accolgo l'invito e trasformo l'emendamento in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G2.441 non verrà posto in votazione.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento 2.448.

SAIA, *relatore*. Esprimo parere contrario.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.448.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.448, presentato dalla senatrice Garavaglia Mariapia e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 2.588.

SAIA, *relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento in esame. Peraltro, sulla materia pensionistica rinvio ad un altro disegno di legge.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Concordo con il relatore, ma l'emendamento 2.588 potrebbe essere accolto come ordine del giorno che impegni a valutare la questione.

PRESIDENTE. Senatore Saccomanno, accetta di trasformare il suo emendamento in un ordine del giorno?

SACCOMANNO (*PdL*). Accetto l'invito del rappresentante del Governo a trasformarlo in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G2.588 non verrà posto in votazione.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 2.465.

SAIA, *relatore*. Invito i presentatori a ritirare l'emendamento e a trasformarlo in un ordine del giorno, altrimenti il parere è contrario.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Senatore Astore, accetta di trasformare il suo emendamento in un ordine del giorno?

ASTORE (*Misto*). Signor Presidente, non accolgo l'invito del relatore e del rappresentante del Governo, che mi sembrano una presa in giro, perché quando chiedete che gli emendamenti siano accantonati, caro relatore e amici del Governo, e successivamente li respingete tutti, significa che nel frattempo è avvenuto qualcosa. Se si accantonano si presuppone che si voglia riflettere e approfondire il contenuto delle proposte.

Di questi ordini del giorno, caro relatore, ne ho presentati una decina. È inutile ripetere sempre le stesse cose. Credo che sia un problema importante, e non solo locale: l'emendamento 2.465 affronta il tema del finanziamento atto a garantire la prosecuzione delle opere di ricostruzione nelle zone del cratere sismico pugliese e molisano, dopo otto anni dal terremoto. È ben noto a tutti. Poi andremo a ribadire certi fatti quando il presidente Berlusconi, eletto in Molise, verrà con il casco a inaugurare il mio paese che sta per essere terminato in questi giorni.

Sulla situazione della ricostruzione siete in possesso di carte che vi ha mandato il Presidente della Giunta regionale, di centrodestra, che ha gestito il terremoto finora: su 855 progetti di ricostruzione della classe A (gli amici abruzzesi sanno bene a cosa mi riferisco, ma alla classe A si aggiungono quelle successive, fino alla classe E), ne sono state finanziati fino a ieri sera solo 380, con una percentuale di circa il 40 per cento sul totale. Dopo otto anni, qualcuno si può vantare che questa ricostruzione è terminata?

Volete ridare la casa a gente che sta nei *cottage*, come li chiamate voi, nelle periferie di piccoli paesi di 1.000 abitanti? Si tratta di un cratere di 20.000 abitanti, eppure voi, negli emendamenti, continuate a fare piccole «marchette» e favori a qualche deputato o partito della maggioranza. Per tutto ciò che riguarda le calamità naturali, l'intervento non viene neanche nominato. Mi riferisco alle calamità del 6 giugno; vorremmo sapere dal Governo in quali città devono essere destinati i milioni di euro e per chi sono queste «marchette», perché non è possibile che il territorio dove dovrebbero essere realizzati gli interventi non venga neppure nominato.

Quello che vi chiedo è una programmazione; vi chiedo di trattare le calamità naturali con una solidarietà di ordine nazionale, non come un problema locale, e vi chiedo di essere severi nell'istruttoria delle pratiche, cosa che non fate. Bisogna essere severi, condannare e perseguire chi dalle calamità naturali può ricavare vantaggi di ordine politico e finanziario: è questo il vero pericolo. Lo ha denunciato il Governo e l'avete denunciato anche voi, perché si sa che quando si parla di ricostruzione arrivano i lanzichenecchi, dal Sud e dal Nord. Tuttavia, non si deve negare una casa a chi l'ha persa: ecco perché vi chiedo di trattare tutti allo stesso modo. Da

due anni non mettere una lira e il vice ministro Vegas sa benissimo che le risorse sono state chieste da ogni parte politica. Vi avevamo invitato a fare delle ispezioni: voi del Governo potete mandare benissimo degli ispettori amministrativi a verificare lo stato della situazione. Non ci costringete, nella nostra impotenza, a scaricare la rabbia su chi verrà ad inaugurare determinate opere.

Signor Vice Ministro, occorre fare una programmazione. Si può sapere quando questa gente riavrà la casa? Tra un anno, tra due anni? Credo che questo debba essere assolutamente fatto, evitando di chiedere, con una presa in giro, di trasformare gli emendamenti in ordini del giorno. Che cosa vuol dire? So che un ordine del giorno verrebbe approvato anche all'unanimità, perché esprime un senso di giustizia. Non voglio sfidare il Parlamento chiedendo un voto, ma chiedo a tutti di fare un esame di coscienza. La ricostruzione dopo il terremoto deve essere assolutamente portata a termine, perché non è possibile iniziare un'opera e poi trascurarla. Vi ricordo – e non voglio offendere nessuno – che qui sono presenti persone che, da otto anni a questa parte, sono venute a rassicurare le popolazioni di quell'area.

Ritengo che l'intervento, pur nelle difficoltà finanziarie di cui mi rendo conto – vorrà dire che anziché impiegare due anni, ne impiegheremo quattro – debba essere completato, come accaduto, signor Presidente, anche per gli altri terremoti. Le code fanno male: lasciarle incomplete fa molto male; e in Italia di code ce ne sono tante.

Auspico pertanto che venga espresso un voto positivo e chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico. (*Applausi dei senatori Negri e Bruno*).

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Astore, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.465, presentato dal senatore Astore e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 2.475.

SAIA, *relatore*. Invito al ritiro, signor Presidente.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Senatore Stiffoni, intende ritirarlo?

STIFFONI (*LNP*). Sì, signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 2.516.

SAIA, *relatore*. Signor Presidente, invito la senatrice Allegrini a ritirare l'emendamento.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Senatrice Allegrini, intende ritirarlo?

ALLEGRIINI (*PdL*). Sì, signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 2.517.

SAIA, *relatore*. Invito i presentatori a ritirare l'emendamento.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Signor Presidente, il parere è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori se accolgono l'invito del relatore.

GARAVAGLIA Massimo (*LNP*). Sì, signor Presidente, lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 2.534.

SAIA, *relatore*. Invito la senatrice Bonfrisco a ritirare l'emendamento, poiché è già contenuto all'interno dell'emendamento da me presentato.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Senatrice Bonfrisco, intende ritirarlo?

BONFRISCO (*PdL*). Sì, signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento 2.586.

SAIA, *relatore*. Invito al ritiro, signor Presidente.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Senatore Fleres, intende ritirarlo?

FLERES (*PdL*). Sì, signor Presidente, accetto di ritirare questo emendamento.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento 2.589.

SAIA, *relatore*. Invito al ritiro, signor Presidente.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Il Governo esprime parere conforme al relatore.

PRESIDENTE. Senatore Zanetta, intende ritirarlo?

ZANETTA (*PdL*). Sì, signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento 2.591.

SAIA, *relatore*. Invito al ritiro, signor Presidente.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Senatore Zanetta, intende ritirarlo?

ZANETTA (*PdL*). Sì, signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento 2.597.

SAIA, *relatore*. Invito al ritiro, signor Presidente.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Senatore Fleres, intende ritirare l'emendamento?

FLERES (*PdL*). Signor Presidente, vorrei invitare il rappresentante del Governo a valutare l'opportunità di una trasformazione di tale emendamento in ordine del giorno. Sono infatti convinto che quanto prima sarà il Governo a porre all'attenzione del Parlamento il tema della proroga dei termini dello scudo fiscale relativamente ad alcune fattispecie ben delimitate. Dunque, vorrei che rimanesse traccia della mia iniziativa.

Sono convinto che il tema vada posto, come sono convinto che il Governo potrà pensare ad una formulazione diversa e più articolata dell'emendamento. Vorrei dunque verificare la possibilità che il Governo lo accolga come ordine del giorno. In tal caso, procederei volentieri alla trasformazione.

PRESIDENTE. Chiedo al rappresentante del Governo di pronunziarsi in proposito.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Signor Presidente, il Governo è disposto ad accogliere l'ordine del giorno in questione, ma senza l'indicazione di una data precisa che, essendo così lontana, potrebbe dare l'idea che non si applichi.

PRESIDENTE. Senatore Fleres, accogliere la proposta del Governo?

FLERES (*PdL*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G2.597 non verrà posto in votazione.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento 2.600.

SAIA, *relatore*. Invito al ritiro, signor Presidente.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Il parere è conforme a quello espresso dal relatore, signor Presidente.

PRESIDENTE. Senatrice Maraventano, intende ritirarlo?

MARAVENTANO (*LNP*). Signor Presidente, chiedo al Governo se può essere accolto come ordine del giorno.

PRESIDENTE. Invito il Governo a pronunciarsi in proposito.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Sì, signor Presidente, il Governo lo accoglie come ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G2.600 non verrà posto in votazione.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 2.709.

SAIA, *relatore*. Invito al ritiro, signor Presidente, per questo come per i tre successivi emendamenti a firma del senatore Di Stefano. La motivazione è che la sostanza di essi è contenuta all'interno dell'emendamento presentato dal relatore.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

ESPOSITO (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ESPOSITO (*PdL*). Signor Presidente, aggiungo la firma agli emendamenti 2.709, 2.710, 2.711 e 2.712 e li ritiro.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 2.714, identico all'emendamento 2.715.

SAIA, *relatore*. Per questo e per l'emendamento successivo, sostanzialmente simile, formulo un invito al ritiro; altrimenti, il parere è contrario.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Il Governo concorda, tenendo conto che quello che poteva essere inserito è già stato introdotto nel corso dell'esame del provvedimento in Commissione.

LEGNINI (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI (*PD*). Signor Presidente, le chiedo di poter intervenire pochi minuti per spiegare di cosa stiamo parlando, poiché a volte certi dinieghi sono veramente incomprensibili e fuori luogo.

Al di fuori del cratere, nella regione Abruzzo vi sono almeno 100 Comuni che hanno subito danni di varia intensità alle strutture private e pubbliche. Tali Comuni godono, allo stato, esclusivamente del contributo per la ricostruzione privata della prima casa. Gli enti pubblici, invece, non usufruiscono di alcun beneficio tra quelli contenuti nel decreto per il terremoto, per esempio per quel che riguarda gli edifici scolastici, gli edifici pubblici, le infrastrutture pubbliche e così via. Questo emendamento tende a stabilire una cosa semplicissima: per quei Comuni che hanno subito danni dal terremoto ed esclusivamente per quei danni e solo per il 2010 si deroga dal Patto di stabilità, con copertura finanziaria prevista sul Fondo contenuto nel decreto n. 77 del 2009.

Francamente non comprendo come la maggioranza e il Governo possano rifiutare una norma come questa, che non può che produrre effetti benefici anche sotto il profilo finanziario, perché è del tutto evidente che se i Comuni interessati – peraltro sono non più di dieci, quindici e pertanto con un onere molto limitato – avranno la possibilità di fare con le proprie risorse la riparazione, la messa in sicurezza delle scuole piuttosto che degli edifici pubblici, non graveranno sui fondi per la ricostruzione.

Francamente continuo a non comprendere un rifiuto che appare totalmente immotivato, probabilmente dettato dal fatto che non si vuole comprendere qual è la realtà di questi Comuni. (*Applausi dal Gruppo PD*).

SAIA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAIA, *relatore*. Propongo al senatore Legnini di trasformare l'emendamento 2.714 in ordine del giorno.

TANCREDI (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TANCREDI (*PdL*). Signor Presidente, essendo questo emendamento identico all'emendamento 2.715, da me presentato, chiedo se sia possibile un suo accantonamento, visto che la copertura dell'emendamento è a valere sul cosiddetto decreto sisma, per discuterne domani.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi nel merito.

SAIA, *relatore*. Sono contrario.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Esprimo parere conforme al relatore.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 2.714, identico all'emendamento 2.715.

LEGNINI (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Legnini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.714, presentato dal senatore Legnini e da altri senatori, identico all'emendamento 2.715, presentato dai senatori Tancredi e Di Stefano.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Colleghi, considerato che la Commissione bilancio è convocata per le ore 20,30, al fine di consentire ai colleghi suoi componenti una breve pausa, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Mozioni e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza mozioni e interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

**Ordine del giorno
per le sedute di venerdì 13 novembre 2009**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi venerdì 13 novembre, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 15, con il seguente ordine del giorno:

Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) (1790) (*Voto finale con la presenza del numero legale*).

2. Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012 (1791) (*Voto finale con la presenza del numero legale*).

La seduta è tolta (*ore 20,24*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE (*)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) (1790)

(*) N.B. Per il prospetto di copertura riprodotto nel testo originario, senza tener conto delle modificazioni proposte dalla Commissione, le regolazioni contabili e debitorie, il testo proposto dalla Commissione per le Tabelle A, B, C ed F e le Tabelle A, B, C, D, E ed F nel testo originario si rinvia allo stampato Atto Senato nn. 1790 e 1791-A.

ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 3.

(Fondi e tabelle. Entrata in vigore)

1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-*bis* della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2010-2012, restano determinati, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.

2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2010 e del triennio 2010-2012, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.

3. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *f*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, nelle misure indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.

4. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *e*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima tabella.

5. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.

6. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella Tabella di cui al comma 5, le amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 2010, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

7. Le risorse affluite alla contabilità speciale istituita ai sensi del comma 8 dell'articolo 13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, al fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

8. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2010.

ORDINI DEL GIORNO PRECEDENTEMENTE ACCANTONATI

G3.111

D'ALIA, PINZGER, FOSSON, CUFFARO, GIAI, PETERLINI, POLI BORTONE, THALER
AUSSEHOFER

Respinto

«Il Senato,

premessi che:

nella manovra finanziaria per il 2010 non è stata inserita alcuna misura in favore della famiglia;

non prestare la dovuta attenzione alla famiglia significa non riconoscere il ruolo insostituibile che essa svolge al servizio dell'intera società;

tutti gli analisti economici riconoscono che l'unica ricetta possibile per risollevare l'economia reale ed in particolare per sostenere la domanda di consumi da parte delle famiglie è costituita dalla leva fiscale;

se correttamente impiegata la leva fiscale consentirebbe alle famiglie, soprattutto quelle con figli, di far fronte ai propri bisogni e di soddisfare le proprie necessità;

secondo il rapporto pubblicato dall'ISTAT, nel 2008 complessivamente sono 8.078.000 gli individui poveri, il 13,6 per cento dell'intera popolazione. Le famiglie che si trovano in condizioni di povertà relativa sono stimate in 2.737.000 e rappresentano l'11,3 per cento delle famiglie

residenti, 1.126 mila sono invece quelle famiglie (il 4,6 per cento delle famiglie residenti) che risultano in condizione di povertà assoluta per un totale di 2.893.00 individui, il 4,9 per cento dell'intera popolazione. La povertà è direttamente correlata al numero dei componenti, figli e anziani, e si concentra soprattutto nel Sud d'Italia;

l'attuale meccanismo delle detrazioni familiari in luogo delle deduzioni ha notevolmente peggiorato la situazione delle famiglie italiane ed il Governo non ha ancora dato seguito al suo impegno di introdurre il quoziente familiare in Italia;

secondo uno studio del Forum delle associazioni familiari, il passaggio dalle detrazioni alle deduzioni potrebbe avvenire a costo zero,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di introdurre con provvedimenti successivi il sistema delle deduzioni fiscali in luogo dell'attuale sistema delle detrazioni al fine di realizzare un fisco più equo e a misura delle famiglie italiane con carichi familiari».

G3.112

BARBOLINI, MERCATALI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, MUSI, STRADIOTTO

Respinto

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010);

premessi che:

ai sensi dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la soglia di reddito al di sotto della quale i familiari si considerano a carico è pari a 2.840,50 euro;

considerato che l'attuale soglia, in vigore dal 31 maggio 1995, appare ormai eccessivamente esigua, non tenendo conto dell'aumento del costo della vita verificato negli ultimi anni;

considerata la necessità di porre in essere ogni utile misura, anche di natura fiscale, per dare un fattivo contributo al benessere ed allo sviluppo della famiglia,

impegna il Governo:

ad elevare, entro brevi termini, la soglia di reddito al di sotto della quale i familiari sono considerati a carico, prevedendone altresì la periodica rivalutazione».

G3.113

D'ALIA, PINZGER, FOSSON, CUFFARO, GIAI, PETERLINI, POLI BORTONE, THALER
AUSSEHOFER

Respinto

«Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 41, disciplina il rientro dei capitali e delle attività finanziarie detenute illegalmente all'estero;

il decreto-legge di fatto introduce una sanatoria per una serie considerevole di reati penalmente rilevanti;

i dibattiti che hanno interessato le origini della crisi si sono soffermati spesso sull'aspetto dei comportamenti e sulla mancanza di etica che li ha originati: il decreto-legge va esattamente contro le più elementari nozioni di etica. Infatti tra i capitali detenuti all'estero dei quali si consente il rientro non vi sono solo quelli derivanti dall'evasione fiscale ma anche quelli derivanti dalle attività della criminalità organizzata e delle organizzazioni terroristiche;

lo scudo fiscale trae origine dalle esigenze del Governo di aumentare il gettito erariale al fine di liberare risorse finanziarie;

pur con tutte le riserve del caso, lo scudo fiscale potrebbe quindi almeno svolgere la funzione di volano per l'economia, evitando che le risorse rimpatriate ritornino all'estero,

impegna il Governo:

ad utilizzare le risorse liberate dall'applicazione della nuova disciplina riguardante il rimpatrio delle attività finanziarie detenute illegalmente all'estero all'introduzione del quoziente familiare, più volte annunciata dal Governo e dalla maggioranza ma sempre rinviata a causa della insufficienza di risorse economiche».

G3.114

D'ALIA, PINZGER, FOSSON, CUFFARO, GIAI, PETERLINI, POLI BORTONE, THALER
AUSSEHOFER

Respinto

«Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 41, disciplina il rientro dei capitali e delle attività finanziarie detenute illegalmente all'estero;

il decreto-legge di fatto introduce una sanatoria per una serie considerevole di reati penalmente rilevanti;

i dibattiti che hanno interessato le origini della crisi si sono soffermati spesso sull'aspetto dei comportamenti e sulla mancanza di etica che li ha originati: il decreto-legge va esattamente contro le più elementari nozioni di etica. Infatti tra i capitali detenuti all'estero dei quali si consente il rientro non vi sono solo quelli derivanti dall'evasione fiscale ma anche quelli derivanti dalle attività della criminalità organizzata e delle organizzazioni terroristiche;

lo scudo fiscale trae origine dalla esigenza del Governo di aumentare il gettito erariale al fine di liberare risorse finanziarie;

pur con tutte le riserve del caso, lo scudo fiscale potrebbe quindi almeno svolgere la funzione di volano per l'economia, evitando che le risorse rimpatriate ritornino all'estero;

impegna il Governo:

ad introdurre nel sistema fiscale italiano, grazie alle risorse che si renderanno disponibili a seguito dell'entrata in funzione dello scudo fiscale, misure agevolative in favore delle famiglie con figli».

G3.115

GHEDINI, ROILO, TREU, BIONDELLI, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, MERCATALI, LEGNINI

Respinto

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2010,

premessi che:

la condizione della distribuzione del reddito in Italia ha registrato un peggioramento crescente negli ultimi quindici anni, collocando il nostro Paese al sesto posto fra trenta Paesi dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) per indice di disuguaglianza;

secondo la rilevazione ISTAT del marzo 2009, basata sull'introduzione di un nuovo indice di povertà assoluta, 975.000 famiglie, per un totale di 2.424.000 individui, sono risultate in povertà assoluta. In quest'ambito il Sud presenta le maggiori criticità, con un valore doppio rispetto ad altre compagini territoriali; dal punto di vista delle ripartizioni sociali, i soggetti più coinvolti risultano le famiglie numerose, con tre o più figli minori, le famiglie di anziani, le famiglie con capo famiglia una donna o un disoccupato o una persona occupata, ma con bassa qualifica;

questi dati indicano che un numero rilevante di persone non dispone delle risorse per condurre uno *standard* di vita "minimo accettabile" con riferimento a tre aree di fabbisogni essenziali: alimentazione adeguata; disponibilità di un'abitazione di ampiezza congrua alla dimensione del nucleo familiare, riscaldata e dotata dei principali servizi,

beni durevoli ed accessori; minimo necessario per vestirsi, comunicare, informarsi, muoversi sul territorio, istruirsi e mantenersi in buona salute;

la manovra finanziaria per gli anni 2010-2012 non tiene in alcun modo conto del quadro esposto in premessa; infatti, non reca alcuna incisiva misura di sostegno al potere d'acquisto di salari e pensioni e si connota, al momento, per la completa rinuncia ad intervenire sulla distribuzione dei redditi, in primo luogo attraverso una riduzione della pressione fiscale sui redditi da lavoro e da pensione, sul sostegno alla domanda interna; così come è assente un intervento strutturale e di dimensioni adeguate alla crisi sugli strumenti di protezione sociale e sul contrasto alle povertà;

impegna il Governo:

ad adottare le misure ed a prevedere le risorse necessarie al fine di sostenere il potere d'acquisto di salari e pensioni nel tentativo di dare una risposta concreta alle centinaia di famiglie che vivono in una condizione di povertà».

G3.116

ROILO, GHEDINI, TREU, BIONDELLI, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, MERCATALI, LEGNINI

Respinto

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2010,

premesso che:

alla tabella C del provvedimento in esame, nell'ambito del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Missione "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", programma "Programmazione sociale, trasferimenti assistenziali e finanziamento nazionale della spesa sociale", la legge n. 328 del 2000, istitutiva del Fondo da ripartire per le politiche sociali, reca una riduzione di stanziamento rispetto a quanto previsto dalla legge finanziaria per l'anno 2009;

le rilevazioni statistiche descrivono, dall'inizio degli anni 2000, dinamiche relative alla crescita di retribuzioni, pensioni, produttività e distribuzione della ricchezza prodotta in Italia, che evidenziano un grave problema di insufficiente potere d'acquisto delle famiglie;

tale scenario si manifesta nel rallentamento degli incrementi delle retribuzioni e delle pensioni reali, sia contrattuali che "di fatto", sia lorde che nette, soprattutto se confrontate con quello dei maggiori Paesi europei;

impegna il Governo:

a ripristinare lo stanziamento previsto per il Fondo da ripartire per le politiche sociali, quanto meno ai livelli previsti dalla scorsa legge finanziaria per l'anno 2009;

ad adottare con la massima tempestività interventi di politica fiscale a sostegno dei redditi dei singoli e delle famiglie, con particolare riguardo ai pensionati, alle famiglie con figli, ai lavoratori subordinati e parasubordinati a basso redditi e ai giovani precari, finalizzati a sostenere il potere d'acquisto di salari e pensioni e favorire, anche per questo tramite, la ripresa dei consumi e il rilancio dell'economia».

G3.117

D'ALIA, PINZGER, FOSSON, CUFFARO, GIAI, PETERLINI, POLI BORTONE, THALER
AUSSEHOFER

Respinto

«Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 41, disciplina il rientro dei capitali e delle attività finanziarie detenute illegalmente all'estero;

il decreto-legge di fatto introduce una sanatoria per una serie considerevole di reati penalmente rilevanti;

i dibattiti che hanno interessato le origini della crisi si sono soffermati spesso sull'aspetto dei comportamenti e sulla mancanza di etica che li ha originati: il decreto-legge va esattamente contro le più elementari nozioni di etica. Infatti tra i capitali detenuti all'estero dei quali si consente il rientro non vi sono solo quelli derivanti dall'evasione fiscale ma anche quelli derivanti dalle attività della criminalità organizzata e delle organizzazioni terroristiche;

lo scudo fiscale trae origine dalle esigenze del Governo di aumentare il gettito erariale al fine di liberare risorse finanziarie;

pur con tutte le riserve del caso, lo scudo fiscale potrebbe quindi almeno svolgere la funzione di volano per l'economia, evitando che le risorse rimpatriate ritornino all'estero,

impegna il Governo,

a valutare l'opportunità di destinare una quota parte delle risorse che affluiranno nelle casse dello Stato per effetto delle disposizioni relative allo scudo fiscale ad incremento del Fondo nazionale per le politiche sociali (FNPS) di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328, e del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui alla legge 28 agosto 1997, n. 285».

G3.118

SERAFINI Anna Maria, BASTICO, GARAVAGLIA Mariapia, FRANCO Vittoria, RUSCONI, BAIO, LEGNINI, MERCATALI, CERUTI, MARCUCCI, VITA, ADAMO, BLAZINA

Respinto

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2010;

premesso che:

il provvedimento in esame non prevede misure sufficienti a tutela dell'infanzia, idonee a promuoverne il valore, la specificità e la rilevanza sociale;

considerato che:

le strutture per la prima infanzia sono insufficienti nel nostro Paese – la richiesta di strutture è infatti di gran lunga superiore alla reale offerta – e decisamente inadeguate rispetto alla loro funzione di assoluto rilievo sociale. Gli asili nido infatti, oltre che un aiuto per le famiglie sono anche un luogo in cui i bambini trovano cure ed assistenza adeguata;

l'impegno deve essere quello di aumentarne la presenza, facilitarne l'accesso con rette adeguate e congrue alle possibilità delle famiglie;

il progetto del "fondo decennale" per gli asili nido, era teso a migliorare una situazione di arretratezza del nostro Paese in questo settore specifico dell'infanzia:

esso è stato rifinanziato solamente per l'anno 2009 e tale settore ha bisogno della massima continuità e certezza di finanziamento;

tenuto conto:

dei principi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176;

rilevato che:

secondo la moderna pedagogia i primissimi anni di vita, e non solo quelli dai tre anni a sei anni, sono decisivi per l'apprendimento e lo sviluppo delle attitudini dei bambini. Per tali ragioni l'asilo deve rappresentare in primo luogo un servizio educativo per il bambino, quale suo diritto di cui lo Stato deve consentirne l'affermazione. Lo slittamento progressivo della concetto di asilo nido dall'accezione di servizio sociale a quella di struttura educativa, lungi dallo sminuirne l'importanza e il valore di struttura di sostegno per i genitori, ne specifica la funzione preminentemente educativa;

il Consiglio europeo di Barcellona del marzo 2002, nel contesto della Strategia di Lisbona, ha stabilito l'obiettivo comune di offrire, entro il 2010, i servizi all'infanzia per almeno il 90 per cento dei bambini dai tre anni all'età scolastica e per il 33 per cento nei confronti dei bambini di età inferiore ai tre anni;

L'Italia si caratterizza per una scarsissima presenza di servizi per la prima infanzia. Secondo i più recenti dati elaborati dall'Istituto per gli Innocenti e pubblicati nel Quaderno 36 del Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza (CNDA) del 2006, la percentuale media di accoglienza rispetto all'utenza potenziale è del 12,3 per cento. Si registra, inoltre, un sostanziale squilibrio territoriale dell'offerta: ad una discreta copertura garantita nel Centro-Nord, fra cui emerge ad esempio l'Emilia-Romagna con il 29,7 per cento, corrisponde un'assenza significativa di servizi al Sud: per esempio si raggiunge il livello minimo del 2,4 per cento in Calabria;

L'Unione Europea nell'ambito dell'*European symposium on improving early childhood education and care* (ECEC) svoltosi a Bruxelles il 14 ottobre 2008, ha evidenziato come "investire nella qualità dell'ECEC è fondamentale, poiché è in questa fase che si pongono le fondamenta per il successivo apprendimento e per i risultati, e anche perché è dimostrato che investire in qualità ECEC contribuisce in modo sostanziale a spezzare il circolo vizioso dello svantaggio";

il Rapporto della Commissione Attali, nella prima delle 316 decisioni per lo sviluppo della Francia parte addirittura dalla prima infanzia richiedendo di garantire a tutti i bambini i requisiti necessari per affrontare il mondo. Decisione 1: migliorare la formazione degli educatori delle scuole materne, valorizzare il loro titolo di studio ed aumentarne il numero. Perché la scuola primaria non è in grado di ridurre le difficoltà riscontrate alla scuola materna. Il processo di base necessario per la crescita è già inesorabilmente avviato. Per questo motivo è essenziale darsi degli obiettivi imprescindibili per quanto riguarda il controllo dei comportamenti dei bambini fin dall'ingresso all'asilo nido o alla scuola materna;

considerato che:

alla tabella C del disegno di legge finanziaria per il 2010, alla missione "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", la dotazione finanziaria per il fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza subisce una ulteriore riduzione rispetto alla legge finanziaria per il 2009, dove peraltro il finanziamento della legge 28 agosto 1997, n. 285, recante disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza era stato già ridotto da 43 a 40 milioni di euro,

impegna il Governo:

a rifinanziare anche per gli anni successivi il fondo decennale per gli asili nido per poter garantire aiuti concreti e supporti adeguati alle famiglie, tali da promuovere e sostenere il valore sociale e la specificità dell'infanzia;

ad incrementare lo stanziamento del fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza».

G3.119

SERAFINI Anna Maria, BASTICO, GARAVAGLIA Mariapia, FRANCO Vittoria, BAIO, RUSCONI, LEGNINI, MERCATALI, CERUTI, MARCUCCI, VITA, ADAMO, BLAZINA

Respinto

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2010,

premessi che:

il provvedimento in esame non prevede misure sufficienti a tutela dell'infanzia, idonee a promuoverne il valore, la specificità e la rilevanza sociale;

in particolare non appare a tal fine sufficiente lo stanziamento previsto in favore del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, che è peraltro interessato da sensibili riduzioni rispetto all'esercizio finanziario precedente;

considerato che:

alla tabella C del disegno di legge finanziaria per il 2010, alla missione "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", la dotazione finanziaria per il Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza subisce una ulteriore riduzione rispetto alla legge finanziaria per il 2009, dove peraltro il finanziamento della legge 28 agosto 1997, n. 285, recante disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza, era stato già ridotto da 43 a 40 milioni di euro;

tali riduzioni potrebbero compromettere in misura significativa gli interventi e le attività a tutela dei minori iniziati o anche solo progettati dal citato fondo, particolarmente importante ai fini della promozione e del sostegno dei diritti dei bambini e dei ragazzi;

considerato che:

i bambini e gli adolescenti sono, insieme agli anziani, i cittadini più poveri. Come può evincersi dai rapporti dell'UNICEF, della Commissione di indagine contro l'esclusione sociale, dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), è unanime la convinzione secondo cui in Italia sia aumentata la povertà minorile, che ha raggiunto il 27 per cento con punte del 30 per cento nel Sud. L'Italia detiene pertanto un *record* assolutamente negativo nell'ambito dei Paesi europei. Sono quindi i bambini, in particolare del Sud, di famiglie con più di un figlio, monoreddito, o i figli di genitori in condizioni economiche difficili, con due redditi da lavoro precario, i soggetti più esposti alla crisi economica e alle tragedie della povertà,

impegna il Governo:

a stanziare per il Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza risorse adeguate all'entità e all'alto valore sociale delle funzioni da esso svolte e degli obiettivi perseguiti».

G3.120

GHEDINI, FRANCO Vittoria, ROILO, TREU, BIONDELLI, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, MERCATALI, LEGNINI

Respinto

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2010,

premesso che:

il Paese sta affrontando una crisi congiunturale di portata rilevantissima, con segni conclamati di recessione economica, incremento della disoccupazione, aumento della povertà relativa;

in tale quadro, fra i soggetti più esposti agli effetti negativi della congiuntura sono anzitutto le donne;

è pertanto di assoluta evidenza come il tema del sostegno all'occupazione ed al reddito delle donne rappresenti, non solo strumento di attuazione e del principio democratico di parità, ma anche investimento strategico per il superamento della crisi economica, costituendo non solo una barriera all'impoverimento delle fasce dei minori, ma in sé una risorsa per il rilancio dell'economia: si stima, infatti, che per ogni cento donne occupate si generino quindici ulteriori posti di lavoro nei servizi alla famiglia, sostenuto oggi direttamente dalle donne,

impegna il Governo:

ad adottare misure urgenti per incrementare il tasso di occupazione femminile attraverso il sostegno dei redditi da lavoro delle donne, attraverso l'introduzione di un credito fiscale *ad hoc* per le lavoratrici madri, subordinate, autonome o parasubordinate;

a potenziare gli strumenti di conciliazione fra lavoro e vita personale e delle prestazioni sociali e assistenziali in favore delle famiglie con figli, anche attraverso la riqualificazione dell'istituto dei congedi parentali e l'estensione della rete dei servizi all'infanzia;

a promuovere l'uguaglianza di genere nel mercato del lavoro».

G3.121

D'ALIA, PINZGER, FOSSON, CUFFARO, GIAI, PETERLINI, POLI BORTONE, THALER
AUSSEHOFER

Respinto

«Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 41, disciplina il rientro dei capitali e delle attività finanziarie detenute illegalmente all'estero;

il decreto-legge di fatto introduce una sanatoria per una serie considerevole di reati penalmente rilevanti;

i dibattiti che hanno interessato le origini della crisi si sono soffermati spesso sull'aspetto dei comportamenti e sulla mancanza di etica che li ha originati: il decreto-legge va esattamente contro le più elementari nozioni di etica. Infatti tra i capitali detenuti all'estero dei quali si consente il rientro non vi sono solo quelli derivanti dall'evasione fiscale ma anche quelli derivanti dalle attività della criminalità organizzata e delle organizzazioni terroristiche;

lo scudo fiscale trae origine dalle esigenze del Governo di aumentare il gettito erariale al fine di liberare risorse finanziarie;

pur con tutte le riserve del caso, lo scudo fiscale potrebbe quindi almeno svolgere la funzione di volano per l'economia, evitando che le risorse rimpatriate ritornino all'estero,

impegna il Governo:

ad adoperarsi allo scopo di finalizzare le risorse derivanti dal rimpatrio delle attività finanziarie detenute illegalmente all'estero ad iniziative di patrimonializzazione del sistema produttivo italiano quale contributo al rilancio e sostegno dell'economia nazionale».

G3.122

D'ALIA, PINZGER, FOSSON, CUFFARO, GIAI, PETERLINI, POLI BORTONE, THALER
AUSSEHOFER

Respinto

«Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 41, disciplina il rientro dei capitali e delle attività finanziarie detenute illegalmente all'estero;

il decreto-legge di fatto introduce una sanatoria per una serie considerevole di reati penalmente rilevanti;

i dibattiti che hanno interessato le origini della crisi si sono soffermati spesso sull'aspetto dei comportamenti e sulla mancanza di etica che li ha originati: il decreto-legge va esattamente contro le più elementari nozioni di etica. Infatti tra i capitali detenuti all'estero dei quali si consente il rientro non vi sono solo quelli derivanti dall'evasione fiscale ma anche quelli derivanti dalle attività della criminalità organizzata e delle organizzazioni terroristiche;

lo scudo fiscale trae origine dalle esigenze del Governo di aumentare il gettito erariale al fine di liberare risorse finanziarie;

pur con tutte le riserve del caso, lo scudo fiscale potrebbe quindi almeno svolgere la funzione di volano per l'economia, evitando che le risorse rimpatriate ritornino all'estero,

impegna il Governo:

a finalizzare le risorse liberate dall'applicazione della nuova disciplina riguardante il rimpatrio delle attività finanziarie detenute illegalmente all'estero alla sottoscrizione di titoli di Stato al finanziamento degli ammortizzatori sociali ovvero al rafforzamento del capitale delle imprese».

G3.123

D'ALIA, PINZGER, FOSSON, CUFFARO, GIAI, PETERLINI, POLI BORTONE, THALER
AUSSEHOFER

Respinto

«il Senato,

premessi che:

il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 41, disciplina il rientro dei capitali e delle attività finanziarie detenute illegalmente all'estero;

il decreto-legge di fatto introduce una sanatoria per una serie considerevole di reati penalmente rilevanti;

i dibattiti che hanno interessato le origini della crisi si sono soffermati spesso sull'aspetto dei comportamenti e sulla mancanza di etica che li ha originati: il decreto-legge va esattamente contro le più elementari nozioni di etica. Infatti tra i capitali detenuti all'estero dei quali si consente il rientro non vi sono solo quelli derivanti dall'evasione fiscale ma anche quelli derivanti dalle attività della criminalità organizzata e delle organizzazioni terroristiche;

lo scudo fiscale trae origine dalle esigenze del Governo di aumentare il gettito erariale al fine di liberare risorse finanziarie;

pur con tutte le riserve del caso, lo scudo fiscale potrebbe quindi almeno svolgere la funzione di volano per l'economia, evitando che le risorse rimpatriate ritornino all'estero,

impegna il Governo:

ad adottare ogni utile iniziativa volta a evitare che, successivamente alla regolarizzazione ed al rimpatrio dei capitali illecitamente detenuti all'estero, gli stessi vengano nuovamente trasferiti in altri Paesi per motivi fiscali».

G3.124

D'ALIA, PINZGER, FOSSON, CUFFARO, GIAI, PETERLINI, POLI BORTONE, THALER
AUSSEHOFER

Respinto

«Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 41, disciplina il rientro dei capitali e delle attività finanziarie detenute illegalmente all'estero;

il decreto-legge di fatto introduce una sanatoria per una serie considerevole di reati penalmente rilevanti;

i dibattiti che hanno interessato le origini della crisi si sono soffermati spesso sull'aspetto dei comportamenti e sulla mancanza di etica che li ha originati: il decreto-legge va esattamente contro le più elementari nozioni di etica. Infatti tra i capitali detenuti all'estero dei quali si consente il rientro non vi sono solo quelli derivanti dall'evasione fiscale ma anche quelli derivanti dalle attività della criminalità organizzata e delle organizzazioni terroristiche;

lo scudo fiscale trae origine dalle esigenze del Governo di aumentare il gettito erariale al fine di liberare risorse finanziarie;

pur con tutte le riserve del caso, lo scudo fiscale potrebbe quindi almeno svolgere la funzione di volano per l'economia, evitando che le risorse rimpatriate ritornino all'estero,

impegna il Governo:

a prevedere che, nella assegnazione delle risorse che si renderanno disponibili a seguito della adesione dei soggetti interessati alle disposizioni recate dal provvedimento in materia di rimpatrio di attività finanziarie detenute illegalmente all'estero, vengano destinate delle risorse aggiuntive per estendere l'agevolazione agli investimenti in macchinari e attrezzature previsti dall'articolo 5 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.102, attualmente limitata a quelli individuati alla divisione 28 della tabella ATECO 2007, ad altre tipologie di settori e macchinari».

G3.125

D'ALIA, PINZGER, FOSSON, CUFFARO, GIAI, PETERLINI, POLI BORTONE, THALER
AUSSEHOFER

Respinto

«Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 41, disciplina il rientro dei capitali e delle attività finanziarie detenute illegalmente all'estero;

il decreto-legge di fatto introduce una sanatoria per una serie considerevole di reati penalmente rilevanti;

i dibattiti che hanno interessato le origini della crisi si sono soffermati spesso sull'aspetto dei comportamenti e sulla mancanza di etica che li ha originati: il decreto-legge va esattamente contro le più elementari nozioni di etica. Infatti tra i capitali detenuti all'estero dei quali si consente il rientro non vi sono solo quelli derivanti dall'evasione fiscale ma anche quelli derivanti dalle attività della criminalità organizzata e delle organizzazioni terroristiche;

lo scudo fiscale trae origine dalle esigenze del Governo di aumentare il gettito erariale al fine di liberare risorse finanziarie;

pur con tutte le riserve del caso, lo scudo fiscale potrebbe quindi almeno svolgere la funzione di volano per l'economia, evitando che le risorse rimpatriate ritornino all'estero,

impegna il Governo:

ad assumere iniziative volte a destinare risorse aggiuntive a valere sul gettito derivante dalla entrata in vigore dello scudo fiscale, per potenziare le disponibilità finanziarie pubbliche a sostegno delle attività di ricerca al fine di contribuire allo sviluppo dell'innovazione del sistema produttivo del Paese».

G3.126

CARLINO, MASCITELLI, LANNUTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE,
BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

Respinto

«Il Senato, in sede di esame del disegno di legge finanziaria per il 2010,

premesso che:

l'attuale situazione di crisi economica che sta colpendo duramente le imprese e i lavoratori rende necessaria l'assunzione di misure urgenti al fine di ridurre la pressione fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti e favorire la competitività e la crescita della produttività delle imprese,

impegna il Governo:

a riconoscere, tramite l'adozione di opportuni strumenti normativi:

– una detrazione nella misura del 23 per cento dall'imposta lorda sulla quota di retribuzione imponibile di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, costituita dagli aumenti salariali previsti dai contratti collettivi nazionali stipulati a partire dal 1° Gennaio 2009 a decorrere dal periodo di imposta 2010;

– una detrazione nella misura del 100 per cento dall'imposta lorda sulla quota di retribuzione imponibile di cui all'articolo 12, della legge 30 aprile 1969, n. 153, costituita dalla tredicesima mensilità a decorrere dal periodo di imposta 2010».

G3.127

D'ALIA, PINZGER, FOSSON, CUFFARO, GIAI, PETERLINI, POLI BORTONE, THALER
AUSSEHOFER

Respinto

«Il Senato,

premesso che:

la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ha istituito un credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2009 da concedere a tutte le imprese operanti in tutti i settori di attività escluse le imprese in difficoltà;

la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) ha modificato la norma precedente elevando al 40 per cento il credito d'imposta per i costi di ricerca e sviluppo riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca, ed aumentando a 50 milioni di euro per ciascun periodo d'imposta l'importo complessivo massimo dei costi su cui determinare il credito d'imposta;

la stretta sui *bonus* agevolativi introdotta dal decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ai fini del contenimento della spesa pubblica sui crediti d'imposta, è pesata sul *bonus* ricerca per oltre un miliardo di euro;

il 6 maggio scorso sono state presentate in via telematica 45.000 domande per usufruire di tale agevolazione ma dopo soli trentacinque secondi i fondi (un miliardo e 627 milioni di euro) risultavano già esauriti;

il 76 per cento dei contribuenti che hanno partecipato alla competizione è stato escluso e non più di 7.000 imprese si sono accaparrati i fondi per sostenere gli investimenti in ricerca e sviluppo dal 2008 al 2011;

delle 45.000 domande, ne sono state scartate circa 15.000 che rappresentavano un duplicato di altri formulari, mentre sarebbero oltre 10.000 le imprese che, sempre alla data del 29 novembre 2008, avevano intrapreso investimenti e che ora si sono viste negare l'agevolazione per carenze di fondi;

si tratta di investimenti già avviati e il cui credito d'imposta negato dalle entrate, con un importo variabile fra il 10 per cento ed il 40 per cento della spesa, vale 700 milioni di euro. A questi, poi, se ne devono aggiungere almeno altri 350, negati alle imprese che hanno avviato investimenti dopo il 29 novembre 2008;

la procedura impiegata dall'Agenzia delle Entrate ha vincolato l'accesso al *bonus* esclusivamente alla rapidità di invio della richiesta non tenendo conto della qualità e della bontà dei progetti presentati;

è opportuno rimarcare l'importanza che riveste la ricerca per lo sviluppo del Paese e per affrontare la crisi. Il ritardo in questo settore è un problema che riguarda l'Italia nel suo complesso, ma soprattutto il Mezzogiorno, dove gli investimenti in ricerca e sviluppo dipendono molto più che altrove dalle politiche pubbliche. Basta guardare il rapporto tra la spesa complessiva in ricerca e sviluppo e il Pil nel Centro Nord e al Sud: nelle aree meridionali è circa il 30 per cento meno rispetto al resto del Paese. Lo stesso vale per il numero di addetti al settore: 4 ricercatori su mille abitanti al Centro-Nord, 1,8 nel Mezzogiorno;

come segnalato dal rapporto dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno (SVIMEZ) per il 2009 il livello della migrazione di giovani laureati verso il Nord è tornato ai livelli di qualche decennio, infatti le strutturali difficoltà delle imprese meridionali ad assorbire il capitale umano proveniente dal proprio territorio sono aggravate dalla negativa congiuntura economica. In vistosa crescita le partenze dei laureati "eccellenti": nel 2004 partiva il 25 per cento dei laureati meridionali con il massimo dei voti; tre anni più tardi la percentuale è balzata a quasi il 38 per cento,

impegna il Governo:

a rivedere il sistema di assegnazione del credito d'imposta per la ricerca, svincolando l'ammissione all'agevolazione da procedure basate sulla velocità di invio delle domande e puntando sulla qualità dei progetti;

a reperire nuove risorse finanziarie da destinare a tale agevolazione valutando l'opportunità di prevedere, all'interno delle risorse destinate al credito di imposta, una quota maggioritaria destinata alle imprese del meridione al fine di sostenerne i programmi e gli investimenti nella ricerca e nell'innovazione presentati dalle imprese quale strumento per favorire l'occupazione e contrastare l'esodo del capitale umano dalla regioni del Sud».

G3.Tab.A.1 (già em. 3.Tab.A.1)

PISTORIO, OLIVA, BURGARETTA APARO

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per il 2010,

premessi che:

la crisi economica e sociale si abbatte con particolare virulenza sulle famiglie a basso reddito o dove il reddito viene a diminuire vistosamente per licenziamento o per mobilità o cassa integrazione di un componente il nucleo familiare;

particolarmente colpiti sono i nuclei familiari più numerosi e che comprendono figli minori o persone anziane o persone non autosufficienti;

il Sud è pesantemente colpito per la particolare debolezza del tessuto sociale ed economico più esposto che altrove agli effetti devastanti della crisi,

impegna il Governo:

a provvedere con estrema sollecitudine all'avvio della revisione del trattamento tributario del reddito della famiglia con la previsione dell'introduzione del «quoziente familiare» mediante l'applicazione delle aliquote vigenti dell'Irpef al totale del reddito del nucleo familiare diviso per il numero dei componenti la famiglia, inizialmente impegnandosi per un importo di 3 miliardi in ragione annua per il triennio 2010, 2011 e 2012.

G3.Tab.A.1 (testo 2)

PISTORIO, OLIVA, BURGARETTA APARO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per il 2010,

premessi che:

la crisi economica e sociale si abbatte con particolare virulenza sulle famiglie a basso reddito o dove il reddito viene a diminuire vistosamente per licenziamento o per mobilità o cassa integrazione di un componente il nucleo familiare;

particolarmente colpiti sono i nuclei familiari più numerosi e che comprendono figli minori o persone anziane o persone non autosufficienti;

il Sud è pesantemente colpito per la particolare debolezza del tessuto sociale ed economico più esposto che altrove agli effetti devastanti della crisi,

impegna il Governo:

a provvedere con sollecitudine all'avvio della revisione del trattamento tributario del reddito della famiglia con la previsione dell'introduzione del «quoziente familiare» mediante l'applicazione delle aliquote vigenti dell'Irpef al totale del reddito del nucleo familiare diviso per il nu-

mero dei componenti la famiglia, inizialmente impegnandosi ad individuare congrue risorse in ragione annua per il triennio 2010, 2011 e 2012.

(*) Accolto dal Governo.

G3.Tab.A.2 (già em. 3.Tab.A.2)

PISTORIO, OLIVA, BURGARETTA APARO

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per il 2010,

premessi che:

l'Unione Europea ha recentemente rivisto i propri orientamenti in merito all'introduzione di forme di fiscalità di vantaggio in particolari territori dell'Unione;

in più occasioni lo stesso Governo si è mostrato propenso a considerare l'opportunità di introdurre forme di fiscalità di sviluppo, previste per altro nel disegno di legge sul cosiddetto federalismo fiscale in corso di approvazione;

impegna il Governo:

a provvedere tempestivamente all'introduzione di norme volte a prevedere una fiscalità di sviluppo per le regioni di cui all'Obiettivo 1, inizialmente impegnandosi per un importo di 3 miliardi in ragione annua per il triennio 2010, 2011 e 2012.

G3.Tab.A.2 (testo 2)

PISTORIO, OLIVA, BURGARETTA APARO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per il 2010,

premessi che:

l'Unione Europea ha recentemente rivisto i propri orientamenti in merito all'introduzione di forme di fiscalità di vantaggio in particolari territori dell'Unione;

in più occasioni lo stesso Governo si è mostrato propenso a considerare l'opportunità di introdurre forme di fiscalità di sviluppo, previste per altro nel disegno di legge sul cosiddetto federalismo fiscale in corso di approvazione;

impegna il Governo:

a provvedere tempestivamente all'introduzione di norme volte a prevedere una fiscalità di sviluppo per le regioni di cui all'Obiettivo 1, inizialmente impegnandosi ad individuare congrue risorse in ragione annua per il triennio 2010, 2011 e 2012.

(*) Accolto dal Governo.

G3.Tab.A.700 (già em. 3.Tab.A.700)

PERDUCA, PORETTI, MERCATALI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

invita il Governo a valutare l'opportunità di assicurare il pieno rinnovo fino al 2012 della convenzione tra il Ministero delle attività produttive e il Centro di produzione Spa.

(*) Accolto dal Governo.

G3.0.817 (già em.3.0.817)

PONTONE

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1790 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010)»,

premesso che:

l'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1, elenca gli oneri deducibili da parte del contribuente;

la deducibilità dei compensi corrisposti agli addetti ai servizi domestici di assistenza personale da un lato, rappresenterebbe uno strumento per regolarizzare posizioni lavorative e dall'altro, concorrerebbe alla creazione di nuovi posti di lavoro,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere tra gli oneri deducibili di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica citato in pre-

messa, anche i compensi, nella misura del 50 per cento, corrisposti agli addetti ai servizi domestici ed all'assistenza personale o familiare.

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

(Disposizioni diverse)

1. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera *c*), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è stabilito per l'anno 2010:

a) in 303,76 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché in favore dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (EN-PALS);

b) in 75,05 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera *a*), della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani.

2. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 1, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno 2010 in 18.121,52 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera *a*), e in 4.477,88 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera *b*).

3. I medesimi importi complessivi di cui ai commi 1 e 2 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui al comma 1, lettera *a*), della somma di 836,97 milioni di euro attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1º gennaio 1989, nonché al netto delle somme di 2,72 milioni di euro e di 63,06 milioni di euro di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS.

4. Ai fini del finanziamento dei maggiori oneri a carico della gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo

1998, n. 112, valutati in 204,09 milioni di euro per l'esercizio 2008 e in 200 milioni di euro per l'esercizio 2009, sono utilizzate:

a) le somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per l'anno 2008, trasferite alla gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie, per un ammontare complessivo pari a 244,09 milioni di euro;

b) le risorse trasferite all'INPS e accantonate presso la gestione di cui alla lettera *a)*, come risultanti dal bilancio consuntivo per l'anno 2008 del predetto Istituto, per un ammontare complessivo di 160 milioni di euro, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi.

5. Il terzo comma dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, si interpreta nel senso che il termine ivi previsto del 30 ottobre per la rilevazione della media tra le retribuzioni per le diverse qualifiche previste dai contratti collettivi provinciali di lavoro ai fini della determinazione della retribuzione media convenzionale da porre a base per le prestazioni pensionistiche e per il calcolo della contribuzione degli operai agricoli a tempo determinato è il medesimo di quello previsto al secondo comma dell'articolo 3 della citata legge n. 457 del 1972 per gli operai a tempo indeterminato.

6. Per il triennio 2010-2012 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 637, 638, 639, 640 e 642, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

7. All'articolo 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: «2010 e 2011» sono sostituite dalle seguenti: «2010, 2011 e 2012»;

b) alla lettera *a)*, le parole: «dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «dicembre 2012»;

c) alla lettera *b)*, le parole: «dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «dicembre 2012» e le parole: «giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «giugno 2013».

8. All'articolo 1, comma 18, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «2010 e 2011» sono sostituite dalle seguenti: «2010, 2011, 2012 e successivi».

8-bis. Non si applicano agli esercenti attività di commercio al dettaglio ambulante, in forma itinerante o a posto fisso, le disposizioni inerenti alla certificazione relativa alla regolarità contributiva e al documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, all'articolo 86, comma 10, e all'articolo 2, comma 1, lettera *h)*, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, all'articolo 38 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e all'articolo

1 del citato decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 24 ottobre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007. Si intendono comunque inapplicabili ai predetti soggetti tutte le norme che subordinano all'attestazione di una posizione regolare contributiva l'accesso ad agevolazioni contributive o a finanziamenti pubblici, nazionali o comunitari.

9. Nelle more della definizione del nuovo assetto contrattuale delle amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento all'individuazione del numero e alla composizione dei comparti di contrattazione e alle conseguenti implicazioni in termini di rappresentatività sindacale, tenuto anche conto delle compatibilità di finanza pubblica nel contesto degli attuali sviluppi della congiuntura economica, interna ed internazionale, ai fini dei rinnovi contrattuali del triennio 2010-2012, in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale sono quantificati complessivamente in 215 milioni di euro per l'anno 2010, 370 milioni di euro per l'anno 2011 e 585 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

10. In relazione a quanto previsto al comma 9, per il triennio 2010-2012, le risorse per i miglioramenti economici del rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono determinate complessivamente in 135 milioni di euro per l'anno 2010, 201 milioni di euro per l'anno 2011 e 307 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, con specifica destinazione, rispettivamente, di 79, 135 e 214 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

11. Le somme di cui ai commi 9 e 10, comprensive degli oneri contributivi e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468.

12. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il triennio 2010-2012, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse, attenendosi quale limite massimo ai criteri ed ai parametri, anche metodologici, di determinazione degli oneri, previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 9 del presente articolo. A tal fine, i comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze comunicati

dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.

13. Fermo restando quanto previsto al comma 12, per gli enti del Servizio sanitario nazionale continua a trovare applicazione l'obbligo contabile disposto dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

14. In aggiunta alle risorse previste dai commi da 9 a 12 del presente articolo, le amministrazioni destinatarie utilizzano le risorse disponibili ai sensi dell'articolo 2, commi 33 e 34, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, con le modalità e per le finalità ivi previste, previa verifica da effettuare entro il primo semestre del 2010 sulla base delle risultanze finanziarie dei dati di consuntivo per l'anno 2009. Per il comparto scuola resta ferma la normativa di settore di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

15. Le risorse aggiuntive risultanti dalla verifica di cui al comma 14 confluiscono in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per essere destinate, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, alle finalità di cui ai commi da 9 a 16 del presente articolo.

16. Al termine della fase di cui al comma 9, si provvede alla individuazione ed al relativo stanziamento delle ulteriori risorse finanziarie occorrenti per i rinnovi contrattuali del triennio 2010-2012.

17. Per l'attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 74 del 13 marzo 2009, è istituito un tavolo paritetico tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la regione Friuli-Venezia Giulia al fine di determinare l'ammontare delle somme da riconoscere alla regione ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 137, a decorrere dal 1° gennaio 2010. In attesa della predetta determinazione, è corrisposto alla regione Friuli-Venezia Giulia, nell'anno 2010 e per l'importo iscritto nel bilancio dello Stato a legislazione vigente, un acconto di 200 milioni di euro.

18. Ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 116, 117 e 118, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, operano con riferimento a ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

18-bis. Per gli anni 2010, 2011 e 2012 sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 703, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

18-ter. Al fine di consentire la prosecuzione delle attività dei collegi universitari legalmente riconosciuti per lo svolgimento di attività culturale, per l'anno 2010 è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro.

18-quater. Le vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e i loro superstiti, compresi i figli maggiorenni, gli ascendenti, i fratelli e le sorelle che siano stati parti in causa in un procedimento civile,

penale, amministrativo o contabile comunque dipendente da atti di terrorismo o da stragi di tale matrice, sono esenti dall'obbligo di pagamento dell'imposta di registro previsto, quali parti in causa, dall'articolo 57 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e di ogni altra imposta.

18-*quinquies*. Ai fini dello svolgimento dell'attività negoziale diretta all'acquisizione di beni mobili, servizi e connesse prestazioni strettamente correlate allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Amministrazione della difesa e non direttamente correlate all'attività operativa delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, da individuare con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché ai fini dell'articolo 7 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, è costituita la società per azioni denominata «Difesa Servizi Spa», con sede in Roma. Il capitale sociale della società di cui al presente comma è stabilito in 1 milione di euro e i successivi eventuali aumenti del capitale sono determinati con decreto del Ministro della difesa, che esercita i diritti dell'azionista. Le azioni della società sono interamente sottoscritte dal Ministero della difesa e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi.

18-*sexies*. La società di cui al comma 18-*quinquies*, che è posta sotto la vigilanza del Ministro della difesa, opera secondo gli indirizzi strategici e i programmi stabiliti con decreto del medesimo Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. La medesima società ha ad oggetto la prestazione di servizi e l'espletamento di attività strumentali e di supporto tecnico-amministrativo in favore dell'Amministrazione della difesa per lo svolgimento di compiti istituzionali di quest'ultima. L'oggetto sociale, riguardante l'attività negoziale diretta all'acquisizione di beni mobili, servizi e connesse prestazioni, è strettamente correlata allo svolgimento dei compiti istituzionali del comparto sicurezza e difesa, anche attraverso l'espletamento, per le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, delle funzioni di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Le predette funzioni di centrale di committenza possono essere svolte anche per le altre Forze di polizia, previa stipula di apposite convenzioni con le amministrazioni interessate. La società può altresì esercitare ogni attività strumentale, connessa o accessoria ai suoi compiti istituzionali, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di affidamento a società a capitale interamente pubblico.

18-*septies*. La società di cui al comma 18-*quinquies*, nell'espletare le funzioni di centrale di committenza, utilizza i parametri di prezzo-qualità delle convenzioni di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, come limiti massimi per l'acquisto di beni e servizi comparabili.

18-*octies*. Lo statuto disciplina il funzionamento interno della società di cui al comma 18-*quinquies*. Esso è approvato con decreto del Ministro

della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. È ammessa la delega dei poteri dell'organo amministrativo a uno dei suoi membri. Con lo stesso decreto sono nominati i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale per il primo periodo di durata in carica. I membri del consiglio di amministrazione possono essere scelti anche tra gli appartenenti alle Forze armate in servizio permanente. Le successive modifiche allo statuto e le nomine dei componenti degli organi sociali per i successivi periodi sono deliberate a norma del codice civile ed entrano in vigore a seguito dell'approvazione delle stesse con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ai fini del presente comma lo statuto prevede:

- a) il divieto esplicito di cedere le azioni o di costituire su di esse diritti a favore di terzi;
- b) la nomina da parte del Ministro della difesa dell'intero consiglio di amministrazione e il suo assenso alla nomina dei dirigenti;
- c) le modalità per l'esercizio del «controllo analogo» sulla società, nel rispetto dei principi del diritto europeo e della relativa giurisprudenza comunitaria;
- d) le modalità per l'esercizio dei poteri di indirizzo e controllo sulla politica aziendale;
- e) l'obbligo dell'esercizio della attività societaria in maniera prevalente in favore del Ministero della difesa;
- f) il divieto di chiedere la quotazione in borsa o al mercato ristretto.

18-*novies*. Gli utili netti della società di cui al comma 18-*quinquies* sono destinati a riserva, se non altrimenti determinato dall'organo amministrativo della società previa autorizzazione del Ministero vigilante. La società non può sciogliersi se non per legge.

18-*decies*. La pubblicazione del decreto di cui al comma 18-*octies* nella *Gazzetta Ufficiale* tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione delle società previsti dalla normativa vigente. Il rapporto di lavoro del personale dipendente della società è disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva. Ai fini dell'applicazione dei commi da 18-*quinquies* a 18-*novies* del presente articolo, in deroga a quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 23-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la società si avvale anche del personale militare e civile del Ministero della difesa, anche di livello non dirigenziale, in possesso di specifiche competenze in campo amministrativo e gestionale, da impiegare secondo le modalità previste dallo stesso articolo.

18-*undecies*. Al fine di assicurare efficace sostegno alle iniziative di rilancio produttivo e di tutela occupazionale nelle aree a più alto tasso di ricorso alla cassa integrazione, nonché per potenziare gli strumenti di tutela della stabilità dell'occupazione, nell'ambito delle risorse del fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, una quota di 10 milioni di euro è destinata agli interventi in favore dei consorzi dei

confidi delle province con il più alto tasso di utilizzazione della cassa integrazione. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative del presente comma.

18-duodecies. All'articolo 13, comma 3-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Al fine di agevolare l'accesso al credito, a partire dal 1° settembre 2008, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della gioventù, un Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, con priorità per quelli i cui componenti non risultano occupati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato»;

b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Con decreto del Ministro della gioventù, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinati, fermo restando il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, i criteri per l'accesso al Fondo di cui al primo periodo e le modalità di funzionamento del medesimo, nel rispetto delle competenze delle regioni in materia di politiche abitative».

18-terdecies. Per l'anno 2010 sono prorogate le disposizioni di cui al comma 153 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

18-quaterdecies. Per i soggetti che alla data del 31 dicembre 2008 detenevano una partecipazione al capitale sociale di banche popolari superiore alla misura prevista al comma 2 dell'articolo 30 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è ulteriormente differito al 31 dicembre 2010 il termine per l'alienazione delle azioni eccedenti di cui al citato articolo 30, comma 2.

18-quinquiesdecies. Per i comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono esclusi dal saldo del patto di stabilità interno per l'anno 2010, per un importo complessivo non superiore a 15 milioni di euro, i pagamenti per le spese relative agli investimenti degli enti locali per la tutela della sicurezza pubblica nonché per gli interventi temporanei e straordinari di carattere sociale immediatamente diretti ad alleviare gli effetti negativi del sisma dell'aprile 2009, a valere sulle risorse di cui all'articolo 14, comma 1, del predetto decreto-legge n. 39 del 2009. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della

presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono dettate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.

EMENDAMENTI PRECEDENTEMENTE ACCANTONATI E ORDINI DEL GIORNO

2.31 (testo 2)

PICETTO FRATIN

Ritirato

All'articolo 2, comma 5, aggiungere il seguente periodo: «Al fine di evitare nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio dello Stato, l'articolo 4 del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146 si interpreta nel senso che il valore del salario medio convenzionale, determinato secondo le modalità stabilite nello stesso articolo, ai fini della contribuzione, è il medesimo di quello che deve essere utilizzato per la determinazione della retribuzione pensionabile ai fini del calcolo delle prestazioni previdenziali».

2.95

BAIO, BARBOLINI, AGOSTINI, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO, MERCATALI

Respinto

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Al fine di garantire il recupero, per i cittadini utenti, dell'IVA relativa alla Tariffa di igiene ambientale impropriamente versata ai Comuni e alle Aziende di erogazione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, interamente incassata dallo Stato, in ossequio alla sentenza n. 238/2009 della Corte Costituzionale, è istituito un apposito Fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con dotazione pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di rimborso dell'Iva ai cittadini».

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per l'importo complessivo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2.98

GIARETTA

Respinto

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Nella parte II della tabella A allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, alla fine del n. 31) sono aggiunte le seguenti parole: "Per le autovetture ibride, bi-fuel, elettriche, a metano, gpl o idrogeno le agevolazioni di cui al presente numero si applicano senza limitazione di cilindrata"»

Conseguentemente, alla Tabella C, alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, con esclusione delle voci relative al soccorso civile, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2.115

GIARETTA

Accantonato

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-bis. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1-*quater* è inserito il seguente:

"1-*quinqüies*. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento delle spese sostenute per l'acquisto di biciclette".

8-*ter*. Le modalità per la fruizione della detrazione di cui al comma 8-*bis* sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, alla Tabella C, alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, con esclusione delle voci relative al soccorso civile, per l'importo complessivo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

2.134

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON, PETERLINI

Ritirato e trasformato nell'odg G2.134

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Al comma 2, dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n.27, al secondo e al terzo periodo, le parole: "31 ottobre 2008" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2010"».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, tabella C ridurre le spese di parte corrente di 18 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

G2.134 (già em. 2.134)

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON, PETERLINI

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1790,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 2.134.

(*) Accolto dal Governo.

2.147

ALLEGRIANI

Ritirato

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. All'articolo 2, comma 188, primo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "entro il 31 dicembre 2004", sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2008"».

Conseguentemente, al relativo onere, valutato in 500 mila euro per il triennio 2010-2012, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente iscritti nella allegata tabella C.

2.168

LEGNINI

Ritirato e trasformato nell'odg G2.168

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con propri decreti, da emanarsi entro il 30 settembre 2009, autorizza le province, i comuni, le unioni di comuni, le città metropolitane, le comunità montane e le comunità isolate, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché i consorzi tra enti territoriali e le regioni, alla rinegoziazione dei mutui contratti presso la Cassa depositi e prestiti Spa, con priorità ai prestiti concessi e non movimentati dai predetti enti. Per i mutui accordati dalla Cassa depositi e prestiti da oltre 5 anni e mai erogati a province, i comuni, le unioni di comuni, le città metropolitane, le comunità montane e le comunità isolate, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i predetti enti possono richiederne l'estinzione.

8-ter. Le condizioni di ammortamento e le modalità di rinegoziazione da parte della Cassa depositi e prestiti sono stabilite nei decreti di cui al precedente comma».

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 18, inserire i seguenti:

«18-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro" è sostituita dalla seguente: "8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro".

18-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";
- 2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "8 per cento";
- 3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";
- 4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
- 5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,15 per cento".

18-quater. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

18-*quinquies*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

18-*sexies*. All'articolo 30, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: "0 per cento." con le seguenti: "12,5 per cento"».

G2.168 (già em. 2.168)

LEGNINI

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1790,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 2.168.

(*) Accolto dal Governo.

2.178

LANNUTTI, MASCITELLI, BUGNANO, CARLINO

Ritirato e trasformato nell'odg G2.178

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-*bis*. All'articolo 2, comma 1 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, le parole: "31 dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2010"».

Conseguentemente, al medesimo articolo 2, dopo il comma 18, inserire il seguente:

«18-*bis*. All'articolo 82, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 1 e 3, sostituire le parole: "nei limiti del 96 per cento del loro ammontare" con le seguenti: "nei limiti del 92 per cento del loro ammontare";

b) ai commi 2 e 4, sostituire le parole: "nei limiti del 97 per cento del loro ammontare" con le seguenti: "nei limiti del 93 per cento del loro ammontare";

c) al comma 11, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento"».

G2.178 (già em. 2.178)

LANNUTTI, MASCITELLI, BUGNANO, CARLINO

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1790,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 2.178.

(*) Accolto dal Governo.

2.185 (testo corretto)

LEGNINI, LUSI, MARINI, MICHELONI

Respinto

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. All'articolo 25 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"2. La sospensione della riscossione dei tributi disposta dall'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3780 del 6 giugno 2009 e dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali di cui all'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 è prorogata al 30 giugno 2010.

2-bis. La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione disposta dall'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3780 del 6 giugno 2009, avviene, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, mediante la corresponsione di un ammontare pari al 40 per cento degli importi dovuti da versare in 120 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2014. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della predetta sospensione sono effettuati entro il mese di marzo 2014. Le modalità per l'effettuazione dei versamenti e degli adempimenti non eseguiti per effetto della citata sospensione sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

2-ter. La riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali non versati per effetto della sospensione di cui all'articolo

2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 avviene, senza applicazione di oneri accessori, mediante la corresponsione di un ammontare pari al 40 per cento degli importi dovuti da versare in 120 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2014.

2-quater. La sospensione della riscossione dei tributi disposta dall'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3780 del 6 giugno 2009 e dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali di cui all'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 si applica, altresì, fino al 30 giugno 2010, ai soggetti residenti nei comuni diversi da quelli individuati dall'articolo 1, comma 2, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, che abbiano subito danneggiamenti direttamente connessi al sisma del 6 aprile 2009.

2-quinquies. La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione disposta dal comma *2-quater* del presente articolo, avviene, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, mediante la corresponsione di un ammontare pari al 40 per cento degli importi dovuti da versare in 120 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2014. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della predetta sospensione sono effettuati entro il mese di marzo 2014. Le modalità per l'effettuazione dei versamenti e degli adempimenti non eseguiti per effetto della citata sospensione sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

2-sexies. La riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali non versati per effetto della sospensione di cui al comma *2-quater* del presente articolo avviene, senza applicazione di oneri accessori, mediante la corresponsione di un ammontare pari al 40 per cento degli importi dovuti da versare in 120 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2014».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante:

all'articolo 2, inserire in fine i seguenti commi:

«18-bis. 1 All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,22 per cento".

18-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura

non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

all'articolo 3, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2.198

PISTORIO, OLIVA, BURGARETTA APARO

Respinto

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Il termine di scadenza della sospensione degli adempimenti e dei versamenti di natura contributiva a favore dei soggetti destinatari dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2005, n. 3442 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 17 giugno 2005 è prorogato al 31 dicembre 2005 in coincidenza con quello previsto per gli adempimenti di natura tributaria di cui al decreto ministeriale del 17 maggio 2005 ed il recupero delle mensilità sospese degli adempimenti contributivi avviene con le stesse modalità con cui avviene il recupero delle mensilità sospese per gli adempimenti di natura tributaria».

Conseguentemente, le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C sono ridotte, in maniera lineare, per un importo pari a 15 milioni di euro per ciascuno anno del triennio 2010-2012.

2.205

ALLEGRI, THALER AUSSERHOFER

Ritirato

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

8-bis. AI comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «1° gennaio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2010»;

b) al secondo e terzo periodo, le parole: «31 ottobre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2010».

2.207

BUTTI, LUSI, VITA (*)

Accantonato

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Gli incentivi previsti dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminati dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono incrementati di 70 milioni di euro per l'anno 2010, di 90 milioni di euro per l'anno 2011 e di 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012».

Conseguentemente, inserire dopo il comma 18 il seguente:

18-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri sono ridotti in misura pari a garantire una minore spesa di 70 milioni di euro per l'anno 2010, di 90 milioni di euro per l'anno 2011 e di 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori: Procacci, Pinotti, Fleres, Viceconte e Latronico.

2.142

LATRONICO, AMORUSO, D'AMBROSIO LETTIERI, TANCREDI, PICHETTO FRATIN, VITA, MARITATI (*)

Accantonato

Dopo il comma 8, aggiungere, il seguente:

«8-bis. Gli incentivi previsti dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminati dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono incrementati di 70 milioni di euro per l'anno 2010, di 90 milioni di euro per l'anno 2011 e di 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012».

Conseguentemente, dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri sono ridotti in misura pari a garantire una minore spesa di 70 milioni di euro per l'anno 2010, di 90 milioni

di euro per l'anno 2011 e di 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori: Procacci, Pinotti, Fleres e Viceconte.

2.332a

LATRONICO

Ritirato e trasformato nell'odg G2.332a

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-bis. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 47, della legge n. 22 dicembre 2008, n. 203, è autorizzata la spesa di 120 milioni di euro per l'anno 2010».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, ad esclusione di quelle del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 120 milioni di euro per l'anno 2010».

G2.332a (già em. 2.332a)

LATRONICO, GARAVAGLIA Mariapia, ARMATO

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1790, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)",

premessi che:

è necessario sostenere la scuola non statale che svolge una insostituibile funzione educativa nel nostro Paese;

le scuole non statali rappresentano una risposta significativa alla domanda educativa di migliaia di famiglie italiane;

il pluralismo educativo è un principio costituzionale da promuovere e rendere effettivo;

l'articolo 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 203 (legge finanziaria per il 2009), al comma 47 stabilisce che, fermo il rispetto delle prerogative regionali in materia di istruzione scolastica, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti, entro trenta

giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per la distribuzione alle regioni delle risorse finanziarie occorrenti alla realizzazione delle misure relative al programma di interventi in materia di istruzione,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di prevedere, anche nel corso dell'esame del disegno di legge di approvazione della finanziaria per il 2010, per le finalità di cui all'articolo 2, comma 47, della legge n. 22 dicembre 2008, n. 203, citata in premessa, un'autorizzazione di spesa pari a 120 milioni di euro per l'anno 2010.

(*) Accolto dal Governo.

2.379

VALDITARA, AUGELLO, BALDASSARRI, VIESPOLI, MENARDI, TOFANI, BALDINI, SARO, COLLI, MUSSO

Ritirato

Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:

«18-bis. Per promuovere la ricerca di alto livello e la qualità delle università italiane, rendendole più competitive a livello internazionale, viene istituita l'Iniziativa per l'Eccellenza Universitaria, nell'ambito della quale viene individuato un numero massimo di 10 strutture universitarie operanti in campi definiti con decreto del MIUR.

18-ter. Le università dovranno presentare una richiesta al MIUR, per ciascun campo cui sono interessate, indicando le strutture attualmente presenti, i rapporti con altre istituzioni e soggetti privati, i risultati ottenuti nel campo, le relazioni internazionali attive.

18-quater. La selezione verrà effettuata dall'ANVUR sulla base del livello qualitativo della ricerca effettuata nelle strutture proponenti, delle relazioni nazionali e internazionali attive, della rilevanza dei temi affrontati, della sostenibilità dell'iniziativa.

18-quinquies. Per ciascuna iniziativa selezionata potrà essere erogato un finanziamento fino a 10 milioni di euro nel biennio 2010-2011».

Conseguentemente, al relativo onere, valutato in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente iscritti in tabella C.

2.381 (testo 2)

POSSA, ASCIUTTI, PITTONI, VALDITARA (*)

Accantonato*Dopo il comma 18, inserire il seguente:*

«18-bis. Per l'anno 2009 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, al fine di garantire l'assunzione di ricercatori nelle università, le risorse di cui all'articolo 1, comma 650, della medesima legge, limitatamente allo stanziamento previsto per l'anno 2009 e al netto delle risorse già utilizzate negli anni 2007 e 2008, sono utilizzate nel 2010 per il reclutamento di ricercatori delle università ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 4 novembre 2005, n. 230 e dell'articolo 1, commi 5, 6, 6-bis e 7, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1».

(*) Aggiungono le firme in corso di seduta i senatori Longo, D'Alia e tutti i senatori del PD.

2.385

VALDITARA, AUGELLO, BALDASSARRI, VIESPOLI, MENARDI, TOFANI, BALDINI, SARO, COLLI, CURSI, MUSSO, VETRELLA

Accantonato*Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:*

«18-bis. Le università possono stabilire contribuzioni studentesche aggiuntive da esigersi dopo la laurea in occasione della prima dichiarazione dei redditi. La misura massima dell'ammontare della contribuzione aggiuntiva non può superare il 30 per cento della tassazione massima fissata dall'università per ogni anno del relativo corso di laurea moltiplicata per il numero degli anni di iscrizione. Gli anni di iscrizione computabili sono quelli successivi alla entrata in vigore del decreto di cui al comma 18-ter. Il pagamento dell'ammontare può essere rateizzato fino ad un massimo di 20 annualità. Sono esenti dalla contribuzione aggiuntiva gli studenti che si siano laureati con una media pari o superiore a 29.

18-ter. Con decreto adottato dal MIUR, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze si stabiliscono le modalità di determinazione e di riscossione di detta contribuzione nonché l'anticipazione da parte dello Stato delle risorse relative. Il decreto individua: 1) le situazioni eccezionali in cui è possibile fare domanda di condono di parte o tutto il debito accumulato; 2) le penalità aggiuntive in caso di dichiarazioni dei redditi non regolari; 3) le modalità di determinazione del rimborso per coloro che risiedono all'estero al momento del pagamento delle rate.

18-quater. Le maggiori entrate per le università, derivanti dall'attuazione del comma 18-bis, sono destinate a finanziare borse di studio per

studenti capaci e meritevoli, residenze universitarie, progetti di ricerca e i contratti integrativi con professori e ricercatori ai sensi dell'articolo 1, comma 16, della legge 4 novembre 2005, n.230, al fine di valorizzare la qualità della ricerca e della didattica».

2.386

VALDITARA

Retirato e trasformato nell'odg G2.386

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. Al fine di sostenere la sperimentazione che favorisca il merito e l'eccellenza del sistema universitario, attraverso la rete dei collegi universitari legalmente riconosciuti, a decorrere dall'anno 2010 viene destinato il 4 per cento del fondo di intervento integrativo da ripartire tra le regioni per le concessioni dei prestiti d'onore e l'erogazione di borse di studio di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante "Modifiche e integrazioni alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante norme sul diritto agli studi universitari di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca, riservate a studenti meritevoli e privi di mezzi che abbiano fatto richiesta di iscrizione al collegi universitari legalmente riconosciuti. Il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca stabilisce e definisce con proprio decreto, entro il 31 marzo di ogni anno, i criteri e le modalità di erogazione delle borse di studio"».

G2.386 (già em. 2.386)

VALDITARA, AUGELLO, TOFANI, BALDASSARRI, MUSSO, ZANETTA, BALDINI, FIRRARELLO, CURSI, VIESPOLI, COLLI, MENARDI, VETRELLA, ALLEGRINI, NESPOLI, SARO, ZANOLETTI, PONTONE, PARAVIA, D'ALÌ, VALENTINO, BENEDETTI VALENTINI, GERMONTANI, VICARI, GALLONE, DIGILIO

Non posto in votazione (*)

Il Senato della Repubblica, in sede di esame dell'Atto Senato 1790, premesso che:

il corpo docente delle scuole italiane è tra i più anziani dei paesi OCSE;

nelle graduatorie ad esaurimento sono iscritti 230.000 precari di cui 130.000 con contratto annuale;

va approvata una riforma meritocratica della formazione e del reclutamento del personale docente;

il pensionamento anticipato dei docenti che abbiano maturato "quota 93" come sommatoria degli anni di anzianità di servizio e di età anagrafica può dispiegare effetti favorevoli al fine di liberare posti di ruolo per le assunzioni di insegnanti precari,

impegna il Governo a valutare positivamente la proposta di legge che consenta il pensionamento anticipato dei docenti in possesso dei requisiti citati.

(*) Accolto dal Governo.

2.391

LUSI, LEGNINI, TANCREDI, DI STEFANO, MASCITELLI, LANNUTTI (*), CARLINO (*)

Respinto

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. Al fine di determinare la migliore efficacia ed efficienza delle comunicazioni ferroviarie tra l'Abruzzo e la città di Roma, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo per l'ammodernamento dei collegamenti ferroviari tra Pescara e Roma, con la dotazione di 56 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011, 2012 con vincolo di destinazione alla tratta Avezzano-Roma. Per le finalità di cui al presente comma è corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate».

Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 56 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

2.403

GARAVAGLIA Massimo, MURA

Ritirato

Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:

«18-bis. Al fine di aumentare la sicurezza nei trasporti, è incentivato il trasporto fluviale di GPL (Gas Petrolio Liquefatto) - con le modalità stabilite dalla Direttiva 2008/68/CE e dall'accordo ADN 2007 - attraverso un contributo, ai soggetti che effettuano questo trasporto, di euro 30 per tonnellata al netto dello scafo.

18-ter. Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle infrastrutture e trasporti stabilisce gli aspetti tecnici della materia, nonchè le modalità per la formazione e la certificazione professionale di addetti per la sicurezza per il trasporto di merci pericolose per vie navigabili.

18-*quater*. Per l'attribuzione degli incentivi di cui al comma 18-*bis*, sono stanziati 20 milioni di euro per l'anno 2010 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 a valere sulle risorse assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b-bis*) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

2.409 (testo 2)

BALDASSARRI, ANDRIA, FASANO

Ritirato e trasformato nell'odg G2.409

Dopo il comma 18, inserire il seguente:

«18-*bis*. Al comma 9 dell'articolo 153 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: "un piano economico-finanziario asseverato da una banca" sono aggiunte le seguenti: "o da una società di revisione di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e successive modificazioni,"».

G2.409 (già em. 2.409)

BALDASSARRI, ANDRIA, FASANO

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1790,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 2.409 (testo 2).

(*) Accolto dal Governo.

2.432

PARAVIA

Ritirato e trasformato nell'odg G2.432

Dopo il comma 18, è aggiunto il seguente:

«18-*bis*. Fermo restando il limite contributivo di cui all'articolo 2, comma 38, lettera *b*) della legge 14 novembre 1995, n. 481 e senza oneri per il bilancio dello Stato, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas si avvale complessivamente di 205 unità tra personale a tempo determinato e indeterminato; la quota di personale a tempo determinato non può eccedere le 25 unità».

G2.432 (già em. 2.432)

PARAVIA, FERRANTE, FIORONI, D'ALIA

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1790,
impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui
all'emendamento 2.432.

(*) Accolto dal Governo.

2.433

BRICOLO, MAZZATORTA, VACCARI, GARAVAGLIA Massimo, MONTI

Ritirato

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. All'articolo 2, comma 12, della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia nucleare" è aggiunta in fine la seguente lettera:

"h-bis) del sostegno e reindustrializzazione dei sistemi produttivi locali del mobile della Brianza e del mobile classico della pianura veneta mediante la definizione di accordi di programma ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, fino al limite di 5 milioni di euro per ciascuno dei due distretti"».

Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente tutte le voci di parte corrente sino a concorrenza dei seguenti importi:

2010: - 10.000.

2.437

VALDITARA, BALDASSARRI, AUGELLO, MENARDI, MUSSO, VETRELLA

Ritirato e trasformato nell'odg G2.437

Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:

«18-bis. Gli investitori istituzionali e privati che sottoscrivono quote di società di nuova costituzione la cui finalità istituzionale è quella di finanziare progetti di ricerca a forte contenuto tecnologico o di investire in società di capitali neocostituite a forte base tecnologica, possono dedurre dal proprio conto fiscale fino al 50 per cento degli importi versati.

18-ter. Con decreto del Ministero dell'economia si stabiliscono i criteri di allocazione della somma stanziata».

Conseguentemente, al relativo onere, valutato in 50.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente iscritti in tabella C.

G2.437 (già em. 2.437)

VALDITARA, BALDASSARRI, AUGELLO, MENARDI, MUSSO, VETRELLA

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premessi che:

è opportuno favorire i rapporti fra imprese e università;

occorre favorire gli investimenti in società di capitali che investono in ricerca al fine di far affluire maggiori risorse private al sistema della ricerca,

impegna il Governo a prevedere che gli investitori istituzionali e privati che sottoscrivono quote di società di nuova costituzione la cui finalità istituzionale è quella di finanziare progetti di ricerca a forte contenuto tecnologico o di investire in società di capitali neocostituite a forte base tecnologica possano dedurre dal proprio conto fiscale fino al 50 per cento degli importi versati.

(*) Accolto dal Governo.

2.441

VALDITARA, AUGELLO, BALDASSARRI, VIESPOLI, TOFANI, MENARDI, COLLI, CONTI, ALLEGRINI, MUSSO

Ritirato e trasformato nell'odg G2.441*Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:*

«18-bis. I proventi derivanti dagli investimenti in società di capitali neocostituite, a forte base tecnologica o ad elevato contenuto tecnologico, sono interamente ammessi in deduzione.

18-ter. Le plusvalenze e gli interessi relativi a titoli di debito, nonché le plusvalenze e i dividendi relativi a titoli azionari emessi per finanziare o capitalizzare società di nuova costituzione la cui finalità istituzionale è quella di finanziare progetti di ricerca a forte base tecnologica o ad elevato contenuto tecnologico o di investire in società di capitali neo costituite a forte base tecnologica o ad elevato contenuto tecnologico sono esenti da imposizione fiscale.

18-*quater*. Le emissioni di titoli di debito di cui al comma 18-*ter* possono accedere alle garanzie del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge n. 662 del 1996».

Conseguentemente, al relativo onere, valutato in 50.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente iscritti in tabella C.

G2.441 (già em. 2.441)

VALDITARA, AUGELLO, BALDASSARRI, VIESPOLI, TOFANI, MENARDI, COLLI, CONTI, ALLEGRI, MUSSO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

è opportuno favorire i rapporti fra imprese e università;

occorre favorire gli investimenti in società di capitali che investono in ricerca al fine di far affluire maggiori risorse private al sistema della ricerca,

impegna il Governo a:

consentire la deduzione fiscale dei proventi derivanti da investimenti in società di capitali neocostituite a forte base tecnologica;

esentare le plusvalenze e gli interessi relativi a titoli di debito, nonché le plusvalenze e i dividendi relativi a titoli azionari emessi per finanziare e capitalizzare società di nuova costituzione la cui finalità istituzionale è quella di finanziare progetti a forte base tecnologica o di investire in società di capitali neocostituite a forte base tecnologica;

prevedere che le emissioni di titoli di debito di cui al punto precedente possano accedere alle garanzie del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge n. 669 del 1996.

(*) Accolto dal Governo.

2.448

GARAVAGLIA Mariapia, SERAFINI Anna Maria, RUSCONI, CERUTI, FRANCO Vittoria, MARCUCCI, VITA, SOLIANI, BASTICO, MERCATALI, LEGNINI, ADAMO, CARLONI

Respinto

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. Fatte salve le competenze delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nelle more dell'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed il Ministro per le pari opportunità, promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, una intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente ad oggetto il riparto di una somma di 500 milioni di euro per l'anno 2010. Nell'intesa sono stabiliti, sulla base dei principi fondamentali contenuti nella legislazione statale, i livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità sulla cui base le regioni attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi. Presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali è istituito per l'anno 2010 un fondo di 500 milioni di euro denominato "Fondo piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socioeducativi"».

Conseguentemente:

a) all'articolo 2, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«18-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,23 per cento".»;

b) alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per l'anno 2010, con esclusione delle voci relative alla missione Soccorso civile, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2010;

c) alla rubrica Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per l'anno 2010, con esclusione delle voci relative alla missione Tutela della salute, per l'importo complessivo di 65 milioni di euro per l'anno 2010».

2.588

SACCOMANNO, TOMASSINI

Ritirato e trasformato nell'odg G2.588*Dopo il comma 18, aggiungere il seguente.*

«18-bis. Al comma 1 dell'articolo 15-*nonies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 le parole "è stabilito al compimento del sessantacinquesimo anno di età" con le seguenti: "è stabilito al compimento del settantesimo anno di età"».

G2.588 (già em. 2.588)

SACCOMANNO, TOMASSINI

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1790,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 2.588.

(*) Accolto dal Governo.

2.465

ASTORE, MASCITELLI, MONGIELLO (*)

Respinto*Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:*

«18-bis. Al fine di garantire la prosecuzione degli interventi e delle opere di ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002, nei territori del Molise e della provincia di Foggia, con priorità alle esigenze ricostruttive dei comuni del cosiddetto «cratere sismico», individuati con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 e 15 novembre 2002 e del 9 gennaio 2003, si provvede alla ripartizione delle risorse finanziarie di cui al presente articolo, mediante ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri adottata ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in modo da garantire ai comuni colpiti dal predetto sisma risorse nel limite di 100 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2010-2012. Gli interventi di ricostruzione finanziati a valere sulle predette risorse finanziarie sono adottati in coerenza con i

programmi già previsti da analoghi interventi infrastrutturali statali in materia. All'onere derivante dal presente comma, valutato in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo aree sottoutilizzate».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

2.475

STIFFONI

Ritirato

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. In attesa dell'emanazione del decreto interministeriale di cui al comma 343 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le somme di cui al fondo istituito ai sensi del comma 342 del medesimo articolo 2, che risultano iscritte in conto residui nell'esercizio 2009 e disponibili alla data del 31 dicembre 2009, sono conservate in bilancio per l'esercizio 2010 e destinate alla realizzazione degli interventi di cui alla tabella 4 annessa alla citata legge n. 244 del 2007, i cui progetti risultino inviati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro la data del 28 febbraio 2010».

Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente tutte le voci sino a concorrenza dei seguenti importi:

2010: - 2.000.

2.516

ALLEGRI

Ritirato

Dopo il comma 18, inserire, infine, il seguente:

«18-bis. Per i soggetti che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 916, è concesso un credito d'imposta da utilizzare in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nella misura del 15 per cento del valore degli investimenti di cui al comma 1».

Conseguentemente, al relativo onere, valutato in 50 milioni per il triennio 2010-2012, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente iscritti nella allegata tabella C.

2.517

TORRI, GARAVAGLIA Massimo

Ritirato

Dopo il comma 18, inserire, infine, i seguenti:

«18-bis. All'articolo 96, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, così come modificato dall'articolo 1, comma 33, lettera i) della legge 24 dicembre 2007, n. 244, alla fine del primo periodo, dopo la parola "assicurativi", inserire le seguenti: "e alle aziende che effettuano la stagionatura prolungata dei prosciutti, dei formaggi, e dei prodotti agricoli ed alimentari certificati ai sensi delle denominazioni di origine protette o delle indicazioni geografiche protette».

18-ter. All'onere di cui al comma 18-bis, pari a 20 milioni di euro annui per gli anni 2009, 2010-2011, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per un importo, al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto, di 60 milioni di euro per l'anno 2009, e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.

18-quater. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e'istituito, con una dotazione, in termini di sola cassa, di 6.66 milioni di euro per l'anno 2010, 13.32 milioni per l'anno 2011, 13.32 milioni per l'anno 2012 e 6.66 milioni per l'anno 2013, un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. All'utilizzo del Fondo per le finalità di cui al primo periodo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, nonché alla Corte dei conti.».

2.534

BONFRISCO

Ritirato

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. Per il contenimento delle relative spese di potenziamento, ammodernamento, manutenzione e supporto per mezzi, materiali e strutture in dotazione, la facoltà di cui all'articolo 1, comma 568, della legge 23 dicembre 2005, n.266 di stipulare, nei termini ivi contemplati, convenzioni e contratti aventi ad oggetto la permuta di materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati compete anche al Corpo della Guardia di finanza. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate le condizioni e le modalità per la stipula degli atti e l'esecuzione delle prestazioni di cui al periodo precedente, nel rispetto della vigente disciplina in materia negoziale è del principio di economicità».

2.586

FLERES

Ritirato

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente.

«18-bis. I termini e le norme di cui all'articolo 15, commi da 16 a 23, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 sono prorogati al 31 dicembre 2010».

2.589

ZANETTA

Ritirato

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2010 le basi di calcolo dei sovracani previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, sono fissate rispettivamente in 25,00 euro e 6,00 euro, fermo restando per gli anni a seguire l'aggiornamento biennale previsto dall'articolo 3 della medesima legge n. 925 del 1980 alle date dalla stessa previste».

2.591

ZANETTA

Ritirato

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. Al primo comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 959 le parole: ", e fino alla concorrenza di esso" sono soppresse».

2.597

FLERES

Ritirato e trasformato nell'odg G2.597

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. Il termine del 15 dicembre 2009, di cui al comma 6 dell'articolo 13-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009 e successive modifiche, è prorogato al 30 giugno 2010 limitatamente alle operazioni scaturenti dalla vendita o dalla cessione di beni immobili o partecipazioni azionarie».

G2.597 (già em. 2.597)

FLERES

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1790,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di promuovere iniziative volte a prorogare il termine richiamato all'emendamento 2.597 anche per singole fattispecie.

(*) Accolto dal Governo.

2.600

MARAVENTANO, GARAVAGLIA Massimo, VACCARI, PERDUCA, PISTORIO

Ritirato e trasformato nell'odg G2.600

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. Il territorio del comune di Lampedusa e Linosa è costituito in zona franca. Il regime di zona franca non ha effetto nei riguardi delle entrate tributarie spettanti alla Regione siciliana, individuate del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono determinate le disposizioni necessarie per l'operatività della zona franca. Nelle more dell'attuazione del

regime di zona franca, a decorrere dal 1° gennaio 2009 è consentita l'immissione in consumo nel relativo territorio, per il fabbisogno locale, in esenzione dalle imposte erariali di consumo, dalle imposte di fabbricazione e dal diritto erariale sugli alcoli, dei seguenti prodotti in quantità contingentate:

- a) tabacchi;
- b) spirito, liquori, acquaviti, profumerie alcoliche;
- c) birra;
- d) zucchero;
- e) glucosio, maltosio e materie zuccherine;
- f) olio di semi;
- g) olii vegetali liquidi;
- h) tè;
- i) surrogati del caffè;
- j) benzina;
- k) gasolio;
- l) petrolio;
- m) gas di petrolio liquefatti per uso domestico;
- n) olio lubrificante.

Le quantità contingentate dei prodotti sopraelencati sono stabilite annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto possono essere individuati ulteriori prodotti di prima necessità a cui applicare il regime agevolato».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 4, alla Tabella E, Ministero dell'economia e delle finanze: decreto-legge n. 282 del 2004: Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica - articolo 10 comma 5: Fondo interventi strutturali politica economica... (1.2.3 - oneri comuni di parte corrente - cap. 3075) apportare le seguenti variazioni::

2010: - 2.000;

2011: - 2.000;

2012: - 2.000.

G2.600 (già em. 2.600)

MARAVENTANO, GARAVAGLIA Massimo, VACCARI

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame dell'Atto Senato 1790,

impegna il Governo:

a considerare l'opportunità di disporre la costituzione del Comune di Lampedusa e Linosa in zona franca;

a valutare l'ipotesi di escludere dal regime di cui al punto precedente le entrate tributarie spettanti alla Regione siciliana, individuate dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074;

infine,

a considerare l'eventuale immissione in consumo, nelle more dell'attuazione del suddetto regime (una volta approvato l'atto normativo che lo dispone), nel territorio indicato e per il fabbisogno locale, in esenzione delle imposte erariali di consumo, di alcuni prodotti di largo consumo in quantità contingentate.

(*) Accolto dal Governo.

2.709

DI STEFANO, ESPOSITO (*)

Ritirato

Apportare all'articolo 2, le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 18-*quinquies* con il seguente:

«18-*quinquies*. Al fine di assoggettare al regime di fatturazione le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi rese dal Ministero della difesa in favore di terzi, è costituita la società per azioni denominata "Difesa Servizi s.p.a.", con sede in Roma. Alla citata società sono, altresì, affidate le attività di valorizzazione e di gestione, fatta eccezione per quelle di alienazione, degli immobili militari da realizzare anche attraverso accordi con altri soggetti, la stipula dei contratti di sponsorizzazione, l'attività negoziale diretta all'acquisizione di beni mobili, servizi e connesse prestazioni strettamente correlate allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Amministrazione della difesa e non direttamente correlate all'attività operativa delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, da individuarsi con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché le attività di cui all'articolo 7, della legge 24 dicembre 1985, n. 808;

b) al comma 18-*sexies*, apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole "medesimo Ministero" sopprimere le seguenti: "di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze";

2) dopo le parole "La società può altresì" inserire le seguenti: "assumere partecipazioni, detenere immobili ed";

e) dopo il comma 18-*nonies* inserire i seguenti:

"18-*nonies-bis*. Le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri ed il Corpo della guardia di finanza, hanno il diritto all'uso esclusivo delle proprie denominazioni, dei propri stemmi, degli emblemi e di ogni altro segno distintivo.

18-*nonies-ter*. Il Ministero della difesa, anche avvalendosi della società di cui al comma 18-*quinquies*, ed il Corpo della guardia di finanza, anche avvalendosi dell'apposito ente, possono consentire l'uso, anche temporaneo, delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi di cui al comma 18-*nonies-bis* mediante intese, concessioni, contratti stipulati ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ovvero mediante altri atti giuridici previsti dalla legge, con soggetti pubblici o privati, nel rispetto delle finalità istituzionali e dell'immagine delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 124, 125 e 126 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 e successive modificazioni.

18-*nonies-quater*. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque fabbrica, vende, espone, adopera industrialmente ovvero utilizza al fine di trarne profitto le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e i marchi di cui al comma 18-*nonies bis* in violazione delle disposizioni di cui ai commi 18-*nonies-bis* e 18-*nonies-ter*, è punito con la multa da 1000 a 5000 euro.

18-*nonies-quinquies*. Le disposizioni contenute nei commi 18-*nonies-ter* e 18-*nonies-quater* non si applicano ai collezionisti e agli amatori che operano per finalità strettamente personali e non lucrative.

18-*nonies-sexies*. Con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sono individuati le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e gli altri segni distintivi di cui al comma 18-*nonies-bis*, nonché le specifiche modalità attuative, con riferimento alle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri.

18-*nonies-septies*. Con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono individuate le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e gli altri segni distintivi di cui al comma 18-*nonies-bis* e le specifiche modalità attuative, con riferimento al Corpo della guardia di finanza"».

Conseguentemente:

alla rubrica Ministero della difesa, apportare le seguenti modificazioni:

2010: + 10.000;
2011: + 10.100.

Conseguentemente la tabella C è ridotta in modo lineare fino alla concorrenza dei seguenti importi:

2010: - 10.000;
2011: - 10.100.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

2.710

DI STEFANO, ESPOSITO (*)

Ritirato

Dopo il comma 18-quinquies, aggiungere il seguente:

«18-quinquies-bis. Al fine di rendere più efficaci le attività di gestione e valorizzazione degli immobili militari da parte della Società di cui al comma 18-quinquies, all'articolo 14-bis, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) i proventi derivanti dalle procedure di cui alla lettera a) sono interamente riassegnati ad apposito fondo in conto capitale istituito presso il Ministero della difesa per le esigenze infrastrutturali del Dicastero".».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

2.711

DI STEFANO, ESPOSITO (*)

Ritirato

Dopo il comma 18-quinquies, aggiungere il seguente:

«18-quinquies-bis. Al fine di agevolare l'attività di valorizzazione e gestione degli immobili, di cui al comma 18-quinquies, all'articolo 43, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le parole: "nel 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nel 70 per cento"».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

2.712

DI STEFANO, ESPOSITO (*)

Ritirato

Al comma 18-sexies, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Ai fini dell'attuazione dell'articolo 14-bis, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la stessa società è autorizzata, come la Direzione generale di cui al citato articolo 14-bis, a ricorrere alla stipula di accordi quadro, ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con uno o più operatori economici per l'affidamento degli appalti relativi alle attività

tecniche e professionali di progettazione e agli altri servizi di natura intellettuale strumentali alla alienazione e alla permuta degli immobili».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

2.714 (già 2.1000/7)

LEGNINI, LUSI, MERCATALI

Respinto

Al comma 18-quinquiesdecies, sostituire le parole da: «Per i Comuni», fino a: «legge 24 giugno 2009, n. 77», con le seguenti: «Per i Comuni ubicati nella regione Abruzzo che hanno subito danni per effetto del sisma del 6 aprile 2009» e sostituire le parole: «15 milioni» con «30 milioni».

2.715

TANCREDI, DI STEFANO

Id. em. 2.714

Al comma 18-quinquiesdecies, sostituire le parole da: «Per i Comuni», fino a: «legge 24 giugno 2009, n. 77», con le seguenti: «Per i Comuni ubicati nella regione Abruzzo che hanno subito danni per effetto del sisma del 6 aprile 2009» sostituire le parole: «15 milioni» con «30 milioni».

EMENDAMENTO 2.3000 E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

2.3000/1

SCANU, PEGORER, AMATI, DEL VECCHIO, FOLLINI, GASBARRI, NEGRI, PINOTTI, SERRA, MERCATALI

All'emendamento 2.3000, al capoverso Articolo 2, comma 18-quinquies, sopprimere le lettere a) e b).

2.3000/2

CAFORIO, MASCITELLI

All'emendamento 2.3000, primo capoverso all'articolo 2, comma 18-quinquies ivi richiamato, sopprimere le lettere: a) e b).

2.3000/3

SCANU, PEGORER, AMATI, DEL VECCHIO, FOLLINI, GASBARRI, NEGRI, PINOTTI, SERRA, MERCATALI

All'emendamento 2.3000, al capoverso Articolo 2, comma 18-quinquies, alla lettera b) sopprimere i commi da 18-quinquies-ter al comma 18-quinquies-sexies.

2.3000/4

CAFORIO, MASCITELLI

All'emendamento 2.3000, primo capoverso, all'articolo 2, comma 18-quinquies ivi richiamato, alla lettera b), al comma 18-quinquies-quater, sostituire la parole: «1000 a 5000» con le seguenti: «10.000 a 50.000».

2.3000/5

PISTORIO, OLIVA, BURGARETTA APARO

All'emendamento 2.3000, al comma 18-undecies... dopo la parola: «cinque» inserire le seguenti: «e aggiungere in fine le parole: "e una quota di dieci milioni di euro in favore dei consorzi dei confidi delle province con il più alto tasso di disoccupazione".».

2.3000/6

SCANU, PEGORER, AMATI, DEL VECCHIO, FOLLINI, GASBARRI, NEGRI, PINOTTI, SERRA, MERCATALI

All'emendamento 2.3000, al terzo capoverso Articolo 2, al comma 18-bis, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «200 milioni di euro» e aggiungere in fine le seguenti parole: «In relazione a quanto previsto al comma 9, per il triennio 2010-2012, le risorse per i miglioramenti economici del rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono determinate complessivamente in 520 milioni di euro per l'anno 2010, 660 milioni di euro per l'anno 2011 e 900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, con specifica destinazione, rispettivamente, di 160,290 e 430 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.».

Conseguentemente: all'articolo 2, inserire in fine il seguente comma:

«18-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25

milioni di euro" è sostituita dalla seguente: "8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro".

18-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

18-quater. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2008».

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.

(Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e la valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti pubblici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2010, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche istituita ai sensi della legge 4 marzo 2009, n. 15, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli *standard* di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

2. Le amministrazioni sono tenute, a decorrere dal 1° gennaio 2010, ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione.

3. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2010, in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsa-

bilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2010, è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2010, è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

7. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi per 1.000 milioni di euro per l'anno 2010 e per 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.

8. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella C,

alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative al soccorso civile, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;

alla rubrica Ministero dello sviluppo economico, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;

alla rubrica Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative alla tutela della salute, per l'importo complessivo di 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2.3000/7

PEDICA, MASCITELLI, LANNUTTI, CARLINO, LI GOTTI

All'emendamento 2.3000, al terzo capoverso, al comma 18-bis ivi richiamato, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «200 milioni».

Conseguentemente, dopo il comma 18-noniesdecies aggiungere il seguente:

«18-vicies. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «6,5» è sostituita dalla seguente: «7,5»;

2.3000/8

MASCITELLI, BUGNANO, LANNUTTI

All'emendamento 2.3000, al terzo capoverso, al comma 18-ter, ivi richiamato, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «delle regioni» inserire le seguenti: «Abruzzo, Molise»;

b) dopo le parole: «per l'efficienza energetica» inserire le seguenti «, con l'esclusione di quelle concernenti l'energia elettrica nucleare,».

2.3000/9

MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, CARLINO

All'emendamento 2.3000, al terzo capoverso, al comma 18-ter, ivi richiamato, dopo le parole: «Basilicata,» aggiungere le seguenti: «Abruzzo, Molise,».

2.3000/10

TOFANI, ALLEGRI, CICOLANI, GRAMAZIO, CURSI, DE LILLO, AUGELLO, FAZZONE, DE ANGELIS, DINI, CUTRUFO, BARELLI

All'emendamento 2.3000, al comma 18-ter dopo la parola: «Sicilia», aggiungere le seguenti: «e Lazio».

2.3000/11

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI Paolo, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

All'emendamento 2.3000, al capoverso articolo 2, comma 18-ter, sostituire le parole: «l'incentivazione di progetti coordinati dal» con le seguenti: «l'incentivazione di progetti coordinati e coerenti con il programma Industria 2015, il Fondo per la competitività e lo sviluppo di cui all'articolo 1, comma 841, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono assegnati ulteriori 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. Tali risorse sono destinate al finanziamento dei progetti di innovazione industriale di cui all'articolo 1, comma 842, della medesima legge. In favore del» e le parole: «in favore del predetto Consiglio nazionale delle ricerche» con le seguenti: « al fine di mantenere la propria presenza nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia e di sostenere le aziende che investono nelle predette attività.»

Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella C,

alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative al soccorso civile, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;

alla rubrica Ministero dello sviluppo economico, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;

alla rubrica Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative alla tutela della salute, per l'importo complessivo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;

2.3000/12

FLUTTERO, VICECONTE

All'emendamento 2.3000, al comma 18-ter dopo: «di progetti coordinati dal consiglio nazionale delle ricerche» aggiungere: «e dall'ENEA, secondo le specifiche competenze».

Conseguentemente, dopo le parole: in favore del predetto consiglio nazionale delle ricerche» aggiungere le seguenti: «e dell'ENEA».

2.3000/13

POLI BORTONE

All'emendamento 2.3000, al comma 18-ter aggiungere in fine le seguenti parole: «e della rete delle università del Mezzogiorno».

2.3000/14

MARINO Ignazio, BASSOLI, BIANCHI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, PORETTI, SOLIANI

All'emendamento 2.3000, al comma 18-sexies, sostituire le parole: «4 milioni di euro per l'anno 2010, e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012» con le seguenti: «6 milioni di euro per l'anno 2010, e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012».

Conseguentemente: all'articolo 2, inserire in fine il seguente comma:

«18-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 2 milioni di euro per l'anno 2010 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012».

2.3000/15

CAFORIO, MASCITELLI

All'emendamento 2.3000, terzo capoverso, sopprimere il comma 18-septies.

2.3000/16

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

All'emendamento 2.3000, al capoverso articolo 2, al comma 18-septies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, è stanziata la somma di 5 milioni di euro per l'assunzione di personale presso l'Agenzia delle entrate e 5 milioni di euro per l'assunzione di personale presso il Corpo della Guardia di finanza, da im-

piegare prioritariamente nella lotta all'evasione e all'elusione fiscale, attingendo alle graduatorie degli idonei dei rispettivi concorsi già espletati».

Conseguentemente, all'articolo 3, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2.3000/17

MASCITELLI, LANNUTTI

All'emendamento 2.3000, al terzo capoverso, sopprimere il comma 18-octies.

2.3000/18

MASCITELLI, LANNUTTI, CARLINO

All'emendamento 2.3000, al terzo capoverso, al comma 18-octies ivi richiamato, sostituire le parole da: «al fondo di cui all'articolo 13, comma 3-quater» fino alle parole: «6 agosto 2008, n. 133» con le seguenti: «al Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

2.3000/19

ANTEZZA, PIGNEDOLI, ANDRIA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO, TEDESCO

All'emendamento 2.3000, al capoverso articolo 2, comma 18-decies, sostituire le parole: «30 settembre 2010» con le seguenti: «31 dicembre 2010».

Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella C, alla rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative al soccorso civile, per l'importo complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2010.

2.3000/20

BARBOLINI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI, MERCATALI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

All'emendamento 2.3000, al capoverso articolo 2, sopprimere il comma 18-undecies.

2.3000/21

AUGELLO, CARUSO

All'emendamento 2.3000, sostituire il primo periodo del comma 18-undecies con il seguente: «al comma 72 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247 sopprimere le parole: "accedere a finanziamenti agevolati per" e dopo la parola: "ovvero" sopprimere la parola "per"».

2.3000/22

DELLA SETA, FERRANTE

All'emendamento 2.3000, al comma 18-duodecies dopo le parole: «Per interventi urgenti concernenti i territori colpiti dagli eventi meteorici eccezionali del 6 giugno 2009» aggiungere le seguenti: «e del 10 novembre 2009,».

2.3000/23

DELLA SETA, FERRANTE

All'emendamento 2.3000, al comma 18-duodecies le parole: «per l'importo di 10 milioni di euro per l'anno 2010.» sono sostituite dalle seguenti: «per l'importo di 20 milioni di euro per l'anno 2010.»

Conseguentemente, le parole: «, nei limiti di 6 milioni di euro per l'anno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «, nei limiti di 10 milioni di euro per l'anno 2010.»

2.3000/24

DELLA SETA, FERRANTE

All'emendamento 2.3000, al comma 18-duodecies dopo le parole: « e successive modificazioni.» aggiungere il seguente capoverso: «Per gli interventi di adeguamento e messa in sicurezza del territorio e di abbattimento dei manufatti abusivi ricadenti nelle aree a rischio idrogeologico

sono stanziati 510 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

Conseguentemente:

-- dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,22 per cento"».

all'articolo 3, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 210 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2.3000/25

D'ALIA

All'emendamento 2.3000, al comma 18-duodecies al termine del paragrafo aggiungere le seguenti parole: «per interventi urgenti concernenti i territori dei Comuni di Messina e Scaletta Zanclea colpiti dagli eventi meteorici eccezionali del 2 ottobre 2009, il fondo della protezione civile, di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, è integrato per l'importo di 100 milioni di euro per l'anno 2010».

Conseguentemente, alla Tabella 2, Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 24 «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche», programma 24.1 «Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche», u.p.b. 24.1.1 Funzionamento, apportare le seguenti variazioni:

CP: - 30 milioni;

CS: - 30 milioni.

Conseguentemente, alla Tabella 2, Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 24 «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche», programma 24.1 «Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche», u.p.b. 24.1.3 Oneri comuni di parte corrente, apportare le seguenti variazioni:

CP: - 30 milioni;

CS: - 30 milioni.

Conseguentemente, alla Tabella 2, Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 24 «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche», programma 24.3 «Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza», u.p.b. 24.3.1 Funzionamento, apportare le seguenti variazioni:

CP: - 40 milioni;

CS: - 40 milioni.

2.3000/26

D'ALIA

All'emendamento 2.3000, al comma 18-duodecies, al termine del paragrafo, aggiungere le seguenti parole: «per interventi urgenti concernenti i territori dei Comuni di Messina e Scaletta Zanclea colpiti dagli eventi meteorici eccezionali del 2 ottobre 2009, il fondo della protezione civile, di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, è integrato per l'importo di 100 milioni di euro per l'anno 2010».

Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella C, alla rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative al soccorso civile, per l'importo complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2010.

2.3000/27

GRANAIOLO

All'emendamento 2.3000, al capoverso articolo 2, comma 18-duodecies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È, altresì, assegnata al Commissario straordinario per gli interventi urgenti e la ricostruzione di Viareggio, la somma di 30 milioni di euro per l'anno 2010 destinati:

a) per una quota parte pari a 20 milioni di euro a un'equa elargizione a favore dei componenti delle famiglie delle vittime del disastro ferroviario del 29 giugno 2009 a titolo di risarcimento dei danni morali subiti;

b) per una quota parte pari a 10 milioni di euro a integrare i 15 milioni di euro stanziati con l'articolo 7 comma 1 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio 6 agosto 2009, per la ricostruzione nonché per il finanziamento di iniziative proposte dal Comitato istituzionale per gli interventi urgenti e la ricostruzione.

L'elargizione di cui alla lettera a), è corrisposta, altresì, a soggetti non parenti né affini, né legati da rapporto di coniugio, che risultino con-

viventi a carico della persona deceduta negli ultimi tre anni precedenti l'evento, nonché ai conviventi *more uxorio*. Detti soggetti sono a tale scopo posti, nell'ordine stabilito dall'articolo 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, dopo i fratelli e le sorelle conviventi a carico.

Il Commissario adotta i provvedimenti di elargizione e finanziamento sentito il parere del Comitato di cui al comma 1, lettera *b*).

Le elargizioni ed i finanziamenti sono esenti da ogni imposta o tassa. Le elargizioni sono attribuite in aggiunta a qualsiasi altra somma cui i soggetti beneficiari abbiano diritto a qualsiasi titolo secondo la normativa italiana.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge nel caso di disastri ferroviari, in attesa dell'individuazione delle responsabilità in sede giudiziaria, l'equo indennizzo delle famiglie delle vittime è a carico dell'ente gestore della rete ferroviaria e di eventuali società che utilizzano la rete stessa.

Sono, altresì, sospesi i termini tributari e contributivi, per i soggetti coinvolti direttamente ed indirettamente dall'evento, fino al 31 dicembre 2010.

Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella C, alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative al Soccorso civile, per l'importo complessivo di 75 milioni di euro per l'anno 2010;

2.3000/28

PISTORIO, OLIVA, BURGARETTA APARO

All'emendamento 2.3000, al comma 18-duodecies, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Il termine di scadenza della sospensione degli adempimenti e dei versamenti di natura contributiva a favore dei soggetti colpiti dagli eventi sismici a seguito di attività eruttiva del 2002, destinatari dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2005, n. 3442 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2005 è prorogato al 31 dicembre 2005 in coincidenza con quello previsto per gli adempimenti di natura tributaria di cui al decreto ministeriale del 17 maggio 2005 ed il recupero delle mensilità sospese degli adempimenti contributivi avviene con le stesse modalità con cui avviene il recupero delle mensilità sospese per gli adempimenti di natura tributaria. All'onere derivante dall'applicazione del precedente periodo si provvede mediante riduzione delle dotazioni di parte corrente della tabella C della presente legge, fino a concorrenza degli oneri».

2.3000/29

PISTORIO, OLIVA, BURGARETTA APARO

All'emendamento 2.3000, al comma 18-duodecies, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «A valere sul gettito delle accise sui prodotti petroliferi immessi in consumo nel territorio della Regione siciliana è retrocesso alla Regione un importo pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 a titolo di contributo di solidarietà nazionale, di cui all'articolo 38 dello Statuto regionale, dovuto per gli stessi anni 2010 e 2011 e ad integrazione, per l'anno 2010, dei finanziamenti attribuiti ai sensi dell'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. All'onere derivante dall'applicazione del precedente periodo si provvede mediante riduzione delle dotazioni di parte corrente della tabella C della presente legge, fino a concorrenza degli oneri».

2.3000/30

MASCITELLI, LANNUTTI, CARLINO, PARDI

All'emendamento 2.3000, al terzo capoverso, dopo il comma 18-duodecies, aggiungere il seguente:

«18-duodecies. 1. Al fine di adottare interventi urgenti nei territori colpiti dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009, volti ad agevolare la concessione di immobili in locazione a favore degli studenti iscritti all'Università dell'Aquila, i redditi da fabbricati e immobili ad uso residenziale, situati nelle aree individuate ai sensi del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, nella legge 24 giugno 2009, n. 77, costituiti da canoni di locazione stipulati o rinnovati, dai suddetti studenti universitari, ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, sono soggetti ad imposizione sostitutiva dell'imposta sui redditi con aliquota del 10 per cento, fino al 31 dicembre 2012».

Conseguentemente, dopo il comma 18-noniesdecies, aggiungere il seguente:

«18-vicies. All'articolo 82, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 1 e 3, sostituire le parole: «nei limiti del 96 per cento del loro ammontare» con le seguenti: «nei limiti del 92 per cento del loro ammontare»;

b) ai commi 2 e 4, sostituire le parole: «nei limiti del 97 per cento del loro ammontare» con le seguenti: «nei limiti del 93 per cento del loro ammontare»;

c) al comma 11, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,

le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».

2.3000/31

LUMIA, BIANCO, DE SENA, ARMATO, GARRAFFA, LEDDI, SERRA, GHEDINI, GRANAIOLA

All'emedamento 2.3000, al capoverso articolo 2, sopprimere il comma 18-terdecies.

2.3000/32

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

All'emedamento 2.3000, al capoverso 18-terdecies, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

«a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo secondo i principi e criteri direttivi di cui ai successivi numeri 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, avente ad oggetto la disciplina della custodia, della gestione e della destinazione dei beni confiscati favorendone la destinazione e il riutilizzo sociali, limitandone la possibilità di distruzione unicamente alle ipotesi eccezionali espressamente previste da disposizioni di legge.

2. Ai fini della gestione e della destinazione dei beni confiscati, è istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Agenzia nazionale di seguito denominata «Agenzia nazionale), composta da rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle finanze, del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, dei rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative in sede nazionale dell'associazionismo e della cooperazione sociali impegnate nella promozione della lotta sociale alla mafia e possibili destinatarie dei citati beni. I magistrati della Direzione nazionale antimafia possono accedere alle informazioni in possesso dell'Agenzia nazionale ed essere consultati in ordine alle questioni di maggiore rilevanza.

All'agenzia nazionale sono attribuiti i seguenti compiti:

a) osservazione e analisi in ordine alle attività e ai beni o confiscati a organizzazioni criminali, al fine di elaborare e di proporre strategie di contrasto all'accumulazione illegale di ricchezza da parte delle organizzazioni criminali;

b) indirizzo in ordine a compendi patrimoniali o aziendali che sono situati sul territorio di diverse province;

c) coordinamento delle attività delle agenzie provinciali e impulso in materia di assegnazione e di destinazione dei beni; valutazione delle proposte di distruzione di tali beni avanzate in sede provinciale al fine di indicare soluzioni alternative di destinazione socialmente utile;

d) programmazione su scala nazionale dell'inserimento dei beni confiscati, immobili e aziendali, all'interno delle politiche del sistema degli incentivi e dei piani di sviluppo economico e sociale del Paese, in particolare del Mezzogiorno d'Italia;

e) individuazione e pianificazione delle possibili forme di finanziamento dei progetti, su indicazione delle agenzie provinciali;

f) garanzia della piena funzionalità e operatività delle banche dati e degli strumenti informatici necessari per le finalità di cui alla lettera *a)*, assicurando anche tramite tali banche e strumenti la massima trasparenza delle procedure di assegnazione dei beni e la piena possibilità di accesso alle associazioni e ai soggetti interessati alla gestione di tali beni.

3. È istituita, presso ciascuna prefettura-ufficio territoriale del Governo, su iniziativa del prefetto, un'agenzia provinciale per la gestione e la destinazione dei beni confiscati, di seguito denominata «agenzia provinciale», presieduta dal prefetto e composta dal questore, dai comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, dal direttore dell'Agenzia del demanio, dal presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti, da un rappresentante delle organizzazioni maggiormente rappresentative in sede provinciale dell'associazionismo e della cooperazione sociali impegnate nella promozione della lotta sociale alla mafia e possibili destinatarie dei citati beni. Alle riunioni dell'agenzia provinciale possono partecipare i sindaci dei comuni interessati, individuati dal prefetto. A ciascuna agenzia provinciale sono attribuiti i seguenti compiti, da realizzarsi previa consultazione, relativamente alle questioni di maggiore rilevanza, del procuratore distrettuale antimafia, ovvero di suoi delegati:

a) custodia, amministrazione, gestione e la destinazione dei beni confiscati a organizzazioni criminali; a tal fine ciascuna agenzia provinciale si avvale di amministratori indicati dall'autorità giudiziaria e scelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui al numero 8 che ove ritenuto necessario dall'agenzia, rimangono in carica anche dopo la confisca e fino alla destinazione del bene. Nel perseguimento di tali fini, l'azione dell'agenzia provinciale si conforma a criteri di efficienza, economicità ed efficacia e al perseguimento delle finalità pubbliche; la gestione delle attività e dei beni è ispirata a criteri di imprenditorialità e tende, ove possibile, all'incremento della loro redditività;

b) trasmissione all'Agenzia nazionale di una relazione semestrale sullo stato delle attività e dei beni confiscati a organizzazioni criminali, nonché sull'andamento e sui problemi della gestione e della destinazione degli stessi;

c) formulazione di proposte e valutazioni all'autorità giudiziaria procedente relativamente alle attività degli amministratori giudiziari che hanno rapporti diretti con la medesima autorità e che mantengono obblighi di informazione e di rendiconto anche verso l'agenzia provinciale;

d) adozione dell'atto di assegnazione o destinazione dei beni confiscati per finalità istituzionali o sociali, allo Stato, ad enti pubblici non economici, a regioni, a enti locali e loro consorzi, nonché alle associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossico dipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, nonché alle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, e ad altri soggetti del privato sociale tra cui in particolare le organizzazioni non lucrative di utilità sociale e le associazioni di promozione sociale, ferme restando le priorità in favore delle vittime dei reati di tipo mafioso e delle vittime di richieste estorsive e dell'usura;

e) attuazione di adeguate forme di pubblicità delle informazioni relative alla consistenza e alla natura dei beni presenti nel territorio provinciale, tali da assicurare la trasparenza delle procedure di assegnazione mediante appositi regolamenti da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

f) la competenza a disporre la revoca dell'assegnazione o della destinazione dei beni, in relazione al loro mancato uso da parte dell'assegnatario o alla loro utilizzazione in modo non conforme alle finalità indicate nell'atto di assegnazione dopo la contestazione degli addebiti e l'acquisizione delle osservazioni degli assegnatari del bene. Avverso la revoca è ammesso il ricorso all'Agenzia nazionale e sono stabiliti appositi criteri, modalità e procedure per effettuare la revoca e per la relativa impugnazione;

g) il riconoscimento, negli atti di assegnazione dei beni confiscati, agli amministratori di cui alla lettera a) del presente comma, del corrispettivo per gli interventi migliorativi del bene.

4. L'agenzia provinciale, attraverso l'amministratore e previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria procedente, può compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione relativamente ai beni la cui gestione le sia assegnata, con il potere di:

a) proporre al prefetto competente la modifica della destinazione urbanistica o d'uso del bene confiscato, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, in funzione della valorizzazione dello stesso o del suo uso per scopi di ordine pubblico, sicurezza, altre utilità pubbliche o sociali, tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, garantendo

altresì la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, sempre che le opere non siano state realizzate su aree assoggettate, da leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti, a vincolo di inedificabilità; a tale fine il prefetto convoca la conferenza di servizi, ai sensi degli articoli da 14 a 14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

b) proseguire, riattivare o riconvertire attività imprenditoriali, sempre che le stesse non versino in situazione di dissesto irreversibile;

c) attivare iniziative e procedure finalizzate allo scioglimento, nell'esercizio di attività imprenditoriali, dalle obbligazioni contrattuali anche ad esecuzione continuata o periodica, ancora inesequite o non interamente eseguite da entrambe le parti alla data di assunzione dell'incarico, salvi i casi di contratti di lavoro subordinato o di locazione di immobili. nel caso in cui il bene sia confiscato al locatore ed i contratti medesimi non risultino simulati o illecitamente stipulati a tutela dei terzi in buona fede;

d) proporre all'Agenzia nazionale, illustrandone le ragioni, la distruzione del bene confiscato nei casi eccezionali previsti dalla legge, con obbligo di motivare la mancanza di alternative;

e) ottenere, nel caso di confisca di beni in comunione, che l'amministratore di cui alla lettera *a)* del numero 3), sia nominato amministratore giudiziale dal giudice civile, con procedura in camera di consiglio, sentite le parti; ferma restando, comunque, la possibilità di indennizzo per gli altri comproprietari, ove abbiano ricevuto pregiudizio dalla gestione del bene in comunione e sempre che sia accertata la loro buona fede;

f) per i beni confiscati fino a quando la confisca non sia divenuta definitiva, gli atti di straordinaria amministrazione sono compiuti previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, che verifica se dal compimento dell'alto derivi pregiudizio per il procedimento in corso o per i creditori ed i terzi; l'autorizzazione è soggetta a reclamo;

g) ottenere i rendiconti dell'attività di gestione espletata, secondo le direttive dell'autorità giudiziaria precedente, dall'amministratore di cui alla lettera *a)* del presente numero, al fine di fornire le proprie valutazioni e richieste alla medesima autorità, tenuto conto anche del parere dell'amministratore in ordine alla possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività produttiva;

h) per la gestione delle imprese, per la riattivazione e il completamento di impianti, immobili e attrezzature industriali, nonché per la loro manutenzione ordinaria e straordinaria, lo Stato garantisce i debiti contratti con le istituzioni creditizie ed i relativi crediti sono soddisfatti in prededuzione ai sensi dell'articolo 111, primo comma, numero 1), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. Per i beni immobili non aziendali, affidati all'agenzia provinciale attraverso l'azione dell'amministratore, è istituito un apposito fondo di garanzia e di finanziamento per la ristrutturazione, l'avvio e la gestione delle attività e dei servizi attivati, alimentato anche da finanziamenti pubblici o dai proventi in denaro o di altri beni o titoli finanziari sottoposti a confisca. Ai fini del-

l'accesso al sistema creditizio, il decreto legislativo di cui al comma 1 individua adeguati titoli giuridici di attribuzione dei beni agli stessi soggetti.

5. È previsto il divieto assoluto e generalizzato di vendita dei beni immobili confiscati definitivamente. È previsto altresì, nei casi espressamente individuati per la tutela del compendio aziendale, e che la decisione in ordine alla gestione e all'utilizzo del bene è subordinata alla valutazione dell'Agenzia nazionale, cui spetta il diritto di prelazione, che i provvedimenti di confisca dei beni sono opponibili ai terzi di buona fede con trascrizione anteriore a quella del provvedimento ablativo e che la tutela dei terzi di buona fede è assicurata dal riconoscimento del risarcimento del danno e da una congrua indennità.

6. La possibilità, da parte dell'Agenzia nazionale, di disporre la distruzione o la demolizione dei beni confiscati, secondo le procedure indicate nel decreto legislativo e sulla base dei presupposti di cui alla lettera *d*) del numero 4, è limitata alle sole ipotesi eccezionali previste dalle norme vigenti in materia di tutela ambientale e di sicurezza, a quelle nelle quali il bene sia improduttivo od oggettivamente inutilizzabile, ovvero agli altri casi previsti dalla legislazione vigente, a condizione che non sia possibile un loro uso.

7. Il decreto legislativo di cui al numero 1 disciplina ulteriori modalità e procedure per l'impiego della forza pubblica al fine di garantire l'efficacia delle azioni dell'Agenzia nazionale e di ciascuna Agenzia provinciale, nonché la sicurezza dei beni sequestrati o confiscati sul territorio, previa intesa con l'agenzia provinciale.

8. Con il decreto legislativo di cui al numero 1 è altresì istituito un albo nazionale degli amministratori dei beni sequestrati e confiscati, tenuto dall'Agenzia nazionale e articolato in sezioni provinciali tenute dall'agenzia provinciale competente, cui sono affidate funzioni di vigilanza sugli amministratori. Sono previste, altresì, apposite norme per il funzionamento dell'albo, per l'iscrizione ad esso e per l'esercizio dell'attività di amministratore, nonché sanzioni di ordine penale, amministrativo e civile per le violazioni dei doveri stabiliti dalla legislazione vigente in materia, da parte degli amministratori

9. Lo schema di decreto legislativo di cui al numero 1 è trasmesso al Parlamento, per il parere che le competenti commissioni permanenti esprimono entro quaranta giorni dalla data di assegnazione, trascorsi i quali il parere si intende acquisito.

2.3000/33

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

All'emendamento 2.3000, al capoverso articolo 2, al comma 18-terdecies, sopprimere la lettera a).

2.3000/34

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

All'emendamento 2.3000, al capoverso articolo 2, al comma 18-terdecies, sopprimere la lettera b).

2.3000/35

LUMIA, BIANCO, DE SENA, ARMATO, GARRAFFA, LEDDI, SERRA, GHEDINI, GRANAIOLA

All'emendamento 2.3000, al capoverso, articolo 2, al comma 18-terdecies, lettera b), dopo le parole: «del territorio dell'Agenzia del demanio» aggiungere le seguenti: «previo parere obbligatorio del Commissario straordinario per la gestione e la destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni mafiose».

2.3000/36

BIANCO, LUMIA, DE SENA, ARMATO, GARRAFFA, LEDDI, SERRA, GHEDINI, GRANAIOLA

All'emendamento 2.3000, al capoverso, articolo 2, al comma 18-terdecies, lettera b), dopo le parole: «Il dirigente del competente ufficio dell'Agenzia del demanio richiede» aggiungere le seguenti: «l'un parere obbligatorio sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica e».

2.3000/37

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

All'emendamento 2.3000, al capoverso, articolo 2, al comma 18-terdecies, sopprimere la lettera c).

2.3000/38

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

All'emendamento 2.3000, al capoverso, articolo 2, al comma 18-terdecies, lettera c), capoverso 5-bis, sostituire le parole da: «, nella misura»

fino a: «servizi istituzionali» con le seguenti: «integralmente al Fondo unico per la giustizia».

2.3000/39

PISTORIO, OLIVA, BURGARETTA APARO

All'emendamento 2.300, al comma 18-terdecies, lettera c) sostituire le parole: «per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali» con le seguenti: «per essere utilizzate prevalentemente nel rafforzamento delle strutture giudiziarie e di pubblica sicurezza che hanno sede e operano nell'ambito dei territori ove è avvenuta la confisca».

2.3000/200

GAMBA, TOTARO

All'emendamento 2.300, dopo l'articolo 18-terdecies, è inserito il seguente:

«Art. 18-terdecies-bis.

All'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, dopo la lettera b), è inserita la seguente:

"b-bis) in misura non inferiore al dieci per cento, al Ministero della difesa, per il concorso delle Forze armate nelle attività svolte dalle Forze di polizia per la sicurezza interna, di ripristino dei servizi essenziali e di soccorso alle popolazioni in caso di gravi calamità, nonché per altre esigenze di difesa nazionale"».

2.3000/40

MONGIELLO, PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, PERTOLDI, RANDAZZO, TEDESCO

All'emendamento 2.3000, al capoverso articolo 2, comma 18-quaterdecies, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Al fine di rafforzare la dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 15, comma 2, del de-

creto legislativo 29 marzo 20.0.4, n. 10.2, sono stanziati 220. milioni di euro per ciascuno degli anni 20.10., 20.11 e 20.12».

Conseguentemente,

all'articolo 3, alla Tabella C, alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative al soccorso civile, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010,2011 e 2012;

alla rubrica Ministero dello sviluppo economico, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;

alla rubrica Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative alla tutela della salute, per l'importo complessivo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2.3000/41

ANDRIA, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO, TEDESCO

All'emendamento 2.3000, al capoverso articolo 2, comma 18-quinquiesdecies, sostituire le parole: «10 milioni di euro» con le seguenti: «30 milioni di euro».

Conseguentemente,

all'articolo 3, alla Tabella C, alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative al soccorso civile, per l'importo complessivo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010,2011 e 2012.

2.3000/42

POLI BORTONE

All'emendamento 2.3000, al comma 18-quinquiesdecies, sostituire le parole da: «di prodotti stagionatura» fino alle parole: «del settore primario agricolo» con le seguenti: «di olio di oliva».

2.3000/43

POLI BORTONE

All'emendamento 2.3000, al comma 18-quinquiesdecies al termine del primo periodo dopo la parola: «agricolo» aggiungere le seguenti parole: «e alla produzione di olio di oliva».

2.3000/44

GARAVAGLIA Massimo

All'emendamento 2.3000, sopprimere il comma 18-sexiesdecies.

2.3000/45

PISTORIO, OLIVA, BURGARETTA APARO

All'emendamento 2.3000, al comma 18-sexiesdeciespremettere i seguenti periodi: «Una quota non inferiore al 50 per cento del gettito delle accise riscosse e che gravano sui prodotti petroliferi consumati in Sicilia di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, limitatamente alla benzina, alla benzina senza piombo e al gasolio per autotrazione, per riscaldamento e per la produzione di energia, è finalizzata alla realizzazione del piano straordinario per l'asestamento idrogeologico del territorio. All'onere derivante dall'applicazione del precedente periodo si provvede mediante riduzione delle dotazioni di parte corrente della tabella C della presente legge, fino a concorrenza degli oneri».

2.3000/46

PISTORIO, OLIVA, BURGARETTA APARO

All'emendamento 2.3000, al comma 18-sexiesdeciespremettere i seguenti periodi: «Una quota non inferiore al 10 per cento del gettito delle accise riscosse e che gravano sui prodotti petroliferi, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, raffinati in Sicilia, limitatamente alla benzina, alla benzina senza piombo e al gasolio per autotrazione, per riscaldamento e per la produzione di energia, è finalizzata alla realizzazione del piano straordinario per l'asestamento idrogeologico del territorio. All'onere derivante dall'applicazione del precedente periodo si provvede mediante riduzione delle dotazioni di parte corrente della tabella C della presente legge, fino a concorrenza degli oneri».

2.3000/47

MARAVENTANO, D'ALÌ

All'emendamento 2.3000, sostituire il comma 18-sexiesdecies con il seguente:

«18-sexiesdecies. Al fine di determinare l'allineamento del prezzo del gasolio in favore degli operatori del settore della pesca dell'isola di Lampedusa ed in altre isole che dovessero trovarsi in eguali condizioni di trasporto in riferimento alla fornitura di approvvigionamento rispetto a quello praticato nell'isola madre, è concesso per l'anno 2010 un contributo di 0,8 milioni di euro. destinato all'incremento degli aiuti "de minimis" nel settore della pesca, di cui al Regolamento CE n. 875/2007 del 24 luglio 2007. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione del contingente annuo, per l'anno 2010, di cui all'articolo 22-bis comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni».

2.3000/48

TOFANI

All'emendamento 2.3000, al comma 18-septiesdecies dopo la parola: «matrice», aggiungere le seguenti: «e di quelle per fatto di lavoro, ovvero che siano decedute a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio di lavoro».

2.3000/49

TOFANI

All'emendamento 2.3000, al comma 18-septiesdecies dopo la parola: «matrice», aggiungere le seguenti: «e di quelle per fatto di lavoro».

2.3000/50

INCOSTANTE

All'emendamento 2.3000, all'articolo 2, capoverso 18-septiesdecies, aggiungere, in fine, il periodo: «Alle Vittime del Dovero ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché alle Vittime della Criminalità Organizzata ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, sono erogati a partire dal 3 agosto 2004 i benefici di cui agli articoli 2,3, 4 e 5 comma 2, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 della legge 3 agosto 2004, n. 206 e successive modificazioni. Alle Vittime

del Dovero ed ai loro familiari superstiti di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 sono erogati, a decorrere dal 1° gennaio 1998, i benefici previsti dalla legge 23 novembre 1998, n. 407 e successive modificazioni, già concessi alle Vittime del Terrorismo e della Criminalità Organizzata».

Conseguentemente:

all'articolo 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«18-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al [me di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

2.3000/51

INCOSTANTE

All'emendamento 2.3000, all'articolo 2, capoverso 18-septiesdecies, aggiungere, in fine, il periodo: «Alle Vittime del Dovero e ai loro familiari superstiti il Presidente della Repubblica concede la medaglia d'oro di "Vittima del Dovero" per spirito di abnegazione, altruismo e fedeltà allo Stato, con cui le vittime si sono distinte, quali rappresentanti delle Istituzioni. L'onorificenza è conferita alle Vittime del Dovero, in caso di decesso ai parenti ed affini entro il secondo grado, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno e consegnata dal Capo dello Stato durante una cerimonia ufficiale presso il Palazzo del Quirinale.».

Conseguentemente:

all'articolo 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«18-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 1 milione di euro per l'anno 2010».

2.3000/52

INCOSTANTE

All'emendamento 2.3000, all'articolo 2, capoverso 18-septiesdecies, aggiungere in fine il seguente periodo: «Alle Vittime del Dovero ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché alle Vittime della Criminalità Organizzata ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, è riconosciuto un contributo straordinario per l'anno 2010 pari a 5 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze si provvede alla ripartizione del predetto contributo sulla base dei criteri di cui all'articolo 4 comma 2 della legge 3 agosto 2004 n. 206. Tale contributo non è decurtarle ad ogni effetto di legge e allo stesso contributo si applicano i benefici fiscali di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407 in materia di esenzioni dall'IRPEF.».

Conseguentemente:

all'articolo 2, aggiungere infine il seguente comma:

«18-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 5 milioni di euro per l'anno 2010».

2.3000/53

MASCITELLI, LANNUTTI

All'emendamento 2.3000, al terzo capoverso sopprimere il comma 18-octiesdecies.

2.3000/54

MICHELONI, PEGORER, BERTUZZI

All'emendamento 2.3000, al capoverso articolo 2, dopo il comma 18-noniesdecies, aggiungere il seguente:

18-Vicies. All'articolo 12 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano:

a) ai lavoratori transfrontalieri ed ex transfrontalieri;

- b) ai lavoratori iscritti nelle liste dell'AIRE, ai cittadini ex iscritti all'IRE e ai pensionati da Casse pensione estere;
- c) ai funzionari e agli impiegati dello Stato dislocati all'estero».

Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella C,

alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative al soccorso civile, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2.3000

IL RELATORE

Al comma 18-quinquies, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «24 dicembre 1985, n. 808» *inserire le seguenti:* «nonché delle attività di valorizzazione e di gestione, fatta eccezione per quelle di alienazione, degli immobili militari da realizzare anche attraverso accordi con altri soggetti, la stipula dei contratti di sponsorizzazione,»;

b) inserire i seguenti commi:

«18-quinquies-bis. Le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri ed il Corpo della guardia di finanza, hanno il diritto all'uso esclusivo delle proprie denominazioni, dei propri stemmi, degli emblemi e di ogni altro segno distintivo.

18-quinquies-ter. Il Ministero della difesa, anche avvalendosi della società di cui al comma 18-quinquies, ed il Corpo della guardia di finanza, anche avvalendosi dell'apposito ente, possono consentire l'uso anche temporaneo, delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi di cui al comma 18-nonies-bis, in via convenzionale ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel rispetto delle finalità istituzionali e dell'immagine delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 124, 125 e 126 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 e successive modificazioni.

18-quinquies-quater. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque fabbrica, vende, espone, adopera industrialmente ovvero utilizza al fine di trarne profitto le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e i marchi di cui al comma 18-nonies-bis in violazione delle disposizioni di cui ai commi 18-nonies-bis e 18-nonies-ter, punito con la multa da 1.000 a 5.000 euro.

18-quinquies-quinquies. Le disposizioni contenute nei commi 18-noniester e 18-nonies-quater non si applicano ai collezionisti e agli amatori che operano per finalità strettamente personali e non lucrative.

18-*quinquies-sexies*. Con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sono individuati le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e gli altri segni distintivi di cui al comma 18-*nonies-bis*, nonché le specifiche modalità attuative, con riferimento alle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri.

18-*quinquies-septies*. Con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono individuate le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e gli altri segni distintivi di cui al comma 18-*nonies-bis* e le specifiche modalità attuative, con riferimento al Corpo della guardia di finanza».

Al comma 18-*undecies*, primo periodo, dopo le parole: «dei confidi delle» aggiungere la seguente parola: «cinque».

Dopo il comma 18, inserire i seguenti:

«18-*bis*. Al fine di riconoscere la specificità della funzione e del ruolo del personale appartenente al comparto sicurezza-difesa di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per il biennio 2008-2009, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 2, comma 28, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono stanziati 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010.

18-*ter*. Al fine di consentire lo sviluppo del tessuto produttivo nel territorio delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia attraverso l'incentivazione di progetti coordinati dal Consiglio nazionale delle ricerche in materia di tecnologie avanzate per l'efficienza energetica, tutela ambientale, metodologie innovative per il *Made in Italy* agroalimentare, produzione di farmaci biotecnologici, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2010, 15 milioni di euro per l'anno 2011 e 20 milioni di euro per l'anno 2012 in favore del predetto Consiglio nazionale delle ricerche.

18-*quater*. All'articolo 2, comma 188, primo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "entro il 31 dicembre 2004", sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2008, nei limiti delle risorse disponibili allo scopo destinate,".

18-*quinquies*. All'onere derivante dall'applicazione del comma 18-*quater*, nei limiti di 1 milione di euro per l'anno 2010, si provvede mediante riduzione da 250.000 tonnellate a 247.000 tonnellate del contingente annuo, per l'anno 2010, di cui all'articolo 22-*bis*, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni.

18-*sexies*. È autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2010 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 finalizzata alla

diffusione di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti i criteri e le modalità per dotare, luoghi, strutture e mezzi di trasporto, di defibrillatori entro il limite di spesa previsto al presente comma.

18-*septies*. Per il contenimento delle relative spese di potenziamento, ammodernamento, manutenzione e supporto per mezzi, materiali e strutture in dotazione, la facoltà di cui all'articolo 1, comma 568, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 di stipulare, nei termini ivi contemplati, convenzioni e contratti aventi ad oggetto la permuta di materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati compete anche al Corpo della Guardia di finanza. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate le condizioni e le modalità per la stipula degli atti e l'esecuzione delle prestazioni di cui al periodo precedente, nel rispetto della vigente disciplina in materia negoziale del principio di economicità.

18-*octies*. Per l'anno 2010 al fondo di cui all'articolo 13, comma 3-*quater*, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è riservata una quota di 50 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 3, comma 7.

18-*nonies*. All'articolo 1, comma 109, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 le parole: ", senza diritto di detrazione," sono soppresse.

18-*decies*. La rideterminazione delle agevolazioni contributive di cui al comma 2 dell'articolo 01, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81 e all'articolo 1-*ter*, comma 1, del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, disciplinata per gli anni 2006-2009, è estesa al periodo dal 1° gennaio 2010 al 30 settembre 2010.

18-*undecies*. Alle iniziative volte a realizzare interventi e misure di sostegno in favore dei soggetti di età inferiore a trentacinque anni per superare alle esigenze derivanti dalla peculiare attività lavorativa dagli stessi svolta, ovvero per permettere loro di sviluppare attività innovative e imprenditoriali, si provvede a valere sulle risorse di cui al Fondo di sostegno per l'occupazione e l'imprenditoria giovanile di cui all'articolo 1, comma 72, della legge 24 dicembre 2007 n. 247. Il comma 74, dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è abrogato.

18-*duodecies*. Per interventi urgenti concernenti i territori colpiti dagli eventi meteorici eccezionali del 6 giugno 2009, il fondo della protezione civile, di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, è integrato per l'importo di 10 milioni di euro per l'anno 2010. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, nei limiti di 6 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione del contingente annuo, per l'anno 2010, di cui all'articolo 22-

bis, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni.

18-*terdecies*. All'articolo 2-*undecies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-*bis*. I beni di cui al comma 2, di cui non sia possibile effettuare la destinazione o il trasferimento per le finalità di pubblico interesse ivi contemplate entro i termini previsti dall'articolo 2-*decies*, sono destinati alla vendita";

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Alla vendita dei beni di cui al comma 2-*bis* e alle operazioni di cui al comma 3 provvede il dirigente del competente ufficio del territorio dell'Agenzia del demanio, che può affidarle all'amministratore di cui all'articolo 2-*sexies*, con l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 2-*nonies*, entro sei mesi dalla data di emanazione del provvedimento del direttore centrale dell'Agenzia del demanio di cui al comma 1 dell'articolo 2-*decise*. Il dirigente del competente ufficio dell'Agenzia del demanio richiede al prefetto della provincia interessata ogni informazione utile affinché i beni non siano acquistati, anche per interposta persona, dai soggetti cui furono confiscati ovvero da soggetti altrimenti riconducibili alla criminalità organizzata";

c) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-*bis*. Le somme ricavate dalla vendita dei beni di cui al comma 2-*bis*, al netto delle spese per la gestione e la vendita degli stessi, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, nella misura del 50 per cento, al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico e, nella restante misura del 50 per cento, al Ministero della giustizia, per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali".

18-*quaterdecies*. A decorrere dalla data di scadenza del regime di aiuti per il riordino fondiario, di cui alla decisione comunitaria n. 110 del 6 giugno 2001, prevista per il 31 dicembre 2009, le risorse disponibili della gestione in corso della ex Cassa della formazione della piccola proprietà contadina, ivi incluse le rate relative ai rientri annuali dai crediti per prestiti erogati, al netto dei costi di gestione e del personale, sono destinate al ripiano di eventuali esposizioni debitorie del soggetto gestore nei confronti degli istituti bancari. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le eventuali disponibilità ulteriori sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate al fondo previsto dall'articolo 7-*quinqüies* del decreto-legge n. 5 del 2009 convertito con legge n. 33 del 2009 per il finan-

ziamento degli interventi assicurativi previsti dall'articolo 15 comma 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102.

18-quinquedecies. In considerazione della specificità delle produzioni agricole tipiche e per il sostegno al *made in Italy* nel settore agricolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2010 per il riconoscimento di contributi alla produzione di prodotti stagionatura prolungata a denominazione registrata a livello comunitario del settore primario agricolo. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e finanze da adottate entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono adottate le modalità per l'attuazione del presente comma.

18-sexiesdecies. Per l'anno 2010 le aliquote accisa sul gasolio per autotrazione utilizzato dalle imbarcazioni da pesca residenti nell'isola di Lampedusa sono ridotte del 50 per cento. All'onere derivante dall'applicazione dal presente comma, nei limiti di 0,8 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione del contingente annuo, per l'anno 2010, di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni.

18-septiesdecies. Nei confronti degli orfani delle vittime di terrorismo e delle stragi di tale matrice che siano stati già collocati in pensione è riconosciuto un contributo straordinario per l'anno 2010 pari a 5 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze si provvede alla ripartizione del predetto contributo sulla base dei criteri di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206. Tale contributo non è decurtabile ad ogni effetto di legge e allo stesso contributo si applicano i benefici fiscali di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407 in materia di esenzioni dall'IRPEF.

18-octiesdecies. L'articolo 20 comma 3-ter del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si intende riferito alle imprese e testate ivi indicate in possesso dei requisiti richiesti anche se abbiano mutato forma giuridica.

18-noniesdecis. Il comma 556 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è sostituito dal seguente:

"556. Al fine di promuovere e valorizzare il ruolo di sviluppo e integrazione sociali svolto dalle comunità giovanili, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della gioventù, l'Osservatorio nazionale sulle comunità giovanili. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della gioventù è altresì istituito il Fondo nazionale per le comunità giovanili, per la realizzazione di azioni di promozione e valorizzazione delle attività delle comunità giovanili. La dotazione finanziaria del Fondo per l'anno 2010 è fissata in 3 milioni di euro."».

EMENDAMENTO 2.0.3000, TENDENTE AD INSERIRE
UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 3,
E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

2.0.3000/100

FERRANTE

All'emendamento 2.0.3000, al comma 1 dopo le parole: «territorio nazionale» aggiungere le parole: «nel quadro di uno sviluppo sostenibile».

Conseguentemente al comma 2 lettera c) dopo la parola: «occupazione.» aggiungere le seguenti: «nel quadro di uno sviluppo sostenibile»

2.0.3000/101

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

All'emendamento 2.0.3000, al comma 2, alla lettera b), dopo le parole: «meritevoli di credito» aggiungere le seguenti: «con particolare riguardo a quelle delle imprese fuori dai parametri di Basilea II».

2.0.3000/102

PISTORIO, OLIVA, BURGARETTA APARO

All'emendamento 2.0.3000, al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) a utilizzare gli strumenti finanziari propri per il sostegno dei progetti di interesse locale nel settore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione.»

2.0.3000/103

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

All'emendamento 2.0.3000, al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) potenziare e consolidare l'attività di garanzia collettiva dei fidi e favorire interventi di fusione e di accorpamento tra confidi e cooperative di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269».

2.0.3000/104

TOFANI, CICOLANI, CIARRAPICO, GRAMAZIO, CURSI, DE LILLO, AUGELLO, FAZZONE, DE ANGELIS, DINI, BARELLI

All'emendamento 2.0.3000, al comma 5, dopo le parole: «Sardegna e Sicilia», aggiungere le seguenti: «, le province di Frosinone e di Latina, i comuni della provincia di Rieti già compresi nell'ex circondario di Cittaducale, nonché i comuni della provincia di Roma compresi nella zona del comprensorio di bonifica di Latina, di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646».

2.0.3000/105

PISTORIO, OLIVA, BURGARETTA APARO

All'emendamento 2.0.3000, al comma 5 sostituire le parole: «dell'imprenditorialità giovanile» con le seguenti: «delle associazioni rappresentative dell'imprenditorialità giovanile presenti nel Mezzogiorno.»

2.0.3000/106

MERCATALI

All'emendamento 2.0.3000, al comma 8, dopo le parole: «La banca» aggiungere le seguenti: «è sottoposta alla vigilanza della Banca d'Italia e».

2.0.3000/107

MERCATALI

All'emendamento 2.0.3000, al comma 9, sopprimere le seguenti parole: «sostenendo progetti di investimento nel mezzogiorno».

2.0.3000/108

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

All'emendamento 2.0.3000, al comma 9, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis. favorire lo sviluppo di appositi Fondi di risparmio territoriali con destinazione della raccolta al finanziamento di investimenti industriali e infrastrutturali nell'ambito del territorio di riferimento. Tali fondi

sono gestiti da Invitalia, coordinandosi con le regioni dei territori interessati».

2.0.3000/109

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

All'emendamento 2.0.3000, al comma 9, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«*a-bis.* favorire lo sviluppo di appositi Fondi di risparmio territoriali con destinazione della raccolta al finanziamento di investimenti industriali e infrastrutturali nell'ambito del territorio di riferimento. Tali fondi sono gestiti da Invitalia, coordinandosi con le regioni dei territori interessati».

2.0.3000/110

MERCATALI

All'emendamento 2.0.3000, al comma 17, sostituire le parole: «sentita la banca d'Italia» con le seguenti: «previo parere vincolante della Banca d'Italia».

2.0.3000/111

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

All'emendamento 2.0.3000, dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:

«*22-bis.* Al fine di consolidare l'attività di garanzia collettiva dei fidi nelle Regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere *a)* e *c)*, del Trattato istitutivo della Comunità europea, i versamenti compiuti dai soci, ivi compresi i soci sostenitori, al fondo rischi dei consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, di seguito denominati "confidi", localizzati nel territorio delle Regioni del mezzogiorno, sono integrati con un contributo a carico del bilancio dello Stato, pari al doppio dell'ammontare di ciascun versamento, da effettuare entro il 31 dicembre 2012.

22-ter. Per la promozione di interventi di fusione e di accorpamento tra confidi e cooperative di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre

2003, n. 326, e successive modificazioni, localizzati nel territorio delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato istitutivo della Comunità europea, è concesso un contributo diretto ad integrare la disponibilità del fondo del consorzio o della cooperativa che risulti dalla fusione, destinato alla prestazione di garanzie a favore delle imprese consorziate o sode. Il contributo è concesso nella misura massima di cinque volte l'ammontare del predetto fondo nel limite di 1,5 milioni di euro per ciascuna operazione di fusione realizzata entro il 31 dicembre 2012.

22-quater. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle attività produttive, con proprio decreto, definisce le modalità di richiesta, concessione ed erogazione delle agevolazioni di cui al presente articolo, comunque entro il limite di spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (21.3.3 - Oneri comuni di parte corrente - cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:

2010: - 20.000;
2011: - 20.000;
2012: - 20.000.

2.0.3000/112

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

All'emendamento 2.0.3000, dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. Nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, di seguito Fondo, è costituita una Sezione speciale per la rinegoziazione dei prestiti, con una dotazione pari a euro 200.000.000,00 per l'anno 2010, euro 100.000.000,00 per l'anno 2011, ed euro 100.000.000,00 per l'anno 2012, riservata alla concessione di garanzie a titolo gratuito dirette, esplicite, incondizionate e irrevocabili a favore delle imprese in difficoltà finanziaria e non in possesso dei parametri di Basilea II al fine di garantire il consolidamento e la rinegoziazione nel medio lungo periodo di prestiti accordati alle predette imprese, di qualsiasi settore, con priorità per quelle situate nel Mezzogiorno».

Conseguentemente, all'articolo 3, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di

parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2010 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012.

2.0.3000/113

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

All'emendamento 2.0.3000, dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono modificati i parametri di cui alla legge n. 341 del 1995 e dalla legge n. 662 del 1996, al fine di garantire l'accesso al credito per le imprese che presentino potenzialità di ripresa economica e finanziaria».

Conseguentemente, all'articolo 3, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2010 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012.

2.0.3000/114

LANNUTTI, MASCITELLI

All'emendamento 2.0.3000, dopo l'articolo 2-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 2-ter.

(Sanzioni per il mancato rispetto dell'articolo 2-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 85, convertito con modificazioni nella legge 28 gennaio 2009, n. 2 sulla nullità delle clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto)

1. All'articolo 2-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Ferme restando le altre disposizioni vigenti anche in materia sanzionatoria, nei casi in cui la banca prevede clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto sotto qualsiasi forma, la Banca d'Italia dispone in ogni caso l'interdizione dall'attività bancaria del rappresentante legale e del collegio sindacale della banca in questione

per un periodo non inferiore ai sette giorni ed è altresì tenuta in ogni caso al versamento di una somma pari a cento volte la somma addebitata o da addebitare indebitamente a favore del correntista danneggiato"».

2.0.3000

IL RELATORE

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Credito nel Mezzogiorno)

1. Le disposizioni del presente articolo hanno l'obiettivo di contribuire al riequilibrio economico del territorio nazionale attraverso lo sviluppo del credito nel Mezzogiorno.

2. Gli strumenti e le istituzioni previste ai sensi del presente articolo mirano:

a) ad aumentare la capacità di offerta del sistema bancario e finanziario del Mezzogiorno;

b) a sostenere le iniziative imprenditoriali maggiormente meritevoli di credito, incidendo sui costi di approvvigionamento delle risorse finanziarie necessarie agli investimenti;

c) a canalizzare il risparmio verso iniziative economiche che creano occupazione nel Mezzogiorno.

3. Nell'attuare le disposizioni del presente articolo, lo Stato assume un ruolo di facilitatore di processi e dell'iniziativa privata. Le norme vengono attuate nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria e in particolare nell'ambito delle vigenti normative in materia di aiuti di Stato.

4. L'attuazione delle operazioni di cui ai commi da 5 a 11 e da 18 a 23 è subordinata ove necessario all'autorizzazione della Commissione Europea, con le procedure previste dall'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità Europea.

5. È istituito il Comitato promotore della «Banca del Mezzogiorno s.p.a.», di seguito denominato: *Banca*, di cui all'articolo 6-ter del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il Comitato è composto da un massimo di quindici membri nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in rappresentanza delle categorie economiche e sociali, di cui almeno cinque espressione di soggetti bancari e finanziari con sede legale in una delle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia), almeno uno espressione dell'imprenditorialità giovanile e

uno di Poste Italiane s.p.a.; Il Comitato promotore è costituito senza oneri per la finanza pubblica.

6. È compito del Comitato promotore individuare e selezionare i soci fondatori, diversi dallo Stato, tra istituti di credito operanti nel Mezzogiorno, imprenditori o associazioni di imprenditori, società a partecipazione pubblica nonché tra altri soggetti che condividano le finalità e le attività della Banca così come definite al successivo comma 9. Il Comitato promotore, tra l'altro, definisce le regole di governo della Banca, gli apporti minimi di capitale necessari a soggetti diversi dallo Stato per partecipare in qualità di soci e le specifiche funzioni e attività in relazione a quanto definito dalla presente disposizione.

7. Per avviare l'iniziativa e favorire l'aggregazione di una maggioranza rappresentata da soggetti privati in accordo con la normativa in materia di aiuti di stato di cui al comma 4, considerata la fase di difficoltà del sistema creditizio nazionale e internazionale, lo Stato partecipa al capitale sociale con una quota di importo non superiore a quello delle risorse iscritte in bilancio ai sensi dell'articolo 6-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e mantenute nel conto residui del corrente esercizio finanziario.

8. La Banca agisce attraverso la rete di banche e delle istituzioni che aderiscono all'iniziativa con l'acquisto di azioni e può stipulare apposite convenzioni con Poste italiane s.p.a.. L'adesione implica, per le attività, i prodotti ed i servizi sviluppati o diffusi congiuntamente, l'affiancamento a quello proprio del marchio della Banca. L'adesione implica inoltre la preliminare definizione di modalità operative e di governo sinergiche, orientate a far identificare la Banca con la rete delle banche e istituzioni aderenti.

9. La Banca opera con la rete di cui al punto 8 per almeno cinque anni come istituzione finanziaria di secondo livello, sostenendo progetti di investimento nel Mezzogiorno e promuovendo in particolare il credito alle piccole e medie imprese anche con il supporto di intermediari finanziari con adeguato livello di patrimonializzazione. Il sostegno deve essere prioritariamente indirizzato a favorire la nascita di nuove imprese, l'imprenditorialità giovanile e femminile, l'aumento dimensionale e l'internazionalizzazione, la ricerca e l'innovazione, al fine di creare maggiore occupazione. In particolare, come servizio reso alla rete delle banche e istituzioni aderenti, la Banca potrà:

a) favorire lo sviluppo di servizi e strumenti finanziari per il credito di medio-lungo termine ed il capitale di rischio nel Mezzogiorno, anche con l'emissione di obbligazioni e passività esplicitamente indirizzate a finanziare le piccole e medie imprese che investono nel Mezzogiorno; tali emissioni godono del regime di favore fiscale stabilito nei commi da 18 a 23;

b) emettere obbligazioni per finanziare specifici progetti infrastrutturali nel Mezzogiorno. L'emissione di tali obbligazioni nei primi due anni dalla prima emissione può essere assistita dalla garanzia dello Stato,

che copre il capitale e gli interessi. Le obbligazioni sono emesse a condizioni di mercato con durata non inferiore a tre anni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze vengono fissati criteri, modalità e condizioni economiche per la concessione della garanzia dello Stato nonché il volume complessivo di obbligazioni sui quali può essere prestata la garanzia. La garanzia dello Stato è inserita nell'elenco allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468. Ai relativi eventuali oneri si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, con imputazione nell'ambito dell'unità previsionale di base 8.1.7 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua un monitoraggio semestrale al fine di verificare eventuali effetti di tali operazioni sui saldi di finanza pubblica e conseguentemente individuare idonei mezzi di copertura finanziaria;

c) acquisire dalle banche aderenti mutui a medio-lungo termine di piccole e medie imprese del Mezzogiorno con adeguato merito di credito per creare portafogli efficienti in termini di diversificazione e riduzione del rischio da cedere al mercato. Eventuali emissioni di titoli rappresentativi di tali portafogli possono essere assistiti dalla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 a seguito di istruttoria sul sotto stante da parte del Comitato di Gestione del Fondo stesso. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti criteri e modalità per la concessione della garanzia, ivi incluso le condizioni economiche nonché l'ammontare massimo che può essere assistito dalla garanzia del Fondo citato.

d) offrire consulenza e assistenza alle piccole e medie imprese per l'utilizzo degli strumenti di agevolazione messi a disposizione da amministrazioni pubbliche, istituzioni multilaterali e organismi sopranazionali;

e) stimolare e sostenere la nascita di nuove banche a vocazione territoriale nelle aree del Mezzogiorno.

10. Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Comitato promotore presenta una relazione al Ministro dell'economia e delle finanze sullo stato di avanzamento del progetto. Con successivo decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze può revocare il finanziamento come socio fondatore, se lo stato di avanzamento non è ritenuto soddisfacente. In ogni caso, le necessarie autorizzazioni di cui all'articolo 14 del testo unico delle leggi in materia bancaria di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, dovranno essere richieste entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

11. Al termine della fase di avvio, e comunque decorsi cinque anni dall'inizio dell'operatività della Banca, l'intera partecipazione posseduta dallo Stato, salvo un'azione, è ridistribuita tra i soci fondatori privati. I soci fondatori prevedono nello Statuto le modalità per l'acquisizione delle azioni sottoscritte dallo Stato al momento della fondazione. Ogni altra par-

tecipazione detenuta da un ente appartenente alla pubblica amministrazione di cui all'elenco ISTAT pubblicato ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 deve prevedere un trattamento analogo alle azioni possedute dallo Stato. Resta fermo che la partecipazione pubblica non può in nessun caso ed in nessun momento rappresentare la maggioranza delle azioni sottoscritte.

12. Per favorire la crescita di una rete bancaria sul territorio e sostenere la crescita della Banca, nelle banche di credito cooperativo autorizzate all'attività bancaria successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge è ammessa, per un periodo massimo di 5 anni dall'autorizzazione stessa, l'emissione di azioni di finanziamento di cui all'articolo 2526 del codice civile. Le azioni sono sottoscrivibili solo da parte di fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 59 in deroga ai limiti di cui all'articolo 34, commi 2 e 4, del testo unico delle leggi in materia bancaria di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

13. Se necessario, in base alla vigente normativa, con propri decreti il Ministro dell'economia e delle finanze può autorizzare enti e società partecipate a contribuire, in qualità di soci finanziatori, alla sottoscrizione del capitale di banche di credito cooperativo autorizzate all'attività bancaria successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e comunque non oltre i cinque anni.

14. L'ammontare del capitale complessivamente sottoscritto dalle banche dai soci finanziatori di cui al comma 12 non può superare la misura di un terzo del capitale sociale esistente al momento dell'emissione delle azioni di finanziamento. Le azioni di finanziamento non possono essere cedute con effetto verso la banca, se la cessione non è autorizzata dal consiglio di amministrazione.

15. Ogni socio finanziatore ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni di finanziamento possedute. La categoria dei soci finanziatori ha il diritto di designare un componente del consiglio di amministrazione ed un componente del collegio sindacale.

16. Le azioni di finanziamento devono essere rimborsate decorsi dieci anni dalla loro sottoscrizione. Le modalità di liquidazione delle partecipazioni così acquisite sono stabilite in un apposito piano predisposto dalla banca e sottoposto alla preventiva approvazione della Banca d'Italia.

17. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, sono stabilite le disposizioni attuative dei commi da 12 a 16 del presente articolo.

18. Al fine di favorire la canalizzazione del risparmio verso iniziative economiche che creano occupazione nel Mezzogiorno si stabilisce quanto segue:

a) le disposizioni del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni, si applicano a strumenti finanziari con scadenza non inferiore a diciotto mesi, sottoscritti da persone fisiche non esercenti

attività di impresa ed emessi da banche per sostenere progetti di investimento di medio-lungo termine di piccole e medie imprese del Mezzogiorno. Sugli interessi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 239 del 1996 relativi ai suddetti titoli si applica una aliquota di favore nella misura del cinque per cento;

b) l'imposta di cui alla lettera a) si applica sugli interessi relativi ad un ammontare di titoli non superiore a 100.000 euro per ciascun sottoscrittore e a condizione che il periodo di tempo intercorrente tra le operazioni di acquisto e di cessione dei titoli non sia inferiore a dodici mesi.

19. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le competenti autorità di vigilanza, vengono stabilite le modalità attuative di cui ai commi da 18 a 22, ivi inclusa le modalità di rendicontazione delle iniziative in tal modo finanziate, i limiti annuali di emissioni che possono beneficiare dell'imposta sostitutiva nella misura fissata nel comma 18.

20. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, è concesso il beneficio fiscale previa verifica della conformità dello strumento con le finalità di cui ai commi da 18 a 23 e del rispetto delle condizioni fissate nel decreto di cui al comma 19. Il beneficio fiscale si applica agli strumenti finanziari emessi successivamente alla adozione del decreto di cui al primo periodo.

21. Il monitoraggio sugli impieghi attivati dagli strumenti di cui ai commi da 18 a 20 è affidato per cinque anni alla Banca mediante apposita convenzione da stipularsi con le istituzioni finanziarie emittenti.

22. Al comma 1097 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole «titoli governativi dell'area dell'euro» sono inserite le seguenti: «e per una quota pari a massimo il cinque per cento dei fondi in altri titoli se assistiti dalla garanzia dello Stato italiano».

Conseguentemente,

l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2005 n. 202, convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, è ridotta di 0,2 milioni di euro per il 2010 e di 0,9 milioni di euro a decorrere dal 2011 e di ulteriori 2 milioni di euro per l'anno 2012.

Conseguentemente,

l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 17, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è ridotta di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.«.

Conseguentemente,

alla Tabella A, voce Ministero della difesa, apportare le seguenti modificazioni:

2010: - 3.000;

alla tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978, Art. 9-ter Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, apportare le seguenti variazioni:

2010: - 45.700;

2011: - 17.000.

Conseguentemente,

alla Tabella E, Ministero dell'economia e delle finanze: decreto-legge n. 134 del 2008: Disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi (articolo 2, comma 5, rifinanziamento articolo 9-ter della legge 468 del 1978 - 25.2.3. - oneri comuni cap. 3003), apportare le seguenti variazioni:

2012: - 20.000.

Conseguentemente,

alla Tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, art. 70, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

2010: - 9.200;

2011: - 9.200;

2012: - 9.200.

Conseguentemente,

l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 22-bis, comma 5-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 è ridotta di 63 milioni di euro per l'anno 2010.

Conseguentemente,

è ridotto da 250.000 tonnellate a 36.000 tonnellate il contingente annuo, per l'anno 2010, di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni».

Allegato B**Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta**

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
001	Nom.	Disegno di legge n. 1790. G3.111, D'Alia e altri	250	249	001	112	136	125	RESP.
002	Nom.	DDL n. 1790. G3.112, Barbolini e altri	251	250	000	114	136	126	RESP.
003	Nom.	DDL n. 1790. G3.113, D'Alia e altri	256	253	003	115	135	127	RESP.
004	Nom.	DDL n. 1790. G3.114, D'Alia e altri	253	250	001	114	135	126	RESP.
005	Nom.	DDL n. 1790. G3.115, Ghedini e altri	262	260	002	118	140	131	RESP.
006	Nom.	DDL n. 1790. G3.116, Roilo e altri	262	261	002	117	142	131	RESP.
007	Nom.	DDL n. 1790. G3.117, D'Alia e altri	263	261	002	119	140	131	RESP.
008	Nom.	DDL n. 1790. G3.118, Serafini Anna maria e altri	268	265	001	120	144	133	RESP.
009	Nom.	DDL n. 1790. G3.119, Serafini Anna maria e altri	266	263	001	117	145	132	RESP.
010	Nom.	DDL n. 1790. G3.120, Ghedini e altri	269	266	002	119	145	134	RESP.
011	Nom.	DDL n. 1790. G3.117, D'Alia e altri	270	268	000	123	145	135	RESP.
012	Nom.	DDL n. 1790. G3.122, D'Alia e altri	269	267	001	122	144	134	RESP.

- Le votazioni annullate e quelle in cui è mancato il numero legale non sono riportate

Pag. 2

Seduta N. 0280

del 12/11/2009 15.29.02

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
013	Nom.	DDL n. 1790. G3.123, D'Alia e altri	272	269	001	122	146	135	RESP.
014	Nom.	DDL n. 1790. G3.124, D'Alia e altri	270	268	001	122	145	135	RESP.
015	Nom.	DDL n. 1790. G3.125, D'Alia e altri	266	264	001	118	145	133	RESP.
016	Nom.	DDL n. 1790. G3.126, Carlino e altri	271	270	001	121	148	136	RESP.
017	Nom.	DDL n. 1790. G3.127, D'Alia e altri	273	272	000	126	146	137	RESP.
018	Nom.	DDL n. 1790. Em. 2.95, Baio e altri	271	269	001	122	146	135	RESP.
019	Nom.	DDL n. 1790. Em. 2.98, Giaretta	271	269	000	123	146	135	RESP.
020	Nom.	DDL n. 1790. Em. 2.185 (testo corretto), Legnini e altri	273	272	000	125	147	137	RESP.
021	Nom.	DDL n. 1790. Em. 2.198, Pistorio e altri	271	270	025	102	143	136	RESP.
022	Nom.	DDL n. 1790. Em. 2.391, Lusi e altri	268	267	003	123	141	134	RESP.
023	Nom.	DDL n. 1790. Em. 2.448, Garavaglia Mariapia e altri	273	272	003	128	141	137	RESP.
024	Nom.	DDL n. 1790. Em. 2.465, Astore e altri	269	268	001	127	140	135	RESP.
025	Nom.	DDL n. 1790. Emm. 2.714 e 2.715, Legnini e altri; Tancredi e Di Stefano	260	259	004	123	132	130	RESP.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

Seduta N. 0280 del 12/11/2009 15.29.02 Pagina 6

Totale votazioni 25

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss

(C)=Contrario
(P)=Presidente

(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000020																			
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
NESSA PASQUALE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
OLIVA VINCENZO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
ORSI FRANCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PALMA NITTO FRANCESCO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
PALMIZIO ELIO MASSIMO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PAPANIA ANTONINO																				
PARAVIA ANTONIO		C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PARDI FRANCESCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PASSONI ACHILLE		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PASTORE ANDREA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PEDICA STEFANO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	M	F	F	F	F	F
PEGORER CARLO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PERA MARCELLO	C	C	C	M	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PERDUCA MARCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PERTOLDI FLAVIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PETERLINI OSKAR			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PICCIONI LORENZO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PICCONE FILIPPO					C	C		C	C	C		C		C	C	C	C	C	C	C
PICHETTO FRATIN GILBERTO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PIGNEDOLI LEANA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PININFARINA SERGIO																				
PINOTTI ROBERTA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PINZGER MANFRED	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PISANU BEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PISCITELLI SALVATORE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PISTORIO GIOVANNI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PITTONI MARIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
POLI BORTONE ADRIANA	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PONTONE FRANCESCO		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PORETTI DONATELLA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
POSSA GUIDO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PROCACCI GIOVANNI								F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
QUAGLIARIELLO GAETANO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
RAMPONI LUIGI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
RANDAZZO NINO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
RANUCCI RAFFAELE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
RIZZI FABIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
RIZZOTTI MARIA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ROILO GIORGIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ROSSI NICOLA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ROSSI PAOLO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
RUSCONI ANTONIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
RUSSO GIACINTO			F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
RUTELLI FRANCESCO														F	F	F	F	F	F	F

Seduta N. 0280 del 12/11/2009 15.29.02 Pagina 9

Totale votazioni 25

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000025				
	021	022	023	024	025
ADAMO MARILENA	F	F	F	F	F
ADERENTI IRENE	C	C	C	C	C
ADRÀGNA BENEDETTO					
AGOSTINI MAURO	A	F	F	F	F
ALBERTI CASELLATI MARIA E.	C	C	C	C	C
ALICATA BRUNO	C	C	C	C	C
ALLEGRI LAURA	C	C	C	C	C
AMATI SILVANA	F	F	F	F	F
AMATÒ PAOLO	C	C	C	C	C
AMORUSO FRANCESCO MARIA	C	C	C	C	C
ANDREOTTI GIULIO					
ANDRIA ALFONSO	F	F	F	F	F
ANTEZZA MARIA	F	F	F	F	F
ARMATO TERESA	F	F	F		
ASCIUTTI FRANCO	C	C		C	C
ASTORE GIUSEPPE	F	F	F	F	F
AUGELLO ANDREA	C	C	C	C	C
AZZOLLINI ANTONIO	C	C	C	C	C
BAIO EMANUELA	F	F	F	F	F
BALBONI ALBERTO	C	C	C	C	C
BALDASSARRI MARIO	A	A	C	C	A
BALDINI MASSIMO	C	C	C	C	C
BARBOLINI GIULIANO	F	F	F	F	F
BARELLI PAOLO	C	C	C	C	C
BASSOLI FIORENZA	F	F	F	F	F
BASTICO MARIANGELA					
BATTAGLIA ANTONIO	C	C	C	C	C
BELISARIO FELICE	M	M	M	M	M
BENEDETTI VALENTINI DOMENICO	C	C	C	C	C
BERSELLI FILIPPO	C	C		C	
BERTUZZI MARIA TERESA	F	F	F	F	F
BETTAMIO GIAMPAOLO	C	C	C	C	C
BEVILACQUA FRANCESCO	C	C	C	C	C
BIANCHI DORINA					
BIANCO ENZO	A	F	F	F	F
BIANCONI LAURA	C	C	C	C	C
BIONDELLI FRANCA	F	F	F	F	F
BLAZINA TAMARA	A	F	F	F	F
BODEGA LORENZO	C	C	C	C	C
BOLDI ROSSANA	C	C	C		C
BONDI SANDRO	M	M	M	M	M
BONFRISCO ANNA CINZIA	C	C	C	C	C
BONINO EMMA	F	F	F	F	F
BORNACIN GIORGIO	C	C		C	
BOSCETTO GABRIELE	C	C	C	C	C

Seduta N. 0280 del 12/11/2009 15.29.02 Pagina 10

Totale votazioni 25

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000025				
	021	022	023	024	025
BOSONE DANIELE		F	F	F	F
BRICOLO FEDERICO	C	C	C	C	C
BRUNO FRANCO		F	F	F	F
BUBBICO FILIPPO	F	F	F	F	F
BUGNANO PATRIZIA	F	F	F	F	F
BURGARETTA APARO SEBASTIANO	F	C	C	C	C
BUTTI ALESSIO	C	C	C	C	C
CABRAS ANTONELLO					
CAFORIO GIUSEPPE	F	F	F	F	F
CAGNIN LUCIANO	C	C	C		C
CALABRO' RAFFAELE	M	M	M	M	M
CALDEROLI ROBERTO	M	M	M	M	M
CALIENDO GIACOMO	M	M	M	M	M
CALIGIURI BATTISTA	C	C	C	C	C
CAMBER GIULIO	C	C	C	C	C
CANTONI GIANPIERO CARLO	M	M	M	M	M
CARLINO GIULIANA	F	F	F	F	F
CARLONI ANNA MARIA	F	F	F		F
CAROFIGLIO GIOVANNI	F	F	F	F	F
CARRARA VALERIO	C	C	C	C	C
CARUSO ANTONINO	C	C	C	C	C
CASELLI ESTEBAN JUAN	M	M	M	M	M
CASOLI FRANCESCO	C	C	C	C	C
CASSON FELICE	A	F	F	F	F
CASTELLI ROBERTO	C	C	C	C	C
CASTRO MAURIZIO	C	C	C	C	C
CECCANTI STEFANO	F	F	F	F	F
CENTARO ROBERTO	C	C	C	C	C
CERUTI MAURO	F	F	F	F	F
CHIAROMONTE FRANCA	F	F	F	F	
CHITI VANNINO	F	F	F	F	F
CHIURAZZI CARLO	A	F	F	F	F
CIAMPI CARLO AZELIO	M	M	M	M	M
CIARRAPICO GIUSEPPE	M	M	M	M	M
CICOLANI ANGELO MARIA	C	C	C	C	C
COLLI OMBRETTA	M	M	M	M	M
COLOMBO EMILIO	A	A	A		
COMINCIOLI ROMANO	C	C	C	C	C
COMPAGNA LUIGI	C	C	C	C	C
CONTI RICCARDO	C	C	C	C	C
CONTINI BARBARA	M	M	M	M	M
CORONELLA GENNARO	C	C	C	C	C
COSENTINO LIONELLO	F	F	F	F	F
COSSIGA FRANCESCO					

Seduta N. 0280 del 12/11/2009 15.29.02 Pagina 11

Totale votazioni 25

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto (V)=Votante
(R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000025				
	021	022	023	024	025
COSTA ROSARIO GIORGIO	C	C	C	C	C
CRISAFULLI VLADIMIRO					
CUFFARO SALVATORE	F			C	F
CURSI CESARE	C	C	C	C	C
CUTRÙFO MAURO	C	C	C	C	
D'ALI' ANTONIO	C	C	C	C	C
D'ALIA GIANPIERO	F	F	F	F	F
D'AMBROSIO GERARDO		F	F	F	F
D'AMBROSIO LETTIERI LUIGI	C	C	C	C	C
DAVICO MICHELINO	M	M	M	M	M
DE ANGELIS CANDIDO	A	C	C	C	C
DE ECCHER CRISTANO	C	C	C	C	C
DE FEO DIANA	C	C	C	C	C
DE GREGORIO SERGIO	M	M	M	M	M
DE LILLO STEFANO	M	M	M	M	M
DE LUCA VINCENZO	F		F	F	F
DE SENA LUIGI	F	F	F	F	F
DE TONI GIANPIERO	F	F	F	F	F
DEL VECCHIO MAURO	F	F	F	F	F
DELLA MONICA SILVIA	A	F	F	F	F
DELLA SETA ROBERTO	F	F	F	F	F
DELL'UTRI MARCELLO	M	M	M	M	M
DELOGU MARIANO	C	C	C	C	C
DI GIACOMO ULISSE					
DI GIOVAN PAOLO ROBERTO	F	F	F	F	F
DI GIROLAMO NICOLA	C	C	C	C	C
DI NARDO ANIELLO	F	F	F	F	F
DI STEFANO FABRIZIO	C		C	C	
DIGILIO EGIDIO	C	C	C	C	C
DINI LAMBERTO	C	C	C	C	
DIVINA SERGIO	C	C	C	C	C
DONAGGIO CECILIA	F	F	F	F	F
D'UBALDO LUCIO	F	F	F	F	F
ESPOSITO GIUSEPPE	C		C	C	C
FASANO VINCENZO	C	C	C	C	C
FAZZONE CLAUDIO	C	C	C	C	C
FERRANTE FRANCESCO	F	F	F	F	F
FERRARA MARIO	M	M	M	M	M
FILIPPI ALBERTO	C	C	C	C	C
FILIPPI MARCO	A	F	F	F	F
FINOCCHIARO ANNA	F		F	F	F
FIORONI ANNA RITA	F	F	F	F	F
FIRRARELLO GIUSEPPE	C	C	C	C	C
FISTAROL MAURIZIO	A	F	F	F	F

Seduta N. 0280 del 12/11/2009 15.29.02 Pagina 12

Totale votazioni 25

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000025				
	021	022	023	024	025
FLERES SALVO	C	C	C	C	C
FLUTTERO ANDREA	C	C	C	C	C
FOLLINI MARCO					
FONTANA CINZIA MARIA	A	F	F	F	F
FOSSON ANTONIO	F	F	F	F	F
FRANCO PAOLO	C	C	C	C	C
FRANCO VITTORIA	F		F	F	F
GALIOTO VINCENZO	C	C	C	C	C
GALLO COSIMO	C	C	C	C	C
GALLONE MARIA ALESSANDRA	C	C	C	C	C
GALPERTI GUIDO	F	F	F	F	F
GAMBA PIERFRANCESCO E. R.	C	C	C	C	C
GARAVAGLIA MARIAPIA	F	F	F	F	F
GARAVAGLIA MASSIMO	C	C	C	C	C
GARRAFFA COSTANTINO	F	F	F	F	F
GASBARRI MARIO	F	F	F	F	F
GASPARRI MAURIZIO	C	C	C	C	C
GENTILE ANTONIO	C	C	C	C	C
GERMONTANI MARIA IDA	C	C	C	C	C
GHEDINI RITA		F	F	F	F
GHIGO ENZO GIORGIO	C	C	C	C	C
GIAI MIRELLA	F	F	F	F	F
GIAMBRONE FABIO	F	F	F	F	F
GIARETTA PAOLO	A	F	F	F	F
GIORDANO BASILIO	C	C	C	C	C
GIOVANARDI CARLO	M	M	M	M	M
GIULIANO PASQUALE	C	C	C	C	C
GRAMAZIO DOMENICO	M	M	C	C	C
GRANAIOLO MANUELA	F	F	F	F	F
GRILLO LUIGI	C	C	C	C	C
GUSTAVINO CLAUDIO					
ICHINO PIETRO	F	F	F	F	F
INCOSTANTE MARIA FORTUNA	F		F	F	F
IZZO COSIMO	C	C	C	C	C
LANNUTTI ELIO	F	F	F	F	F
LATORRE NICOLA	F	F	F	F	F
LATRONICO COSIMO	C	C	C	C	C
LAURO RAFFAELE	C	C	C	C	C
LEDDI MARIA	F	F	F	F	F
LEGNINI GIOVANNI	F	F	F	F	F
LENNA VANNI	C	C	C	C	C
LEONI GIUSEPPE	C	C	C	C	C
LEVI MONTALCINI RITA					
LI GOTTI LUIGI	F	F	F	F	F

Seduta N. 0280 del 12/11/2009 15.29.02 Pagina 13

Totale votazioni 25

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000025				
	021	022	023	024	025
LICASTRO SCARDINO SIMONETTA	C	C	C	C	C
LIVI BACCI MASSIMO	C	F	F	F	F
LONGO PIERO	C	C		C	C
LUMIA GIUSEPPE	A	F	A	F	A
LUSI LUIGI	F	F	F	F	F
MAGISTRELLI MARINA	F	F	F	F	F
MALAN LUCIO	C	C	C	C	C
MANTICA ALFREDO	M	M	M	M	M
MANTOVANI MARIO	M	M	M	M	M
MARAVENTANO ANGELA	C	C	C	C	C
MARCENARO PIETRO	A	F	F	F	F
MARCUCCI ANDREA	F	F	F	F	F
MARINARO FRANCESCA MARIA	F	F	F	F	F
MARINI FRANCO	F	F	F	F	
MARINO IGNAZIO ROBERTO	F	F	F	F	F
MARINO MAURO MARIA	F	F	F	F	F
MARITATI ALBERTO	F	F	F	F	F
MASCITELLI ALFONSO	F	F	F	F	F
MASSIDDA PIERGIOORGIO	C	C	C	C	C
MATTEOLI ALTERO	M	M	M	M	M
MAURO ROSA ANGELA					
MAZZARACCHIO SALVATORE	C	C	C	C	C
MAZZATORTA SANDRO	C	C	C	C	C
MAZZUCONI DANIELA	C	F	F	F	F
MENARDI GIUSEPPE	C	C	C	C	C
MERCATALI VIDMER	F	F	F	F	F
MESSINA ALFREDO	C	C	C	C	C
MICHELONI CLAUDIO	A	F	F	F	F
MILANA RICCARDO	F	F	F	F	F
MOLINARI CLAUDIO	A	F	F	F	F
MONGIELLO COLOMBA	F	F	F	F	F
MONTANI ENRICO	C	C	C	C	C
MONTI CESARINO	C	C	C		C
MORANDO ENRICO	F	F	F	F	F
MORRA CARMELO	C	C	C	C	C
MORRI FABRIZIO	F	F	F	F	F
MUGNAI FRANCO	C	C	C	C	C
MURA ROBERTO	C	C	C	C	C
MUSI ADRIANO	A	F	F	F	F
MUSSO ENRICO	C	C	C	C	C
NANIA DOMENICO					
NEGRI MAGDA	F	F	F	F	F
NEROZZI PAOLO	F	F	F	F	F
NESPOLI VINCENZO	C	C	C	C	C

Seduta N. 0280 del 12/11/2009 15.29.02 Pagina 14

Totale votazioni 25

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000025				
	021	022	023	024	025
NESSA PASQUALE	C	C	C	C	C
OLIVA VINCENZO	M	M	M	M	M
ORSI FRANCO	C	C	C	C	C
PALMA NITTO FRANCESCO	M	M	M	M	M
PALMIZIO ELIO MASSIMO	C	C	C	C	
PAPANIA ANTONINO					
PARAVIA ANTONIO	C	C	C	C	C
PARDI FRANCESCO	F	F	F	F	
PASSONI ACHILLE			F	F	F
PASTORE ANDREA	C	C	C	C	
PEDICA STEFANO	F	F	F	F	F
PEGÓRER CARLO	A	F	F	F	F
PERA MARCELLO	C	C	C	C	C
PERDÚCA MARCO	F	F	F	F	F
PERTOLDI FLAVIO	F	F	F	F	F
PETERLINI OSKAR	F	F	F	F	F
PICCIONI LORENZO	C	C	C	C	C
PICCONE FILIPPO	C	C	C		
PICHETTO FRATIN GILBERTO	C	C	C	C	C
PIGNEDOLI LEANA	F	F	F	F	F
PININFARINA SERGIO					
PINOTTI ROBERTA	A	F	F	F	F
PINZGER MANFRED	F	F	F	F	F
PISANÙ BEPPE	C	C	C	C	C
PISCITELLI SALVATORE	C	C	C	C	C
PISTÓRIO GIOVANNI	F	C	A	A	
PITTONI MARIO	C	C	C	C	C
POLI BORTONE ADRIANA	F		F	F	F
PONTONE FRANCESCO	C	C	C	C	C
PORETTI DONATELLA	F	F	F	F	F
POSSA GUIDO	C	C	C	C	C
PROCACCI GIOVANNI	F	F	F	F	F
QUAGLIARIELLO GAETANO	C	C	C	C	C
RAMPONI LUIGI	C	C	C		
RANDAZZO NINO	F	F	F	F	F
RANUCCI RAFFAELE	A	F	F	F	F
RIZZI FABIO	C	C	C	C	C
RIZZOTTI MARIA	C	C	C	C	C
ROILO GIORGIO	F	F	F	F	F
ROSSI NICOLA	F	F	F	F	F
ROSSI PAOLO	F	F	F	F	F
RUSCONI ANTONIO	F	F	F	F	F
RUSSO GIACINTO	F	F	F		
RUTELLI FRANCESCO	F	F	F	F	F

Seduta N. 0260 del 12/11/2009 15.29.02 Pagina 15

Totale votazioni 25

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000025				
	021	022	023	024	025
SACCOMANNO MICHELE	C	C	C	F	C
SACCONI MAURIZIO	M	M	M	M	M
SAIA MAURIZIO	C	C	C	C	C
SALTAMARTINI FILIPPO	C	C	C	C	C
SANCIU FEDELE	C	C	C	C	C
SANGALLI GIAN CARLO	A	F	F	F	F
SANNA FRANCESCO	F	F	F	F	F
SANTINI GIACOMO	C	C	C	C	C
SARÒ GIUSEPPE	C	C	C	C	A
SARRO CARLO	C	C	C	C	C
SBARBATI LUCIANA	F	F	F	F	F
SCALFARO OSCAR LUIGI					
SCANU GIAN PIERO	F	F	F	F	F
SCARABOSIO ALDO	C	C	C	C	C
SCARPA BONAZZA BUORA PAOLO	C	C	C	C	C
SCHIFANI RENATO	P	P	P	P	P
SCIASCIA SALVATORE	C	C	C	C	
SERAFINI ANNA MARIA	F	F	F	F	F
SERAFINI GIANCARLO	C	C	C	C	C
SERRA ACHILLE	A	F	F	F	
SIBILIA COSIMO	C	C	C	C	C
SIRCANA SILVIO EMILIO	F	F	F	F	F
SOLIANI ALBERTINA	F	F	F	F	F
SPADONI URBANI ADA	M	M	M	M	M
SPEZIALI VINCENZO	C	C	C	C	C
STANCANELLI RAFFAELE	C	C	C	C	C
STIFFONI PIERGIORGIO	M	M	M	M	M
STRADIOTTO MARCO	F	F	F	F	F
TANCREDI PAOLO	C	A	C	C	A
TEDESCO ALBERTO	F	F	F	F	F
THALER AUSSERHOFER HELGA	F	F	F	F	F
TOFANI ORESTE	C	C	C	C	C
TOMASELLI SALVATORE	A	F	F	F	F
TOMASSINI ANTONIO	C	C	C	C	C
TONINI GIORGIO	F	F	F	F	F
TORRI GIOVANNI	C	C	C	C	C
TOTARO ACHILLE	C	C	C	C	C
TREU TIZIANO		F	F	F	F
VACCARI GIANVITTORE	C	C	C	C	C
VALDITARA GIUSEPPE	C	C	C	C	C
VALENTINO GIUSEPPE	C	C	C	C	C
VALLARDI GIANPAOLO	C	C	C	C	C
VALLI ARMANDO	C	C	C	C	C
VERONESI UMBERTO					

Seduta N. 0280 del 12/11/2009 15.29.02 Pagina 16

Totale votazioni 25

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000025				
	021	022	023	024	025
VETRELLA SERGIO	C	C	C	C	C
VICARI SIMONA	C	C	C	C	C
VICECONTE GUIDO	C	C	C	C	C
VIESPOLI PASQUALE	M	M	M	M	M
VILLARI RICCARDO	A	F	F	F	F
VIMERCATI LUIGI	F	F	F	F	F
VITA VINCENZO MARIA	F	F	F	F	F
VITALI WALTER	F	F	F	F	F
VIZZINI CARLO	C	C	C	C	C
ZANDA LUIGI	F	F	F	F	F
ZANETTA VALTER	C	C	C	C	C
ZANOLETTI TOMASO	C	C	C	C	C
ZAVOLI SERGIO					

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Barelli, Belisario, Calabrò, Caliendo, Cantoni, Caselli, Castelli, Ciampi, Ciarrapico, Cicolani, Colli, Contini, Davico, De Gregorio, De Lillo, Dell'Utri, Ferrara, Giovannardi, Gramazio, Mantica, Mantovani, Oliva, Palma, Pedica, Pera, Spadoni Urbani e Viespoli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Adamo, per partecipare ad una Conferenza internazionale; Del Vecchio e Stiffoni, per attività del Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione.

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

2ª Commissione permanente Giustizia

sen. Gasparri Maurizio ed altri

Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell'articolo 111 della Costituzione e dell'articolo 6 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo (1880)
previ pareri delle Commissioni 1º (Affari Costituzionali)
(assegnato in data 12/11/2009).

Mozioni

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, MARITATI, CASSON, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, ADRAGNA, AGOSTINI, AMATI, ANDRIA, ANTEZZA, ARMATO, BAILO, BARBOLINI, BASSOLI, BASTICO, BERTUZZI, BIANCHI, BIANCO, BIONDELLI, BLAZINA, BOSONE, BRUNO, BUBBICO, CABRAS, CARLONI, CECCANTI, CERUTI, CHIAROMONTE, CHITI, COSENTINO, CRISAFULLI, DE LUCA, DE SENA, DEL VECCHIO, DELLA SETA, DI GIOVAN PAOLO, DONAGGIO, D'UBALDO, FERRANTE, FILIPPI Marco, FIORONI, FISTAROL, FOLLINI, FONTANA, FRANCO Vittoria, GARAVAGLIA Mariapia, GARRAFFA, GASBARRI, GHEDINI, GIARETTA, GRANAIOLA, ICHINO, INCOSTANTE, LEDDI, LEGNINI, LIVI BACCI, LUMIA, LUSI, MAGISTRELLI, MARCENARO, MARCUCCI, MARINARO, MARINI, MARINO Ignazio, MARINO Mauro Maria, MAZZUCONI, MERCATALI, MICHELONI, MILANA, MOLINARI, MONGIELLO, MORANDO, MORRI, MUSI, NEGRI, NEROZZI, PAPANIA, PASSONI, PEGORER, PERTOLDI, PIGNEDOLI, PINOTTI, PROCACCI, RAN-

DAZZO, RANUCCI, ROILO, ROSSI Nicola, ROSSI Paolo, RUSCONI, SANGALLI, SANNA, SBARBATI, SCANU, SERAFINI Anna Maria, SERRA, SIRCANA, SOLIANI, STRADIOTTO, TEDESCO, TOMASELLI, TONINI, TREU, VERONESI, VIMERCATI, VITA, VITALI, ZAVOLI. – Il Senato,

premessi che:

il diritto ad ottenere giustizia è garantito a tutti dalla Costituzione repubblicana, ma è oggi posto seriamente in discussione: le attuali condizioni degli uffici giudiziari italiani e del sistema giustizia nel complesso, unitamente ad una mancata riforma organica della normativa sostanziale e processuale, impediscono di fatto di assicurarla in tempi brevi e in modo efficace;

la garanzia del diritto dei cittadini alla sicurezza presuppone necessariamente – oltre all'efficienza dell'azione delle Forze dell'ordine cui vanno assicurati i mezzi indispensabili per il loro operato – un sistema giudiziario efficiente, per il cui miglioramento è necessario realizzare riforme normative organiche e stanziare risorse adeguate e idonee a realizzare un effettivo miglioramento della qualità dell'amministrazione della giustizia;

considerato che:

per realizzare una seria riforma della giustizia occorre un progetto organico di interventi diretti a restituire credibilità ed efficienza all'intero sistema giudiziario, allo scopo di farlo funzionare, fornendo risposte rapide ed efficienti alle attese dei cittadini e assicurando loro una ragionevole durata dei processi civili e penali, nel rispetto dell'articolo 111 della Costituzione e senza rinunciare alle altre garanzie costituzionali;

per rendere efficiente il sistema occorre, quindi, realizzare una riforma organica della giustizia, che preveda, da una parte, ulteriori e più incisivi interventi per il processo civile, attraverso la razionalizzazione dei riti, l'effettiva realizzazione del processo telematico e, dall'altra, una riforma complessiva del diritto e del processo penale, che si ponga nel solco dei valori costituzionali e il cui obiettivo esclusivo sia assicurare l'efficacia del sistema giudiziario;

in particolare, per il sistema penale, occorre far fronte alle disfunzioni organizzative e processuali, in modo da dare la necessaria effettività all'esercizio dell'azione penale; è dunque di massima importanza introdurre strumenti di deflazione del carico di lavoro degli uffici inquirenti e giudicanti quali: la depenalizzazione dei reati minori, l'introduzione dell'istituto dell'archiviazione dell'irrilevanza penale del fatto e la mediazione dei conflitti interpersonali. In questa stessa chiave assume un ruolo strategico la previsione del tutto coerente con le regole e i valori della Costituzione di una clausola di necessaria offensività del fatto penale. Già da sole, queste innovazioni assicurerebbero maggiore razionalità, coerenza ed efficienza al sistema penale;

inoltre, intervenendo sul processo penale, occorre cercare di ridurre i tempi processuali, con innovazioni quali: la notificazione degli atti con posta elettronica certificata; l'abolizione dell'istituto dell'avviso di conclu-

sione delle indagini; la riforma dell'udienza preliminare; la revisione del processo in contumacia con introduzione di meccanismi di sospensione del rito degli irreperibili; ulteriori soluzioni normative volte a disincentivare anche quei comportamenti delle parti finalizzati a procrastinare la durata dei processi oltre la loro ragionevole durata;

al fine di migliorare l'efficienza della giustizia ordinaria, riducendo in particolare la durata dei procedimenti, è, inoltre, indispensabile procedere al riordino degli ambiti territoriali degli uffici giudiziari, mediante l'accorpamento di uffici e di sezioni distaccate, l'organico unico di più uffici limitrofi, al fine di ottenere una ricaduta positiva in termini di efficienza del sistema e di benefici organizzativi di un'equa distribuzione dei carichi di lavoro e della possibilità di conseguire una maggiore specializzazione dei magistrati; in questo senso strutture di maggiori dimensioni e meccanismi organizzativi maggiormente flessibili possono assicurare senz'altro un migliore funzionamento del sistema;

sempre nel quadro di una riduzione dei tempi e del miglioramento dell'efficienza della giustizia è necessario introdurre una figura di dirigente amministrativo *manager* degli uffici giudiziari responsabile dell'organizzazione del lavoro dell'ufficio, ed istituire il cosiddetto «ufficio per il processo», quale struttura organizzativa idonea a fornire un concreto supporto al lavoro dei magistrati, a valorizzare le specifiche competenze di tutto il personale dell'amministrazione giudiziaria e a favorire il migliore utilizzo degli strumenti analitici, statistici ed informatici disponibili assicurando, inoltre, la circolazione delle esperienze e delle pratiche professionali più virtuose. Al fine di fornire l'adeguato supporto all'attività magistratuale è necessario peraltro rinnovare le dotazioni organiche del personale amministrativo, attualmente carenti in quasi tutti gli uffici giudiziari;

al fine di implementare l'efficienza dell'attività giurisdizionale e ridurre gli oneri burocratici e la stessa durata dei procedimenti giudiziari, migliorando la qualità complessiva del «servizio giustizia», è indispensabile attuare pienamente, e in ogni suo aspetto, l'informatizzazione dei procedimenti civili, penali, amministrativi e di prevenzione, quale presupposto ineludibile per la funzionalità del sistema integrato giudiziario informatizzato, la cui organizzazione è, allo stato, ancora gravemente carente;

l'efficienza del sistema deve essere inoltre garantita da innovazioni ordinamentali, che assicurino la massima professionalità della magistratura e dell'avvocatura e delle altre componenti che operano nel sistema giustizia. Per quanto riguarda la magistratura la legge n. 111 del 2007 ha già garantito un ampio rinnovamento dell'istituzione giudiziaria, attraverso la responsabilizzazione, la progressiva e costante formazione dei magistrati, le periodiche valutazioni di professionalità, la temporaneità degli incarichi direttivi, la netta distinzione delle funzioni, la maggiore efficienza dei procedimenti disciplinari ed una migliore organizzazione delle Procure, così da migliorare professionalità e competenza dei magistrati preservandone l'indipendenza esterna e interna;

questi aspetti della riforma richiedono un monitoraggio della sua attuazione e una complessiva valutazione dei risultati, con conseguenti in-

terventi di rafforzamento che assicurino, inoltre, l'effettiva copertura degli organici dei magistrati, oggi assai a rischio, soprattutto nelle sedi disagiate. Altre parti della legge n. 111 del 2007 richiedono, peraltro, con urgenza, una piena attuazione. Tra queste in particolare va realizzata l'effettiva organizzazione ed operatività della Scuola superiore della magistratura, che nel sistema attuale rappresenta un istituto fondamentale ai fini della formazione costante e dell'innalzamento dello *standard* professionale e della preparazione dei magistrati;

per quanto riguarda la riforma della magistratura non togata, occorre selezionarne adeguatamente l'accesso alla giurisdizione, garantendone la dignità anche con idonei trattamenti retributivi e previdenziali e con la previsione di incompatibilità tra funzione giudiziaria e libera professione. È, inoltre, necessario provvedere alla riqualificazione professionale del personale amministrativo;

per quanto riguarda la riforma della professione, occorre intervenire nel medesimo contesto, affinché anche l'avvocatura sia posta in grado di agire con professionalità e competenza nell'interesse del buon funzionamento del servizio giustizia. Difatti, pur se diversi sono i ruoli e i compiti di magistratura e avvocatura, per restituire ai cittadini l'efficienza della giustizia è indispensabile che la riforma della professione forense sia parte della più complessiva riforma della giustizia. La riforma dell'avvocatura deve, quindi, tendere ad adeguare le strutture della professione alla realtà sociale, economica e politica in continua evoluzione; preparare la professione di avvocato ad applicare le regole della concorrenza indicate dalle norme comunitarie; prevedere la rimozione di situazioni che possano incidere su la libertà richiesta nell'esercizio della professione forense; consentire di attuare pienamente il diritto alla difesa, valorizzando il ruolo dell'avvocato all'interno del sistema giudiziario e garantendone il massimo di autonomia nell'esercizio del mandato, secondo gli indirizzi affermatosi nel diritto comunitario e nella giurisprudenza di Strasburgo e Lussemburgo, che concepisce la professione forense quale servizio nell'interesse della collettività e dei singoli;

il nuovo ordinamento della professione forense deve dunque tener conto di molte esigenze: coordinare le nuove norme con la disciplina comunitaria; prescrivere una nuova disciplina di accesso alla professione, che garantisca un'adeguata formazione dei nuovi avvocati ed un'opportuna selezione tra i molti aspiranti, ma senza impedire ai giovani di sviluppare le proprie capacità e prevedendo la retribuzione dei praticanti; è poi necessario imporre un'elevata professionalità a tutti gli iscritti, l'obbligo del costante aggiornamento e gli istituti idonei a conseguirlo in modo tendenzialmente gratuito e della quale siano garanti i Consigli dell'ordine. La nuova disciplina del difensore va poi inserita nel quadro complessivo della riforma della giustizia in atto e di quelle future;

tra le cause principali delle disfunzionalità che caratterizzano oggi la giustizia in Italia va, inoltre, sottolineata la carenza di risorse adeguate all'espletamento delle numerose e rilevanti funzioni cui il Ministero della giustizia e gli uffici giudiziari devono adempiere. Per riformare la giusti-

zia e renderla un servizio efficiente per i cittadini occorre, quindi, procedere all'attribuzione di maggiori risorse materiali ed umane per un settore così cruciale per il Paese, cui oggi è destinato soltanto l'1,6 per cento circa delle risorse complessive del bilancio dello Stato e che, con il decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, sono state ulteriormente ridotte nella misura del 40 per cento in tre anni;

considerato, quindi, che tali innovazioni, insieme alla piena attuazione della legge n. 111 del 2007 e alla riforma della normativa sostanziale e processuale, consentirebbero di delineare un quadro ordinamentale idoneo a consentire la piena efficacia ed efficienza dell'attività giudiziaria, senza ledere quel complesso di garanzie di indipendenza, autonomia e terzietà riconosciute alla magistratura dalla Costituzione. Proprio queste ultime sarebbero fortemente pregiudicate, senza peraltro migliorare l'efficienza della giustizia, dalla previsione della separazione delle carriere, dalla progressiva autonomizzazione della Polizia giudiziaria dal pubblico ministero, dall'abolizione del regime di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale,

impegna il Governo:

a destinare risorse economiche adeguate per il funzionamento degli uffici giudiziari e a garantire agli stessi il personale amministrativo adeguato dal punto di vista numerico e professionale;

ad attuare in ogni sua parte la legge n. 111 del 2007, con particolare riferimento all'organizzazione della Scuola superiore della magistratura;

a sostenere la riforma della magistratura onoraria, nei termini sopra indicati;

a sostenere la riforma della professione forense come parte della più ampia riforma della giustizia;

a realizzare pienamente l'informatizzazione e la telematizzazione dei processi civili, penali, di prevenzione e amministrativi;

a sostenere la completa riforma del processo civile, del diritto penale e del processo penale nel solco dei valori costituzionali, con il fine esclusivo di assicurare maggiore efficacia al sistema giudiziario;

a sostenere tutte le altre riforme sopra indicate, con particolare riferimento all'istituzione dell'ufficio del processo e alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie, quali misure necessarie a garantire l'efficienza della giustizia ordinaria e a migliorarne la qualità nell'interesse dei cittadini.

(1-00199 *p. a.*)

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, DELLA MONICA, CASSON, MARITATI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, ADRAGNA, AGOSTINI, AMATI, ANDRIA, ANTEZZA, ARMATO, BAIO, BARBOLINI, BASSOLI, BASTICO, BERTUZZI, BIANCHI, BIANCO, BIONDELLI, BLAZINA, BONINO, BOSONE, BRUNO, BUBBICO, CABRAS, CARLONI, CECCANTI, CE-

RUTI, CHIAROMONTE, CHITI, COSENTINO, CRISAFULLI, DE LUCA, DE SENA, DEL VECCHIO, DELLA SETA, DI GIOVAN PAOLO, DONAGGIO, D'UBALDO, FERRANTE, FILIPPI Marco, FIORONI, FISTAROL, FOLLINI, FONTANA, FRANCO Vittoria, GARAVAGLIA Mariapia, GARRAFFA, GASBARRI, GHEDINI, GIARETTA, GRANAIOLO, ICHINO, INCOSTANTE, LEDDI, LEGNINI, LIVI BACCI, LUMIA, LUSI, MAGISTRELLI, MARCENARO, MARCUCCI, MARINARO, MARINI, MARINO Ignazio, MARINO Mauro Maria, MAZZUCONI, MERCATALI, MICHELONI, MILANA, MOLINARI, MONGIELLO, MORANDO, MORRI, MUSI, NEGRI, NEROZZI, PAPANIA, PASSONI, PEGORER, PERDUCA, PERTOLDI, PIGNEDOLI, PINOTTI, PORETTI, PROCACCI, RANDAZZO, RANUCCI, ROILO, ROSSI Nicola, ROSSI Paolo, RUSCONI, SANGALLI, SANNA, SBARBATI, SCANU, SERAFINI Anna Maria, SERRA, SIRCANA, SOLIANI, STRADIOTTO, TEDESCO, TOMASELLI, TONINI, TREU, VERONESI, VIMERCATI, VITA, VITALI, ZAVOLI. – Il Senato,

premessi che:

la tutela giurisdizionale costituisce uno strumento imprescindibile per assicurare ai cittadini la garanzia e la piena attuazione dei loro diritti ed interessi legittimi, non solo in sede penale ma anche in ambito civile, tributario e amministrativo;

il settore della giustizia amministrativa in particolare è stato oggetto, negli ultimi anni, di modifiche legislative spesso disorganiche, che hanno determinato una significativa espansione del novero di materie soggette alla giurisdizione amministrativa e segnatamente alla giurisdizione esclusiva (si vedano, solo nell'ultimo anno, in particolare, l'art. 4 del decreto-legge n. 90 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 123 del 2008, e l'articolo 41 della legge n. 99 del 2009), talora anche in contrasto con l'indirizzo giurisprudenziale sancito dalla Consulta con le sentenze n. 204 del 2004 e n. 140 del 2007;

in quanto prive della necessaria sistematicità, le novelle legislative che hanno interessato questo settore della giustizia, se da un lato sono riuscite a ridurre il tempo di definizione per talune categorie di ricorsi, dall'altro hanno contribuito a rendere più disorganico il sistema della giustizia amministrativa nel suo complesso, alimentando fra l'altro il deprecabile fenomeno dell'«abuso» di processo, moltiplicando i riti processuali;

le disfunzionalità che caratterizzano il processo amministrativo – configurantesi ormai come giudizio sul rapporto oltre che sull'atto – appaiono peraltro ancor più gravi ove si consideri come la sfera della giurisdizione amministrativa si estenda oggi anche alla cognizione di atti amministrativi incidenti su diritti fondamentali della persona, come dimostra in modo paradigmatico la recente sentenza della sezione III del Tribunale amministrativo regionale della Lombardia del 26 gennaio 2009, sulla nutrizione e l'alimentazione artificiali nei confronti dei pazienti in stato vegetativo permanente, ove si afferma significativamente che «il giudice amministrativo, in definitiva, detiene nella presente vicenda tutti i poteri idonei ad assicurare piena tutela, per equivalente o in forma specifica, alla

lesione dei diritti fondamentali asseritamente sofferta in dipendenza dell'illegitimo esercizio del potere pubblico»;

ritenuto che:

in seguito alla legge n. 205 del 2000 – che ha ridotto i tempi dei procedimenti relativi a materie di rilevanza strategica per l'economia (in particolare: Autorità indipendenti; appalti lavori pubblici) e di notevole impatto per i cittadini (espropriazioni, occupazioni d'urgenza) e per le istituzioni – non si sono registrati altri interventi in tale ambito di giurisdizione tanto che, allo stato, a fronte di controversie (inerenti alle materie incise dalla riforma del 2000) che vengono risolte in un tempo medio pari a circa un anno tra I e II grado di giudizio e che pervengono, quindi, alla definizione del processo in tempi assolutamente ragionevoli, le controversie inerenti a materie non comprese nella novella del 2000 (seppure di numero assolutamente preponderante), vengono risolte in tempi di definizione eccessivamente dilatati; rispetto a tali controversie si avverte pertanto l'esigenza di un intervento tale da garantire la celere definizione del contenzioso e lo smaltimento dell'arretrato pregresso, in una forma diversa da quella prescelta dall'art. 44 della legge n. 69 del 2009 che ha delegato il Governo a riformare il processo amministrativo, sulla base tuttavia di criteri direttivi che non sembrano realmente risolutivi, essendo essi sostanzialmente orientati al riassetto delle norme già esistenti;

occorre garantire l'effettiva autonomia del giudice amministrativo anche attraverso una coerente riforma del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa;

al fine di contemperare la compresenza nel Consiglio di Stato di funzioni consultive e giurisdizionali, vieppiù dopo la «giurisdizionalizzazione del ricorso straordinario al Capo dello Stato (si veda la legge n. 69 del 2009), è necessario assicurare adeguate misure organizzative che conducano alla netta distinzione tra attività consultiva e attività giurisdizionale del Consiglio di Stato; introdurre una più rigorosa disciplina dell'assegnazione degli incarichi extragiudiziari, attraverso un regime di massima pubblicità sulla scorta di quanto oggi previsto per i magistrati ordinari; regolamentare con maggiore rigore le modalità e le condizioni per l'assegnazione degli incarichi di gestione presso enti pubblici o presso enti di natura privata, escludendo quantomeno la doppia retribuzione;

al fine di assicurare l'efficienza del servizio della giustizia amministrativa è necessario aumentare l'organico dei magistrati in ruolo, rivedere la disciplina di assegnazione fuori ruolo dei magistrati, predisporre un adeguato sistema di valutazione delle professionalità e del rendimento dei singoli magistrati, aumentare l'organico del personale amministrativo in misura congrua alle reali esigenze degli organi di giustizia amministrativa, assicurare le risorse per un effettivo passaggio al cosiddetto processo telematico;

al fine di ridurre i tempi di definizione dei processi, è necessario predisporre adeguate soluzioni organizzative per realizzare pienamente il decentramento dell'appello sul territorio; razionalizzare il modello di riparto fra giurisdizioni alla luce delle recenti decisioni della Corte costitu-

zionale (si vedano le sentenze n. 204 del 2004; n. 191 del 2006; n. 140 del 2007); prevedere una tendenziale generalizzazione delle forme abbreviate di tutela che hanno consentito di ridurre i tempi di definizione dei processi; risolvere in via legislativa il problema, su cui esiste dissenso fra la Corte di cassazione ed il Consiglio di Stato, della pregiudiziale amministrativa nei giudizi risarcitori, non sussistendo ostacoli di tipo costituzionale ad entrambe le soluzioni proposte, anche sulla base del principio di non contraddizione; attuare la completa informatizzazione e telematizzazione del processo amministrativo; prevedere adeguate misure per la riduzione dell'arretrato;

al fine di migliorare il modello organizzativo italiano incentrato sulla specialità del giudice amministrativo, previsto dall'art. 100 della Costituzione e perciò non disponibile dal legislatore ordinario, è necessario dare attuazione alla previsione programmatica di cui all'art. 18 della legge n. 205 del 2000 che, innovando la composizione del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, vi ha premesso «in attesa di un generale riordino dell'ordinamento della giustizia amministrativa sulla base della unicità di accesso e di carriera, con esclusione di automatismi legati all'anzianità di servizio»; è necessario, altresì, dare soluzione alle sperequazioni ordinamentali oggi esistenti all'interno delle categorie magistrali della giustizia amministrativa,

impegna il Governo a sostenere i progetti di legge d'iniziativa parlamentare presentati in entrambi i rami del Parlamento, volti a conseguire il prioritario obiettivo di migliorare l'efficienza e la qualità della giustizia amministrativa e di razionalizzare il processo amministrativo.

(1-00200 p. a.)

Interrogazioni

LANNUTTI, MASCITELLI. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

nell'ambito delle misure anti-crisi contenute nel decreto-legge anti-crisi n. 78 del 1° luglio 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, è stato approvato il terzo «scudo fiscale»;

tale normativa prevede una sanatoria totale in ogni sede amministrativa e giudiziaria, anche penale, per le persone fisiche e le società di persone considerate residenti in Italia ai fini fiscali che abbiano costituito illegalmente disponibilità economiche, finanziarie e/o patrimoniali all'estero entro il 31 dicembre 2008 anche attraverso l'interposizione fittizia di soggetti terzi (fiduciarie, *trust*, eccetera) appositamente creati;

la sanatoria prevede che, secondo il luogo dove la disponibilità economica è stata costituita (Paesi in «lista bianca» o meno) e secondo la natura di tale disponibilità (beni mobili o beni immobili), il soggetto interessato possa procedere al rimpatrio od alla regolarizzazione *in loco* avviando la relativa procedura a partire dal 15 settembre 2009 ed entro

il 15 aprile 2010 (salvo proroghe) e pagando un'imposta pari a 5 per cento del valore dei beni oggetto della sanatoria;

si rileva che:

lo «scudo» copre tutte le operazioni illecite, finalizzate alla costituzione della disponibilità economica che si intende sanare, senza alcun limite di tempo a ritroso e fino al 31 dicembre 2008 garantendo l'assoluto anonimato del contribuente;

lo «scudo» costituisce, ad avviso degli interroganti, una vera e propria amnistia tributaria e penale anche per numerosi reati che siano stati commessi a monte allo scopo di permettere la costituzione del patrimonio esterovestito oggetto dello «scudo» stesso. È infatti essenziale rilevare che tali illeciti, anche penali, vengono in molti casi commessi nell'ambito dell'attività svolta da società di capitali riconducibili al dominio del soggetto che si avvale dello «scudo» ed è quindi evidente che la sanatoria si estende, in concreto, anche alle attività in frode al fisco realizzate da tali società al fine di permettere la costituzione all'estero del patrimonio oggetto del rimpatrio o della regolarizzazione;

nello specifico, la normativa in questione prevede la non punibilità di numerosi reati fiscali previsti dal decreto legislativo n. 74 del 2000 in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, reati societari (artt. 2621, 2622 e 2623, quest'ultimo già precedentemente abrogato, del Codice civile) e reati del Codice penale (artt. 482, 483, 484, 485, 489, 490, 491-bis, 492);

non è da sottovalutare ad opinione degli interroganti l'effetto che lo «scudo» ha sull'illecito di riciclaggio che solo apparentemente viene escluso dalla sanatoria ma che, in realtà, sarà impossibile accertare con riferimento ai patrimoni reimposti o regolarizzati;

considerato che:

la Corte di giustizia su ricorso per inadempimento della Commissione europea contro l'Italia ha condannato la Repubblica italiana per i condoni fiscali del 2002 e 2003 per l'effetto da essi derivante in materia di accertamento e riscossione dell'imposta sul valore aggiunto per i relativi periodi di imposta (causa C-132/06, sentenza 17 luglio 2008, e causa C-174/07, sentenza 11 dicembre 2008);

la Corte di cassazione, con sentenze n. 20068 e n. 20069 del 18 settembre 2009, ha dato doverosamente piena attuazione alle sentenze della Corte di giustizia sopra citate, ordinando alle Commissioni tributarie competenti di attenersi a tali principi di diritto;

la Corte di cassazione ha inoltre esteso gli effetti della propria sentenza ad un precedente condono del 1991 che non era stato esaminato dalla Corte europea ed ha sostanzialmente negato a favore dei contribuenti che si sono avvalsi di tali condoni di poter invocare il principio di «legittimo affidamento». Tali contribuenti saranno così obbligati a pagare per intero sia l'imposta evasa, sia le sanzioni;

considerato inoltre che:

la normativa sullo «scudo fiscale» del 2009 ad avviso degli interroganti si pone in palese conflitto con il prevalente e vincolante ordina-

mento comunitario sotto diversi profili: a) contrasto con le direttive sull'IVA per il fatto che la normativa italiana permette l'evasione di tale imposta comunitaria e rinuncia al suo accertamento attraverso una sanatoria non autorizzata dall'Unione europea le cui risorse vengono così ad essere pregiudicate; l'IVA è, infatti, un'imposta interna dell'Unione e costituisce una delle quattro voci del suo bilancio, essa è rigorosamente regolata dal diritto comunitario e gli Stati membri non sono liberi di disporre in nessuna misura che non sia espressamente autorizzata nell'ambito delle complesse procedure che regolano la materia; b) contrasto con la normativa comunitaria in materia di «aiuti di Stato» (si vedano gli artt. 87-89 del Trattato che istituisce la Comunità europea) in quanto con questa ennesima amnistia fiscale ad opinione degli interroganti lo Stato italiano provoca un rilevante beneficio economico a danno dei concorrenti che non possono godere del medesimo beneficio o perché non hanno costituito patrimoni esteri frodando il fisco o perché non sono residenti fiscali in Italia; c) contrasto con gli obblighi comunitari e dell'OCSE in materia di prevenzione e lotta al riciclaggio;

un ulteriore profilo, trasversale e comune a quelli che precedono, è poi quello dell'anonimato. Tale privilegio, assolutamente non essenziale alla sanatoria sul piano giuridico, impedisce ogni possibile controllo da parte degli organi comunitari e di chiunque vi abbia un legittimo interesse sulle violazioni di cui sopra; violazioni che la normativa sullo «scudo fiscale» espressamente permette, ma di cui non consente l'accertamento,

si chiede di sapere:

se il Governo abbia provveduto ad informare preventivamente le competenti autorità comunitarie della portata normativa delle disposizioni contenute nel terzo «scudo fiscale» e se abbia valutato le conseguenze relative ad una possibile infrazione rispetto all'ordinamento dell'Unione europea;

quali iniziative urgenti intenda adottare al fine di adeguare la disciplina nazionale vigente agli obblighi imposti dal diritto comunitario.

(3-01035)

ROILO, NEROZZI. – *Ai Ministri dell'interno e del lavoro, della salute e delle politiche sociali.* – (Già 4-02226).

(3-01036)

BUGNANO, BELISARIO, CARLINO, LANNUTTI, DI NARDO, MASCITELLI, RUSSO. – *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro, della salute e delle politiche sociali.* – (Già 4-02120).

(3-01037)

LANNUTTI, BELISARIO, CARLINO, DI NARDO, MASCITELLI, RUSSO. – *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro, della salute e delle politiche sociali.* – (Già 4-02013).

(3-01038)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

BIONDELLI. – *Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.* – Premesso che:

la protesta portata avanti da malati di sclerosi laterale amiotrofica (Sla) è oggetto di informazione ormai quotidiana da parte di tutti i *mass media*. È una protesta che sta commuovendo un'intera nazione;

dal 4 novembre 2009 tre cittadini sardi malati di Sla hanno deciso di protestare attraverso uno sciopero della fame contro la carenza di assistenza domiciliare per le persone colpite da questa tremenda malattia. A loro si sono aggiunte col passare dei giorni almeno altre 150 persone in tutta Italia, che hanno deciso di appoggiare prima di tutto una battaglia di civiltà: il diritto delle persone affette dalla Sla di vivere una vita dignitosa;

la legge che stabilisce i livelli essenziali di assistenza è ferma da un anno e mezzo nella Conferenza Stato-Regioni. In questo modo l'assistenza garantita ai malati di Sla, a giudizio dell'interrogante, sembra quella assicurata nelle realtà del terzo mondo. Soltanto le famiglie che hanno una certa disponibilità economica hanno la possibilità di seguire al meglio i malati, per gli altri, a giudizio dell'interrogante, l'indifferenza mostrata dallo Stato e dal Governo accorcia loro la vita;

ad opinione dell'interrogante è importante che chi di dovere si impegni a non fornire risposte che spesso sono formali, le quali darebbero solo l'idea di un sostanziale disinteresse nei confronti di un problema che riguarda centinaia di persone e le loro famiglie. Queste persone rivendicano solo il diritto ad una vita dignitosa, che lo Stato ad avviso dell'interrogante ha il dovere di assicurare loro;

la protesta, viste le condizioni di salute delle persone coinvolte, ha assunto toni disperati;

il Vice Ministro per il lavoro, salute e politiche sociali Ferruccio Fazio ha espresso la propria disponibilità ad un incontro e la sola disponibilità è ben poca cosa a fronte di tanta drammaticità, perché ad opinione dell'interrogante sono improcrastinabili interventi urgenti e risolutivi che il Governo deve assolutamente adottare;

la Sla è una malattia che investe anche e soprattutto le famiglie e gli amici dei malati i quali assistono e pagano il prezzo più alto di questa assenza istituzionale;

ad avviso dell'interrogante è urgente dare risposte, provvedimenti concreti attraverso la possibilità di un'assistenza qualificata che sia all'altezza della gravità di una malattia che in Italia riguarda circa 5.000 persone. Troppi drammi in comune che continuano da anni, per fermare una protesta estrema di fronte alla «disponibilità al confronto»: lavori lasciati, sacrifici continui e famiglie sempre sul filo del crollo, non solo psicologico. La differenza tra gli aiuti a livello regionale è enorme: il Lazio

spende circa 15.000 euro per un malato, la Lombardia 1.100, altre Regioni ancora meno;

il vice ministro Fazio ha fatto sapere di aver inviato una lettera a Salvatore Usala (uno dei malati di Sla in sciopero della fame) in cui ribadisce che gli impegni già assunti nelle precedenti riunioni con la Consulta dei malati di Sla e negli incontri con le associazioni;

inoltre ha convocato in via straordinaria la Consulta il 12 novembre 2009 per esaminare in modo tempestivo ed esaustivo le proposte di Salvatore Usala;

appare all'interrogante inverosimile che il primo atteggiamento sia stato quello di ribadire che già ci sono stati impegni e si rinvii ad una riunione con la Consulta, e che per far muovere qualcosa occorra far manifestare, addirittura attraverso uno sciopero della fame, persone che già debilitate non hanno assolutamente bisogno di dover ulteriormente soffrire;

in questo contesto esistono associazioni e volontari che danno un aiuto impagabile ed incomparabile, per cui si citano alcune considerazioni di chi da anni aiuta i malati di Sla e dice: «Quello che sta succedendo è un atto gravissimo. Di fronte a uno sciopero della fame che potrebbe anche finire in tragedia, il Ministero della salute latita. Ci avevano assicurato che avrebbero preso contatto con noi ma al momento non abbiamo ricevuto nessuna comunicazione». «Quello che chiedono è l'assistenza domiciliare in ambito sociale e non sanitario, che significa avere a disposizione badanti formate ed esperte che si prendano cura dei malati e che permettano ai familiari di andare a lavorare»;

un malato di Sla costa 1.700 euro al giorno in terapia intensiva, 360 euro in residenza sanitaria assistenziale e 240 a casa;

la situazione attuale ad opinione dell'interrogante impone di disporre da subito di fondi e mezzi, e invece un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che riguarda l'emanazione del nuovo nomenclatore degli ausili e delle protesi è fermo da un anno e mezzo;

a giudizio dell'interrogante questa protesta conferma quanto sia insensibile il Governo di fronte alla disabilità; sul fronte della Sla il Governo tace ed è inerte dimostrando, ad opinione dell'interrogante, non solo di non affrontare questioni che richiedono interventi concreti e irrogabili, ma agisce con la cecità di chi non comprende che un'adeguata assistenza a questi malati, oltre che produrre benefici anche ai familiari, può consentire una razionalizzazione della spesa pubblica creando maggiore efficienza,

si chiede di sapere:

come il Ministro in indirizzo si spieghi la circostanza che sia stata necessaria una manifestazione dei malati di Sla per affrontare le loro problematiche;

quali provvedimenti intenda adottare in favore dei malati di Sla, ed in particolare con quali tempi.

(4-02245)

GHEDINI, ARMATO, DE SENA, LUMIA, SERRA, DELLA MONICA, MARCUCCI, PASSONI, GARRAFFA. – *Al Ministro dell'interno.*
– Premesso che:

l'Agricola Suvignano è un'azienda agricola a Monteroni d'Arbia in provincia di Siena, di 780 ettari, già sequestrata alla criminalità organizzata nel 1983 da parte di Giovanni Falcone, nel 1994 e nel 1996 è stata di nuovo bloccata dai giudici, nell'ambito di un maxi-sequestro di 21 società riconducibili a costruttore siciliano Vincenzo Piazza, trasformate in confisca definitiva nell'aprile 2007. A tutt'oggi è in corso la procedura per l'assegnazione della confisca;

in questi anni l'avvocato Gaetano Cappellano ha gestito in qualità di amministratore giudiziario l'Agricola Suvignano, contribuendo al suo mantenimento ed avviando alcune attività di sviluppo e valorizzazione dell'azienda;

in seguito alla confisca definitiva, il Comune di Monteroni d'Arbia insieme alla Provincia di Siena e alla Regione Toscana hanno presentato una proposta di gestione e di valorizzazione che tiene conto degli sviluppi dell'azienda sotto i profili agricolo, turistico, venatorio e soprattutto sociale;

dopo vari dubbi interpretativi l'Agenzia del demanio ha stabilito che il regime normativo da applicare è quello relativo ai beni aziendali, che non consente l'assegnazione diretta del patrimonio agli enti locali ma solo l'affitto aziendale o la vendita;

nel corso del 2008 si sono succeduti vari incontri interistituzionali presso la Prefettura di Siena e presso l'Agenzia del demanio di Roma dai quali era scaturita la possibilità di assegnazione del bene come bene immobile, dopo che fosse avvenuta una liquidazione societaria, i cui debiti fossero assolti dagli enti futuri assegnatari del bene;

per ottenere la certezza che questa strada fosse percorribile l'Agenzia del demanio ha richiesto un parere all'Avvocatura di Stato in data 22 agosto 2008. Il parere non riguarda nello specifico l'azienda agricola Suvignano, che è solo una piccola parte di tutto il patrimonio confiscato, ma è riferito soprattutto alle proprietà site in Palermo che erano tra l'altro già utilizzate per finalità pubbliche in quanto sedi di scuole, caserme, prefetture; a tutt'oggi, nonostante vari solleciti effettuati dallo stesso demanio, permane l'attesa di questo parere;

intanto la legge n. 94 del 15 luglio 2009, avente per oggetto «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica», all'art. 2, comma 20, ha stabilito che la destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali sia effettuata con provvedimento del Prefetto e non più dell'Agenzia del demanio, su proposta non vincolante di questa;

per quanto risulta agli interroganti, a seguito di questo cambiamento normativo l'Agenzia del demanio ha inviato la sua proposta al Prefetto di Siena, prevedendo come unica soluzione possibile la vendita per un valore di circa 30.000.000 euro e dichiarando – non si sulla base di quali informazioni – che l'Avvocatura dello Stato non esprimerà mai il parere e quindi è inutile attenderlo;

tale scelta si presenta ad opinione degli interroganti come un precedente estremamente pericoloso – come del resto evidenziato dagli enti locali che si sono proposti per la gestione – perché non garantisce rispetto al rischio di un ritorno dell'azienda «in mani sbagliate», di organizzazioni criminali particolarmente «competitive» in questa fase di crisi finanziaria perché possono disporre di liquidità praticamente illimitate;

ma soprattutto tale scelta disattende completamente il principio ispiratore della legge cosiddetta Rognoni-La Torre (legge n. 646 del 1982) e della legge n. 109 del 1996 che è quello teso assicurare una destinazione sociale dei beni confiscati immobiliari o aziendali che siano;

è infatti quello della destinazione ad attività di tipo sociale rivolte all'intera collettività l'unico modo per risarcire i cittadini, lo Stato e le comunità locali dei gravissimi danni provocati dall'economia illegale,

si chiede di sapere quali iniziative di competenza intenda adottare il Ministro in indirizzo per tutelare la destinazione sociale dei beni confiscati e impedire la sbrigativa e rischiosa vendita a privati di un bene di grande valore per la comunità locale come l'Agricola Suvignano.

(4-02246)

BELISARIO, GIAMBRONE, LANNUTTI, CAFORIO. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – (Già 3-00697).

(4-02247)

MASSIDDA. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso che le «domus de janas» («case delle fate o delle streghe») sono delle strutture sepolcrali costituite da tombe scavate nella roccia tipiche dell'area del Mediterraneo e, in particolare, della Sardegna;

considerato che:

nei giorni scorsi sulle pagine di un *blog* sardo sarebbe apparsa la notizia che un gruppo di studiosi denominato «Gruppo Ricerche Sardegna (GRS)» il 4 ottobre 2009 avrebbe riscontrato un atto vandalico ai danni di una delle domus de janas conosciute come Sos Furrighesos in località Bono-Ittireddu (Sassari);

in particolare gli studiosi, confrontando una vecchia fotografia che riproduceva il sito originario della domus de janas denominata «Tomba del Re» in località Bono, avrebbero notato la mancanza di due splendidi graffiti che raffiguravano rispettivamente un cervo e un altro animale;

probabilmente ignoti vandali hanno scalpellato e asportato le figure più significative della tomba ipogea, che risale alla fase I del Nuragico, durante il Bronzo Antico tra il 1800 e il 1500 avanti Cristo;

il danno arrecato al patrimonio culturale sardo sarebbe di grande entità,

l'interrogante chiede di sapere:

se risulti al Ministro in indirizzo tutto quanto sopra riportato;

in caso affermativo, se la Soprintendenza per i beni culturali della Regione Sardegna, organo preposto alla salvaguardia del patrimonio culturale sardo, sia al corrente del grave danno arrecato alla «Tomba del Re»;

se sia stata accertata, o siano in corso indagini per accertare, l'epoca dei fatti e se si stia indagando al fine di assicurare alla giustizia i responsabili;

se siano state poste in essere tutte le possibili azioni utili a recuperare i reperti trafugati;

se e quali provvedimenti intenda porre in essere, in collaborazione con le istituzioni locali, al fine di preservare l'enorme patrimonio culturale presente in Sardegna.

(4-02248)

FLERES, ALICATA, BONFRISCO, PORETTI, PERDUCA. – *Ai Ministri della giustizia e del lavoro, della salute e delle politiche sociali.* – Premesso che:

nel 2004 il Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria (DAP) del Ministero della giustizia ha bandito un concorso per 39 psicologi;

il concorso, espletato tra novembre 2004 e aprile 2006, prevedeva tre tipi di prove: preselettive, prove scritte e prove orali;

nel 2006 è stata approvata e pubblicata la graduatoria (Bollettino ufficiale Ministero della giustizia n. 17 del 15 settembre 2006);

considerato che:

le persone risultate vincitrici di detto concorso, ad oggi, non sono ancora entrate in servizio;

l'Amministrazione penitenziaria avrebbe, invece, instaurato rapporti di collaborazione con professionisti esterni che, di volta in volta, si avvicenderebbero all'interno degli istituti penitenziari alimentando un precariato del tutto incompatibile sia con gli orientamenti del Governo, sia con il particolare tipo di attività svolta;

la carenza di tali figure professionali all'interno delle carceri costituisce certamente un nocumento per gli stessi istituti;

le cause dell'aumento dei casi di autolesionismo, che spesso sfociano drammaticamente in suicidi, andrebbero ricercate, a giudizio degli interroganti, non soltanto nell'ormai cronico sovraffollamento ma anche nella mancanza di un supporto psicologico continuo, e, quindi, efficace per i detenuti;

tale stato inoltre, non agevola l'attività della magistratura di sorveglianza che non può avvalersi, pertanto, nella disamina delle richieste relative alla concessione dei benefici di legge (permessi, pene alternative, affidamento in prova eccetera) delle perizie psicologiche e psichiatriche sui detenuti;

preso atto che:

l'assistenza sanitaria nelle carceri, dal 2008, è compresa nel Servizio sanitario nazionale e con essa le risorse finanziarie, il personale, i beni e le attrezzature mediche;

il trasferimento delle competenze sanitarie dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria alle Aziende sanitarie, definito con de-

creto del Presidente del Consiglio dei ministri il 1° aprile 2008, non sarebbe stato ancora attuato in tutte le regioni;

tale trasferimento avrebbe creato una sovrapposizione di competenze per cui non risulterebbe del tutto chiara la natura delle attività mediche svolte all'interno delle carceri;

rilevato che sarebbe necessario procedere con urgenza all'assunzione dei vincitori del concorso citato in premessa al fine di garantire sia i diritti acquisiti dagli stessi vincitori che il rispetto del terzo comma dell'articolo 27 della Costituzione,

gli interroganti chiedono di sapere:

se risulti ai Ministri in indirizzo tutto quanto sopra riportato;

in caso affermativo, se e in quali modi ritengano di dover intervenire al fine di favorire l'assunzione dei vincitori del concorso citato in premessa;

se e in quali modi ritengano di dover intervenire al fine di chiarire, alla luce del trasferimento di competenze operato dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nel 2008, la reale natura delle cure mediche prestate all'interno delle carceri.

(4-02249)

LUSI, FINOCCHIARO, VITALI, MORANDO, ZAVOLI, BARBOLINI, DONAGGIO, ZANDA, PINOTTI, GARAVAGLIA Mariapia, ANDRIA, BASSOLI, CHIURAZZI, BAIIO, BASTICO. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

il 12 giugno 2009 è stata approvata dal Consiglio dei ministri la riforma dei licei con il regolamento recante «Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei»;

in detta riforma una novità importante è rappresentata dall'introduzione del «Liceo musicale e coreutico»;

fino al 1999 in conservatorio si poteva conseguire solo il diploma (considerato il massimo titolo in musica) mentre successivamente a tale data si può conseguire anche la laurea di I e II livello;

dal 2000, non esistendo più i concorsi a cattedra, i possessori del vecchio titolo (diploma) per poter insegnare nelle scuole medie o superiori hanno dovuto frequentare il corso biennale specifico per l'insegnamento tenuto da università (Scuola di specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria, SSIS) o conservatorio (didattica – specializzazione per l'insegnamento);

attualmente si può insegnare musica nelle scuole medie o superiori (solo licei psicopedagogici) dopo aver conseguito: 1) diploma di scuola superiore; 2) diploma di conservatorio (10 anni) o, alternativamente, laurea di II livello (5 anni) e 3) abilitazione per l'insegnamento SSIS (2 anni) o didattica (2 anni);

attualmente le classi di concorso sono A031/A032 musica, storia della musica e A077 strumento musicale nella scuola media (ovvero, specifico strumento: pianoforte, violino eccetera);

dalla lettura della bozza della riforma dei licei musicali relativamente al riordinamento delle classi di concorso, emerge che chi possiede la laurea di II livello possa insegnare la propria disciplina mentre chi possiede il vecchio diploma di conservatorio congiunto all'abilitazione per l'insegnamento nelle scuole medie o superiori si trova di fronte ad una disparità di trattamento poiché se il diploma posseduto è di «strumento» (violino, pianoforte, eccetera) potrà accedere ad insegnare il proprio strumento nel nuovo liceo musicale; se invece il diploma posseduto è di «teoria» (ovvero composizione, musica elettronica e direzione d'orchestra) non potrà insegnare la materia teorica corrispondente (ovvero «teoria e composizione e nuove tecnologie musicali);

nei nuovi licei musicali è dunque previsto che il diplomato in «strumento» con l'abilitazione A077 possa passare dalle medie alle superiori mentre non è contemplata la casistica di coloro che possiedono il diploma in composizione, musica elettronica e direzione d'orchestra,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo ritenga opportuno assumere iniziative di competenza al fine di modificare la riforma delle classi di concorso affinché anche coloro che possiedono il diploma di «teoria» possano insegnare la propria disciplina nel nuovo liceo musicale.

(4-02250)

PERDUCA, PORETTI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

secondo una recente sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, la presenza dei crocifissi nelle aule scolastiche è «una violazione della libertà dei genitori ad educare i figli secondo le loro convinzioni e della libertà di religione degli alunni»;

il ricorso era stato presentato da Soile Lautsi, cittadina italiana originaria della Finlandia e socia dell'Unione atei e agnostici razionalisti;

il Governo italiano ha presentato ricorso e, in caso di accoglimento, il caso verrà ridiscusso nella Grande Camera, altrimenti la sentenza diventerà definitiva fra tre mesi;

i sette componenti della Corte europea hanno sentenziato che la presenza dei crocifissi nelle aule può facilmente essere interpretata dai ragazzi di ogni età come un evidente «segno religioso» e, dunque, potrebbe condizionarli, e, se questo condizionamento può essere di «incoraggiamento» per i bambini già cattolici, può invece «disturbare» quelli di altre religioni o gli atei;

considerato che:

in seguito alla sentenza, numerosi esponenti politici di vari schieramenti hanno sollevato perplessità in merito alla decisione e competenze della Corte di Strasburgo;

in data 12 novembre 2009, si è verificata un'aggressione alla sede del Partito radicale dove sono stati appesi tre crocifissi da sedicenti appartenenti al movimento di Lotta studentesca, a scopo di intimidazione politica;

sempre in data 12 novembre si è venuti a conoscenza di minacce nei confronti della famiglia della cittadina che ha fatto ricorso alla Corte di Strasburgo;

dal 4 novembre il Sindaco di Cittadella di Padova, l'onorevole Bigonci, ha lanciato una campagna, a giudizio degli interroganti in stile *far west*, con manifesti «Wanted» raffiguranti le facce della famiglia per mettere a pubblico ludibrio i ricorrenti;

il medesimo ha lanciato ripetuti appelli al Sindaco di Abano, Comune di residenza della famiglia, affinché revochi loro la residenza, si chiede di sapere:

quali misure di competenza il Ministro in indirizzo intenda adottare per garantire la sicurezza personale nei confronti dei cittadini italiani che hanno presentato dei ricorsi, per questa o altre fattispecie, ad organi internazionali contro la supposta violazione di norme a garanzia della non discriminazione per motivi religiosi, e che recentemente sono stati al centro di campagne di intimidazione pubbliche e private;

quali misure di propria competenza intenda adottare per dare immediato corso alle decisioni della Corte di Strasburgo impegnandosi a fare piena informazione circa le motivazioni della corte stessa.

(4-02251)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

3-01035, dei senatori Lannutti e Mascitelli, sullo scudo fiscale;

10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

3-01002, dei senatori Bugnano ed altri, 3-01024, dei senatori Roilo ed altri, 3-01036, dei senatori Roilo e Nerozzi, 3-01037, dei senatori Bugnano ed altri, e 3-01038, dei senatori Lannutti ed altri, sulla ristrutturazione dell'azienda IT Eutelia SpA.

